

274.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 APRILE 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

## INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni . . . . .	16549	Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta ( <i>approvato dal Senato</i> ) (1787);	
Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa:		Modifiche alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, contenente norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta (2087) . . . . .	16559
PRESIDENTE . . . . .	16551, 16552	PRESIDENTE . . . . .	16559, 16561, 16569, 16572
PANNELLA . . . . .	16551	ARMELLA . . . . .	16570
PAZZAGLIA . . . . .	16551	BASSETTI, <i>Relatore per il disegno di legge n. 1787</i> . . . . .	16561, 16569
Disegni di legge:		CERQUETTI . . . . .	16566
(Approvazione in Commissione) . . . .	16609	DARIDA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	16561, 16569, 16570, 16600
(Presentazione) . . . . .	16609	DE POI . . . . .	16570
(Trasmissione dal Senato) . . . . .	16550	FIORET . . . . .	16561
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		KESSLER . . . . .	16605
Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1978, n. 54, concernente il rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia (2078);		LABRIOLA . . . . .	16566
		MILLET . . . . .	16563
		MOSCHINI . . . . .	16604
		PANNELLA . . . . .	16590
		PAZZAGLIA . . . . .	16568
		RIZ . . . . .	16606
		SCOVACRICCHI . . . . .	16562, 16606
		VERNOLA, <i>Relatore per i disegni di legge nn. 2078 e 2087</i> . . . . .	16559, 16569, 16600

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1978

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge di ratifica</b> (Discussione e approvazione):		GUARRA . . . . .	16618
Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) riguardante l'Istituto europeo di ricerche spaziali, con allegati I e II, scambio di note e una nota italiana, firmato a Roma il 23 giugno 1970 (1620) . . . . .	16607	PANNELLA . . . . .	16618
PRESIDENTE . . . . .	16607	PAZZAGLIA . . . . .	16619
RUSSO CARLO, <i>Presidente della Commissione</i> . . . . .	16607	<b>Per un'inversione dell'ordine del giorno:</b>	
SANZA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	16607	PRESIDENTE . . . . .	16552, 16554
<b>Disegno di legge di ratifica</b> (Discussione e approvazione):		PANNELLA . . . . .	16552
Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede fra il Governo della Repubblica italiana ed il Centro internazionale di calcolo, firmato a Roma il 3 giugno 1977 (1621) . . . . .	16607	<b>Per richiami al regolamento:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	16607	PRESIDENTE . . . . .	16550, 16551
RUSSO CARLO, <i>Presidente della Commissione</i> . . . . .	16608	PANNELLA . . . . .	16550, 16551
SANZA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	16608	<b>Proroga dei termini per la presentazione di relazioni:</b>	
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		PRESIDENTE . . . . .	16616, 16617
Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 77, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani (2090) . . . . .	16608	PANNELLA . . . . .	16616, 16617
PRESIDENTE . . . . .	16608	<b>Sul processo verbale:</b>	
GUARRA . . . . .	16608	PRESIDENTE . . . . .	16549
<b>Proposte di legge:</b>		PANNELLA . . . . .	16549
(Annunzio) . . . . .	16609	<b>Votazioni segrete</b> . . . . .	16572
(Approvazione in Commissione) . . . . .	16609	<b>Votazione segreta dei disegni di legge:</b>	
(Trasmissione dal Senato) . . . . .	16550	Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 77, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani (2090);	
<b>Interrogazioni e interpellanza</b> (Annunzio) . . . . .	16619	Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1978, n. 54, concernente il rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia (2078);	
<b>Interrogazioni</b> (Svolgimento):		Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta ( <i>approvato dal Senato</i> ) (1787);	
PRESIDENTE . . . . .	16554, 16556, 16557	Modifiche alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, contenente norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta (2087);	
BELLOCCHIO . . . . .	16557, 16558	Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) riguardante l'Istituto europeo di ricerche spaziali, con allegati I e II, scambio di note e una nota italiana, firmato a Roma il 23 giugno 1970 (1620);	
ERMINERO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	16554, 16556, 16558	Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede fra il Governo della Repubblica italiana ed il Centro internazionale di calcolo, firmato a Roma il 3 giugno 1977 (1621) . . . . .	16610
SERVELLO . . . . .	16554	<b>Ordine del giorno della prossima seduta</b> . . . . .	16619
<b>Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica</b> (Trasmissione di documenti) . . . . .	16550		
<b>Per la formazione dell'ordine del giorno:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	16617, 16618, 16619		
FUSARO . . . . .	16617		

**La seduta comincia alle 16.**

MORINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

**Sul processo verbale.**

PANNELLA. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, desidero chiarire il mio comportamento e il mio pensiero su due punti. Nel resoconto stenografico, signor Presidente, risulta a più riprese che si è creata un po' di confusione nel momento in cui lei mi aveva dato la parola. Volevo semplicemente precisare che il mio comportamento era dovuto al mancato rispetto di un accordo intervenuto, dopo sette mesi dall'inizio della legislatura, secondo il quale in presenza di opinioni diverse sull'ubicazione del gruppo radicale nell'aula, era stato proposto e nei fatti, da circa un anno e mezzo, accettato, che il gruppo radicale si trovasse assegnati, per le votazioni mediante procedimento elettronico, quei posti al centro, mentre in ogni altra occasione avrebbe usato di questi banchi, di questi microfoni, come infatti pacificamente è accaduto fino ad ora, sicché ieri mi sono limitato... (*Interruzione del deputato Nevio Felicetti*)... e la prassi ha voluto che con cortesia i colleghi fino ad ora, proprio per quell'accordo intervenuto, li lasciassero vuoti. Quindi, signor Presidente, quel momento di disordine o di sconcerto era relativo al fatto che per la prima volta stava venendo meno questo accordo (*Commenti all'estrema sinistra*).

Inoltre, volevo precisare che avevo chiesto di parlare ieri sul resoconto stenografico e non sul processo verbale, perché è vero che nel comma terzo dell'articolo 32, si parla del processo verbale, ma è anche vero che quella norma prevede che sia concessa la parola anche: « a chi intenda chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente... ». Ora, il processo verbale, in senso stretto, non registra mai le espressioni del pensiero ma solo le deliberazioni e gli atti della Camera sicché ho ritenuto, come senza eccezioni è stato fatto dall'inizio della legislatura, in modo formalmente ineccepibile, per il momento, di riferirmi al caso previsto con questa dizione: « a chi intende chiarire il proprio pensiero », per come è stato espresso in un atto comunque pubblico, come il resoconto stenografico. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Consentirete al Presidente di non entrare in commenti su problemi relativi ad accordi sul sedersi « riflessivo » in aula.

PAZZAGLIA. Che cosa significa « riflessivo » ?

PRESIDENTE. Presenti un'interrogazione, onorevole Pazzaglia !

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Accame, Baghino, Ban-

diera, Bocchi, Corà, Cravedi, Fracanzani, Froio, Libertini, Lo Bello, Lucchesi, Martinelli, Marzotto Caotorta, Matrone, Meucci, Milani Eliseo, Morazzoni, Ottaviano, Pani Mario, Pisoni, Russo Carlo, Stegagnini, Tassone e Villa sono in missione per incarico del loro ufficio.

#### Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge, approvati da quella VIII Commissione:

Senatori TONUTTI ed altri: « Estensione delle norme del decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 570, all'acquisizione di aree da destinare alla realizzazione di opere pubbliche nelle zone del Friuli colpite dal sisma del 1976 » (2139);

« Provvidenze a favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose » (2140).

Saranno stampati e distribuiti.

#### Trasmissione dal ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

PRESIDENTE. Il ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica ha trasmesso, con lettera in data 21 aprile 1978, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 14 ottobre 1974, n. 652, la Relazione sulla gestione del Fondo IMI per il finanziamento della ricerca applicata per l'anno 1977 (doc. XIII, n. 2-ter).

Il documento sarà stampato e distribuito.

#### Per richiami al regolamento.

PANNELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

PANNELLA. Vorrei brevemente riproporre due richiami al regolamento, e, più precisamente, all'articolo 65, secondo comma, ed all'articolo 30, quinto comma. Me lo consente, signor Presidente?

PRESIDENTE. Intende riferirsi alla pubblicità dei lavori in Commissione?

PANNELLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Di questo abbiamo parlato ieri, onorevole Pannella.

PANNELLA. Per questo le ho chiesto, signor Presidente, se consente ad un deputato di riproporre all'attenzione...

PRESIDENTE. Non posso consentirle di risollevarlo questo richiamo, onorevole Pannella. Già ieri ho spiegato le ragioni per le quali non può ritenersi che questo sia un tema da trattare in Assemblea.

PANNELLA. Questo vale solo come conferma di ogni interpretazione.

Allora, se mi consente, signor Presidente, chiedo, ai sensi del quinto comma dell'articolo 30 del regolamento, la convocazione delle Commissioni riunite in coincidenza con la seduta dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Mi sono informato poco fa e posso dirle che, a norma del quinto comma dell'articolo 30 del regolamento, le Commissioni sono state espressamente autorizzate dal Presidente della Camera a riunirsi anche durante la seduta dell'Assemblea. Resta salvo l'impegno, da parte di chi presiede, di avvertire i loro membri prima di votazioni qualificate, affinché essi possano scendere in aula a votare.

PANNELLA. Ciò vale per tutte le Commissioni, signor Presidente?

PRESIDENTE. Per quelle convocate oggi.

**Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla XIV Commissione (Sanità) in sede legislativa:

« Accertamenti e trattamenti sanitari volontari ed obbligatori » (2130) *(con parere della I e della IV Commissione)*.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, chiediamo che in caso di opposizione all'assegnazione di questo disegno di legge alla XIV Commissione in sede legislativa, l'Assemblea proceda alla votazione sulla stessa a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, le faccio presente che l'articolo 92 del regolamento prescrive che sull'opposizione alla assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa proposta dal Presidente, la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, voti per alzata di mano. Pertanto, non è possibile in questo caso, procedere ad una votazione qualificata.

PANNELLA. Signor Presidente, le avevo preannunciato che avrei chiesto la parola per iscritto e a voce.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, le sono molto grato: lei mi ha mandato una « epistola ai galati », nella quale lei preannunziava la sua intenzione di chiedere la

parola per richiami al regolamento. Lei scrive: « A scanso di equivoci e sviste, sempre più frequenti, le preannunzio che intendo chiedere la parola sul processo verbale, per richiami al regolamento (ma non posso sapere quando e come), e per chiedere l'inversione dell'ordine del giorno ».

Ora, questa è una quarta ipotesi non prevista nel suo documento.

PANNELLA. Chiedo di parlare per oppormi all'assegnazione in sede legislativa del disegno di legge n. 2130.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, questa proposta di assegnazione in sede legislativa riguarda il disegno di legge n. 2130 che corrisponde ad uno stralcio di quella riforma sanitaria che stiamo testardamente, da circa trenta o quaranta giorni, cercando di rimettere in cammino, dopo che è stata abbandonata dalla maggioranza, la quale di tutt'altre cose vuole occuparsi.

La motivazione di questa iniziativa legislativa consiste nella volontà di evitare il *referendum* e di superare i motivi che hanno determinato la richiesta di *referendum*. A questo punto, per quel che ci riguarda, riteniamo che non sia affatto necessario adottare una particolare e grave procedura di urgenza in questo caso. Noi riteniamo che si possa tranquillamente riprendere il dibattito sulla riforma sanitaria, una volta di più cercando di portare a termine una riforma che il paese attende da quattordici o quindici anni, piuttosto che legiferare solo in funzione e grazie all'iniziativa dei cittadini che, per l'azione di promozione del partito radicale, hanno sottoscritto alcune richieste di *referendum*.

Noi temiamo che quanto più si continua a stralciare dalle varie riforme questo o quel punto, tanto meno voi riuscirete ad invertire rotta e a consentire che queste riforme vadano in porto. Sulla riforma sanitaria avevamo espresso già due mesi fa questo dubbio. Mi pare che i fatti ci diano ragione. Si tratta comunque di uno stralcio non complicato, dal momento che

si tratta di un articolato non particolarmente ampio. Non vediamo perché questo disegno di legge debba essere assegnato in sede legislativa e riteniamo che esso debba seguire il procedimento ordinario. Questa assegnazione in sede legislativa, lo ripeto, mi pare abbia una sua motivazione, quella di non consentire, per quanto possibile, al paese di esercitare una potestà costituzionale in base alla procedura di *referendum* ormai legittimamente instaurata. Questa unica volontà, signor Presidente, non mi pare sufficiente a giustificare l'assegnazione in sede legislativa.

**PRESIDENTE.** Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'opposizione formulata dall'onorevole Pannella.

(È respinta).

Il disegno di legge n. 2130 resta dunque assegnato alla XIV Commissione in sede legislativa.

#### Per un'inversione dell'ordine del giorno.

**PANNELLA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Voglia indicarne il motivo.

**PANNELLA.** Per proporre un'inversione dell'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PANNELLA.** Signor Presidente, noi chiediamo, e, anche per un fatto nuovo con tanta più convinzione ed urgenza, che al primo punto dell'ordine del giorno, sia posta la riforma della polizia e al secondo punto la riforma sanitaria. Debbo dire che questa richiesta oggi — come d'altra parte gli altri giorni, ma oggi meno che mai — è una richiesta svincolata anche dall'attualità. Stamane, signor Presidente, la Commissione interni ha stabilito di iniziare domani mattina l'esame del decreto-

legge in tema appunto di ordine pubblico. Che cosa sta accadendo? Sta accadendo che, travolgendo consuetudini, tradizioni e logiche, la maggioranza della Camera dei deputati attraverso quella splendida — credo che resterà negli annali e farà precedente — assegnazione alla Commissione interni di un disegno di legge che è tutto in materia penale, di procedura penale, che parla di ergastolo (sicché, come è già stato detto, avremo certo il precedente, che nemmeno nel trentennio abbiamo avuto, del ministro dell'interno che starà lì a chiedere, a sostenere la proposta degli ergastoli, la proposta di ulteriori aggravamenti e stravolgimenti del codice penale e del codice di procedura penale), dicevo, in questa situazione, adesso non solo vi sono queste anomalie, ma chiaramente la maggioranza gioca tutte le sue carte contro quattro deputati sicuramente, probabilmente contro venti in totale, stravolgendo, torno a dire, consuetudini e logica pur di poter portare a termine le proprie decisioni. Ma quando una maggioranza, che è immensa, per portare a termine i propri programmi e le proprie decisioni, ha bisogno, signor Presidente, di far saltare tutti i suoi programmi precedenti, di far saltare anche norme, di far saltare anche i criteri, non solo di *fair play*, ma direi regolamentari, vuol dire che questa maggioranza in realtà è in estrema difficoltà, non i quattro deputati i quali hanno dei margini fisici, se voi volete, minimi per poter portare avanti le proprie iniziative, dinanzi alle « sedute fiume » che vengono votate immediatamente, in prima seduta (senza molti precedenti, ritengo, nel passato).

Eppure di tutto questo non ci doliamo, signor Presidente. Noi riteniamo che esista un perimetro di difesa dei diritti, anche dell'arroganza, anche della protervia (non sono cose irregolamentari) della maggioranza nel regolamento, ed ogni volta che la maggioranza si muove all'interno del perimetro del regolamento, noi possiamo opporci, ma non fare scandalo o protestare. Facciamo scandalo o protestiamo quando invece si mandano all'aria norme, tradizioni, consuetudini, le quali,

mandate all'aria contro quattro deputati, in realtà risulteranno mandate all'aria per tutto il Parlamento e per chiunque; e tutti rischieranno di « passarci » con questi bei precedenti, come appunto quello dell'assegnazione alla Commissione interni.

Ma, signor Presidente, vorrei chiedere ai colleghi: siete certi voi che per anni avete difeso la riforma democratica della pubblica sicurezza, dicendo che solo fondandola su principi costituzionali e democratici potevamo avere una polizia corrispondente alle esigenze repubblicane, siete certi che proprio adesso, ora che, non richiesti, ogni giorno caricate questa polizia di strumenti repressivi quantitativamente enormi, di responsabilità grandissime, di un carico di conflittualità a vuoto, di un carico mortale che si ritorcerà fatalmente contro di lei con la maggiore ferocia della criminalità comune e politica? Siete sicuri, dicevo, di dover andare tutti i giorni a votare sempre di più norme che avevate accusato di essere liberticide e fasciste, abbandonando invece completamente il cammino dell'approvazione preventiva di una riforma democratica? Lo chiedo onestamente a coloro che sono ormai infastiditi per l'iniziativa radicale. Non pensate voi stessi, uno per uno, che quanto più stiamo approvando questo armamentario che voi quattro mesi fa mai avreste pensato di approvare, tanto più è urgente che questo venga dato ad una polizia organizzata democraticamente, nella quale i diritti civili e democratici, e quindi le capacità civili e democratiche degli agenti di pubblica sicurezza e di tutta la polizia siano effettivamente riformati e conquistati? Mi pare che sia un cammino pericoloso. Forse che non bastavano le norme della legge Reale o quelle del codice Rocco, per avere una polizia efficiente? (*Commenti all'estrema sinistra*).

Non so che cosa dici, collega comunista. So che per quattro, dieci, venti anni, avete detto che il problema non era quello della mancanza di leggi repressive, ma quello della incapacità della struttura dello Stato, dell'amministrazione e della polizia, così come è organizzata, a regge-

re l'ordine repubblicano senza una riforma. L'avete promessa, l'avete promessa diversa, avete fatto compromessi, avete atteso per anni, avete preso in giro la polizia; e adesso, invece della riforma democratica promessa e iscritta all'ordine del giorno, volete solo imporre una soluzione da raggiungere in 48, 58 ore, di notte, furtivamente, così come faceste per il finanziamento pubblico dei partiti, che approvaste in 10 giorni, di nascosto, come ladri. È lo stesso.

Qual è il senso del secondo comma dell'articolo 25? Anche se le Commissioni in sede legislativa devono avere una certa pubblicità, volete sgombrare, fare presto, sbarazzarvi di questo processo vergognoso, di questa vergogna. Allora, mi pare che non solo in ottemperanza alle nostre convinzioni, ma in ottemperanza a convinzioni che avete ripetuto fino alla nausea, colleghi comunisti e socialisti (convinzioni secondo le quali, prima di qualsiasi nuovo provvedimento sull'ordine pubblico, era necessario dare alla pubblica sicurezza una riforma democratica), in nome dei vostri stessi argomenti e delle battaglie che dicevate essere vostre, noi dobbiamo invitarvi a porre al primo punto dell'ordine del giorno il provvedimento concernente la riforma della pubblica sicurezza, e al secondo punto i provvedimenti concernenti la riforma sanitaria, in base a quell'altra caterva di osservazioni che avete sempre fatto e di battaglie che dicevate di fare e facevate, ed il cui senso state totalmente stravolgendo, facendo probabilmente sì che chi nell'amministrazione oggi si annida per sabotare la rinascita dell'ordine pubblico repubblicano, come ai tempi di Milano, come ai tempi di Brescia, come ai tempi dell'*Italicus*, disponga sempre più di armi repressive e liberticide da usare anche all'interno della polizia, e non solo all'interno del paese, per impedire, appunto, una svolta, per mantenere il caos determinato dalla violenza delle istituzioni non meno che da altre esortazioni alla violenza e dall'assenza concreta di un'organizzazione democratica di strutture in questo momento fondamentali per la vita dello Stato.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, come avete inteso, l'onorevole Pannella propone di porre al primo punto dell'ordine del giorno il provvedimento concernente il riordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, e al secondo punto quelli concernenti la riforma sanitaria. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

*(È respinta).*

### Svolgimento di interrogazioni.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella degli onorevoli Servello, Tremaglia e Santagati, ai ministri delle finanze e del commercio con l'estero, « per conoscere quali accertamenti siano stati effettuati e quali provvedimenti siano stati adottati a proposito dell'esportazione illegale di valuta che taluni speculatori avrebbero escogitato ricorrendo al denaro dei nostri lavoratori all'estero, con particolare riferimento all'emigrazione in Svizzera » (3-02154).

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

**ERMINERO, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Va realisticamente sottolineato che i reparti della guardia di finanza incontrano notevoli difficoltà nell'attività di indagine e di ricerca diretta ad acquisire concreti elementi comprovanti l'esistenza di illeciti valutari a carico di alcune organizzazioni le quali, utilizzando le rimesse dei nostri emigranti, riescono ad assicurare con minimi rischi disponibilità in valuta all'estero a favore di operatori nazionali.

Il sistema di frode che viene posto in essere è in sostanza lo stesso di sempre: vengono avvicinati all'estero gli emigrati e li si persuade a non utilizzare i canali valutari ufficiali per le somme che intendono trasferire in Italia, con promessa di un cambio più vantaggioso. Si avvicinano in Italia le persone che hanno interesse ad esportare all'estero la valuta italiana e

si utilizza quest'ultima per pagare i familiari degli emigrati. L'azione fraudolenta viene infine conclusa accreditando sui conti esteri degli esportatori italiani le valute cedute dagli emigrati.

In tal modo le organizzazioni dei « cambisti » lucrano forti tangenti in Italia e all'estero, senza correre notevoli rischi, in quanto movimentano soltanto i conti, senza alcun trasferimento di valuta da un paese all'altro.

Il servizio di informazione attivato da tempo dalla guardia di finanza, soprattutto attraverso l'attività di speciali reparti addetti al servizio di prevenzione e repressione in materia valutaria, ha prodotto qualche risultato positivo. Di norma, però, gli ostacoli che si incontrano si presentano difficilmente superabili e raramente consentono di risalire agli organizzatori dell'illecito traffico.

Il motivo sta nel fatto che anche se in qualche caso si perviene ad individuare i familiari degli emigrati, questi in genere non sono in grado di fornire alcun elemento, avendo ricevuto le rimesse in contanti o a mezzo di vaglia postali da persone sconosciute.

I competenti servizi della guardia di finanza ed anche di altri organi ispettivi che operano in questo campo sono stati ad ogni modo ulteriormente sensibilizzati a svolgere un'azione più assidua e più incisiva, diretta a scoraggiare il consolidarsi di sistemi fraudolenti, dannosi per gli interessi nazionali e pregiudizievoli per il corretto svolgersi dei regolamenti valutari.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Servello ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**SERVELLO.** Io non so proprio come dichiararmi...

**PRESIDENTE.** Si astenga.

**SERVELLO.** Mi astengo dal dichiarare la mia soddisfazione o la insoddisfazione, ma qualcosa, signor Presidente, devo pur dirla, anche per non offendere la sua sensibilità, che è particolarmente acuta in materia formale.

PRESIDENTE. La ringrazio.

SERVELLO. Dicevo che non so se dichiararmi soddisfatto o insoddisfatto, perché l'onorevole sottosegretario ammette che vi sono illeciti valutari, che operano all'estero quasi dei professionisti di questo tipo di « cambismo »; ha spiegato come questa azione, che definisce fraudolenta, viene condotta e come questi fondi valutari vengono poi utilizzati dagli « operatori » — chiamiamoli così — i quali, d'altra parte, non correrebbero neppure notevoli rischi. Anche l'accertamento dei destinatari, cioè dei familiari degli emigrati, non darebbe luogo ad alcuna possibilità di individuare le fonti di questa azione fraudolenta.

Il sottosegretario ha poi parlato di qualche risultato ottenuto ed ha promesso un'azione più incisiva. Debbo confessare che, quanto sento queste aggettivazioni al futuro a proposito di un'« azione più incisiva », resto sempre perplesso e quindi non posso fare a meno di dichiarare la mia perplessità.

Ciò, però, signor Presidente, non mi esime dal dire e dal dichiarare che questo fenomeno è antico e che in passato — è vero — vi erano gravi difficoltà per giungere a questi accertamenti. Per altro, il fenomeno del profitto alle spalle degli emigrati, da parte di operatori di pochi scrupoli o di nessun scrupolo, risale ai primordi della emigrazione. Ne sono a conoscenza per i racconti dei miei avi (tutti emigrati), che hanno testimoniato come un fenomeno del genere abbia avuto inizio ai primordi della emigrazione. Oggi siamo di fronte, addirittura, a violazioni di legge; prima si trattava soltanto di profitti, conseguenti all'attività di strane forme di banche che sorgevano tra gli emigrati e ai margini di talune comunità. Oggi — dicevo — siamo al reato valutario, consumato quasi alla luce del sole! Voi lo sapete. Chiedete qualcosa alla Farnesina. In Svizzera — è a questo paese in maniera specifica che ho fatto riferimento — hanno addirittura operato delle società finanziarie che hanno acquisito questi mezzi valutari. Se n'è parlato largamente, anche su giornali di larga diffu-

sione; ritengo che ciò non sia sfuggito alla vigile ed incisiva attenzione del Ministero degli affari esteri e di quello delle finanze.

Da parte nostra sentiamo, dunque, la necessità di denunciare le condizioni in cui versano gli emigrati, indifesi di fronte agli speculatori. Non si ritengono protetti dalle leggi né dalle autorità del paese di origine. Vi è uno stato di cose, oltre che — soprattutto — psicologico, per cui l'emigrato è incline alle suggestioni degli operatori senza scrupoli.

Ora, su tale fenomeno, registrato — d'altronde — da quotidiani e settimanali (che hanno, appunto, parlato di tali manovre di accaparramento), la risposta del sottosegretario, in ordine ai risultati delle indagini in questione, è deludente. Siamo, in pratica, a zero. Queste società finanziarie, più o meno legittime, non sono state individuate o, se individuate, non sono state perseguite. Le cronache, anche recenti, che parlano di tali società finanziarie, operanti tra Italia e Svizzera, mi pare non siano state seguite neppure da un punto di vista penale.

In questa occasione desideriamo, dunque, denunciare tale piaga dell'emigrazione, che assume una particolare gravità per le responsabilità della politica generale del Governo, per le omissioni dello stesso, che riguardano anche — mi consenta di dirlo, onorevole sottosegretario — taluni atteggiamenti delle autorità consolari, che non sono molto inclini ad una certa azione di assistenza (non parlo sotto il profilo economico, ma morale, di protezione anche psicologica) nei confronti dei nostri emigrati. Detto fenomeno concerne non soltanto la Svizzera, ma anche la Germania. La situazione cui ho appena accennato, poi, delle nostre rappresentanze all'estero, è anche la conseguenza di una politica nefasta, condotta dalla Farnesina in materia di « lottizzazione » e di ripartizione del potere nel campo cosiddetto diplomatico, da parte dell'autorità di Governo e delle forze politiche che hanno appoggiato l'attuale e i precedenti Governi.

È in queste condizioni che la mia perplessità si traduce in una insoddisfazione, che non coinvolge la responsabilità dell'autorevole ma - in questo caso - « cireneo » rappresentante del Governo.

**PRESIDENTE.** Le seguenti interrogazioni, che trattano dello stesso argomento, saranno svolte congiuntamente:

Bellocchio e Bernardini, al ministro delle finanze, « per conoscere i motivi per i quali non si è provveduto all'applicazione dei nuovi meccanismi di calcolo dei contributi nazionali dovuti alla CEE, il che ha causato un danno al nostro paese di ben 147 miliardi di lire; quali urgenti iniziative s'intendono adottare per acclarare le responsabilità politiche ed amministrative che hanno reso possibile tale inadempienza » (3-02464);

Malagodi, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri del tesoro, delle finanze e degli affari esteri, « per sapere se corrispondono a verità le notizie di stampa secondo cui l'Italia, per il mancato approntamento degli strumenti necessari per l'applicazione dei nuovi meccanismi di calcolo del contributo nazionale dovuto alla CEE, debba versare nel 1978 un contributo superiore di 147 miliardi rispetto a quello che sarebbe derivato dall'applicazione dei nuovi meccanismi di calcolo. Per sapere, in caso affermativo, come un tale inadempimento si possa conciliare con l'esigenza, riconosciuta a tutti i livelli, di contenere la spesa pubblica e quali azioni il Governo intenda intraprendere per limitare, anche in parte, il danno per il nostro paese » (3-02563).

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

**ERMINERO, Sottosegretario di Stato per le finanze.** L'applicazione del nuovo meccanismo di calcolo dei contributi nazionali ha, come suo necessario presupposto, l'adeguamento delle legislazioni nazionali alle direttive del Consiglio delle Co-

munità europee, in materia di imposta sul valore aggiunto. Il nuovo meccanismo consiste, infatti, nella devoluzione alle Comunità di una quota di tale imposta. Alla fine del 1977, solo due paesi si sono dichiarati disposti ad applicare il nuovo meccanismo di calcolo e ciò si spiega con il fatto che solo nel maggio 1977 è stata emanata la sesta direttiva in materia di imposta sul valore aggiunto.

Per quanto concerne l'Italia, va sottolineato che uno schema di decreto, integrativo e correttivo delle disposizioni vigenti in materia d'imposta sul valore aggiunto, era già stato predisposto a cura del Ministero delle finanze. Il progetto non è stato tradotto in un testo definitivo per obiettive difficoltà di natura politica ed economica: l'adeguamento della legislazione italiana alle direttive comunitarie comporta la soppressione del regime speciale previsto per l'agricoltura ed altre radicali innovazioni, per le quali è parso necessario un maggior tempo di riflessione.

Essendo venuta meno la possibilità di applicare la nuova base di calcolo dei contributi nazionali, ha trovato applicazione la soluzione alternativa consistente nella contribuzione, da parte dei paesi membri, in ragione di una quota del prodotto nazionale lordo, calcolata con riferimento al triennio 1973-1975. Questa soluzione, già prescritta con un regolamento del Consiglio delle Comunità del 1970, nel regolamento del 19 dicembre 1977 è semplicemente ripetuta: un tentativo, fatto da parte italiana, di ottenere lo slittamento del periodo di riferimento ad un triennio più favorevole (1974-1976), non ha avuto successo per l'opposizione degli altri paesi.

Quanto all'entità del presunto maggior onere derivante all'Italia dall'applicazione del contributo con riferimento al prodotto nazionale lordo, preciso che la differenza risulterà probabilmente inferiore alla somma indicata dagli onorevoli interroganti; un computo esatto potrà farsi, però, solo quando sarà conosciuta - non prima del luglio 1979 - la quota dell'imposta sul valore aggiunto effettivamente dovuta dall'Italia, quale contributo comunitario.

PRESIDENTE. L'onorevole Bellocchio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BELLOCCHIO. Non posso dichiararmi soddisfatto, perché ritengo che, dal momento in cui a livello comunitario si era giunti all'elaborazione della terza direttiva CEE, cadeva — a mio parere — l'ultima barriera per il definitivo passaggio al sistema di finanziamento comunitario, mediante risorse proprie. Occorreva allora l'adeguamento alla nuova direttiva, da parte di almeno tre paesi membri.

Come il rappresentante del Governo sa, la Gran Bretagna ed il Belgio si sono subito adeguati a questa direttiva: la prima perché sul proprio contributo finanziario risparmiava l'equivalente di circa 20 miliardi di lire, il secondo perché ci rimetteva qualcosa, ma rispettava — lo sottolineo — gli obblighi morali derivanti dal fatto che Bruxelles è la capitale della Comunità. Mancava un terzo paese e ci si attendeva che fosse l'Italia, perché riteniamo che fosse il più interessato, sotto il profilo finanziario, ad adeguare la normativa IVA alla terza direttiva, e ad effettuare tutti gli adempimenti interni necessari a determinare il contributo alla Comunità sulla base dell'IVA, invece che sul prodotto lordo.

Bisogna dire che un anno di tempo non è servito a nulla: abbiamo oggi il risultato che il nostro paese, nonostante l'indeterminatezza della risposta del rappresentante del Governo, verserà quest'anno circa 148 miliardi in più di quanto avrebbe potuto pagare! Date le gravi condizioni della nostra bilancia dei pagamenti, è un lusso che il nostro paese non poteva e non può permettersi. La quota di contributo, calcolata sul prodotto nazionale, è del 13,39 per cento, mentre quella riferita all'IVA è solo del 10,5 per cento.

Tutto questo per negligenza, cui si aggiunge forse una deviata concezione del prestigio nazionale, secondo la quale lo si difende meglio ottemperando per ultimi agli obblighi imposti dall'appartenenza alla Comunità europea. Che questo motivo debba entrare nella spiegazione del regalo fatto dal Governo italiano appare quasi

necessario, perché è veramente difficile spiegare gli esasperati ritardi rispetto agli obblighi ed alle procedure comunitarie che ne caratterizzano da sempre la prassi.

La conseguenza è che il maggior esborso equivale a vanificare, per almeno tre anni, i vantaggi derivanti al nostro paese dall'aumento degli stanziamenti sia del fondo regionale, sia del pacchetto agricolo mediterraneo. In questo periodo di crisi, in cui si accentuano gli oneri posti dalla appartenenza alla Comunità, si è rinunciato, di fatto, ai pochi benefici faticosamente ottenuti per bilanciarli.

L'atteggiamento del nostro Governo fa sorgere il dubbio che gli interessi del paese non vengano adeguatamente tutelati, nel senso che il potere contrattuale di un paese è evidentemente diminuito se questo paese dimostra, come ha fatto il nostro nel caso di cui ci stiamo occupando, di poter fare così cospicui regali agli altri *partners* della Comunità.

Se a tutto ciò si aggiunge il primato negativo nell'utilizzazione degli stanziamenti comunitari, costretti sempre come siamo a chiedere proroghe per la presentazione dei progetti da finanziare sui fondi sociali e regionali, si deve concludere che abbiamo il più basso rapporto nella spesa comunitaria tra programmi ed impegni.

Di qui la nostra insoddisfazione, e la mia osservazione conclusiva che se non invertiamo la nostra prassi di governo nei confronti dei problemi europei rischiamo, anche sul piano puramente finanziario, di rimanere emarginati dai vantaggi dell'integrazione comunitaria. E per questi motivi, ripeto, che ci dichiariamo assolutamente insoddisfatti.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Magalodi non è presente, s'intende che abbia rinunciato alla replica per la sua interrogazione.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Bellocchio e Bernardini, al ministro delle finanze, « per sapere se sia a conoscenza del malcontento che regna fra i dipendenti statali degli uffici finanziari in conseguenza del proprio decreto del 4 agosto

1977, con il quale si sono determinati i criteri di attribuzione delle funzioni del personale degli aboliti uffici delle imposte di consumo; quali urgenti provvedimenti s'intendano adottare per evitare il crearsi di una "nuova giungla retributiva" nell'ambito dell'amministrazione finanziaria che altro scopo non avrebbe che quello di provocare ulteriori, profondi squilibri » (3-01864).

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

ERMINERO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il decreto ministeriale 4 agosto 1977 trova il suo fondamento nell'articolo 15 della legge 4 agosto 1975, n. 397, il quale fa obbligo al ministro delle finanze di determinare le funzioni da esplicare dal personale proveniente dai cessati uffici delle imposte di consumo, articolo di cui il decreto medesimo rappresenta una mera esecuzione ed attuazione sul piano amministrativo. Infatti la possibilità di assegnare le funzioni direttive o di concetto sulla base del solo titolo di studio prescritto per tali carriere, ovvero, alternativamente, sulla base delle analoghe mansioni esercitate negli uffici di provenienza, è stata espressamente sancita nel primo comma del citato articolo.

Il decreto ministeriale in questione non ha fatto altro che recepire e portare ad esecuzione quanto voluto dal Parlamento sotto quel particolare profilo. Il dettato legislativo, del resto, si armonizza con quella linea di tendenza — introdotta dall'articolo 13 della legge-delega per la riforma tributaria e continuata dal legislatore delegato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 — che vuole garantiti al personale in questione i diritti già acquisiti e le aspettative legittime.

L'attribuzione delle funzioni, come previsto dall'articolo 6 del decreto ministeriale, non comporta per altro alcun mutamento della posizione economica e giuridica di ciascun impiegato, quale risulta dall'iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento secondo i criteri prefissati negli

articoli 8 e 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972. Non si vede come tale decreto possa essere fonte di futura formazione di una ennesima « giungla retributiva », dal momento che esso non ha alcun riflesso, si ripete, sulle retribuzioni e sulle qualifiche, che rimangono attestate sulle posizioni già acquisite antecedentemente alla citata legge n. 397 dell'agosto 1975.

Non va sottovalutato, infine, che ai sensi della stessa legge n. 397 il conferimento delle funzioni in base al titolo di studio posseduto è previsto anche per il personale di ruolo dell'amministrazione finanziaria. È vero che con l'articolo 14 sono state poste più ampie limitazioni e restrizioni, ma è altrettanto vero che tale conferimento significa per gli impiegati di ruolo attribuzione di una più alta qualifica e di una maggiore retribuzione; effetti — questi — non conseguiti, come testè ricordato, dagli impiegati provenienti dai cessati uffici delle imposte di consumo.

Sostanzialmente, quindi, si può sostenere che dalla operatività della norma in questione non derivano particolari squilibri; ciò pur nella consapevolezza che esiste un problema originario, fatalmente conseguente all'inserimento nella pubblica amministrazione di una vasta categoria di lavoratori, che va ancor più approfondito per la ricerca di soluzioni sempre più valide ed armoniche.

PRESIDENTE. L'onorevole Bellocchio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BELLOCCHIO. Mi consenta, anche questa volta, il rappresentante del Governo di dichiarare che non posso ritenermi soddisfatto, anche se nelle pieghe della sua risposta si dice che la mia interrogazione ha qualche fondamento.

Dico che non sono soddisfatto perché, abolite le imposte di consumo, il personale dipendente da quegli uffici — come il rappresentante del Governo sa — è stato trasferito agli enti locali o presso l'amministrazione finanziaria con una collocazione ambigua sul piano giuridico e pratico, tale da pregiudicare la possibilità di

una sua concreta utilizzazione. Per superare, quindi, le condizioni di frustrazione e di disagio di questo personale era necessario — ritengo da tempo — dargli una precisa attribuzione di funzioni all'interno dell'amministrazione.

Invece, con il decreto del 4 agosto del ministro delle finanze, nel determinare i criteri di attribuzione delle funzioni, si sono create, a nostro avviso, le premesse per una situazione che di fatto risulta discriminatoria nei confronti dei dipendenti statali della stessa amministrazione e, quindi, oggettivamente — mi si consenta di affermarlo — esiste un diffuso malessere, una profonda insoddisfazione dei dipendenti statali, in quanto, nel valutare la precedente anzianità si riconosce con estrema larghezza al personale delle sopresse imposte di consumo l'attribuzione delle funzioni o in base a mansioni svolte in precedenti amministrazioni o in base al solo titolo di studio posseduto; adottando questo criterio, si è superato il dettato dell'articolo 15 della legge 4 agosto 1975, n. 397 (la cosiddetta legge Bartolomei), di cui il decreto ministeriale doveva costituire una semplice applicazione.

A nostro avviso, quindi, con questo decreto del ministro delle finanze si è operato in deroga alle normative sui limiti di organico vigenti per i dipendenti statali. Si sono create, da questo punto di vista, le premesse per quella che io ho chiamato una ennesima « giungla retributiva », provocando squilibri nella gestione della amministrazione finanziaria.

Per questi motivi, ribadisco la mia insoddisfazione.

**PRESIDENTE.** È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**Discussione dei disegni di legge: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1978, n. 54, concernente il rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia (2078);**

**Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta (approvato dal Senato) (1787); Modifiche alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, contenente norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta (2087).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1978, n. 54, concernente il rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia; Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta, già approvato dal Senato; Modifiche alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, contenente norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Come la Camera ricorda, sul primo provvedimento (disegno di legge n. 2078), la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente nella seduta del 6 aprile scorso, mentre per gli altri due provvedimenti le relazioni scritte sono state stampate e distribuite.

Dichiaro aperta la discussione congiunta sulle linee generali dei tre disegni di legge. Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Vernola, per svolgere la relazione orale sul disegno di legge n. 2078 e illustrare la relazione scritta sul disegno di legge n. 2087.

**VERNOLA, Relatore per i disegni di legge nn. 2078 e 2087.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, cercherò brevemente di illustrare il primo provvedimento, cioè quello concernente la conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1978, n. 54, partendo dalla constatazione che la scadenza dei consigli regionali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia, secondo le norme attualmente in vigore (poi vedremo che sarà proposta la modifica delle stesse), è fissata per il 5 e il 7 luglio del corrente anno. Conseguentemente, se i rinnovi dei consigli comunali e provinciali dovessero avvenire alla scadenza fissata per tutti gli altri comuni delle altre regioni d'Italia, e cioè il 14 maggio di

quest'anno, le popolazioni di quei comuni e di quelle province (giacché vi è anche il rinnovo dell'amministrazione provinciale di Gorizia) verrebbero chiamate a poco più di un mese di distanza ad esprimere per ben due volte il loro voto. E questo non rientra nella logica dell'accorpamento dei turni elettorali che è stata alla base della legge 3 gennaio 1978, n. 3, diretta ad evitare dispendio di spese, interruzione di attività e, comunque, i disagi che deriverebbero alle popolazioni dal frequente ricorso alle urne.

Si è pertanto ritenuto — presentando il decreto di cui si propone la conversione — di rinviare le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali nelle due regioni della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia alla stessa data in cui si procederà al rinnovo dei consigli regionali.

Devo aggiungere che, in merito all'articolo 1, la Commissione affari costituzionali ha accolto l'auspicio da me formulato in quella sede, sostenendo che, proprio per rientrare nella logica dell'accorpamento generale almeno annuale dei turni elettorali per le elezioni amministrative e politiche, si possa giungere, non solo per le due regioni a statuto speciale di cui si parla ma anche per tutte le altre regioni (sia a statuto speciale, sia a statuto ordinario), ad una modifica della norma in vigore, al fine di consentire l'anticipo dei rinnovi di tutti i consigli regionali per farli coincidere con il turno fissato, come dicevo, dalla legge 3 gennaio 1978, n. 3, per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali in tutto il paese.

Si è poi approfittato dell'occasione per inserire un articolo 2 diretto a regolamentare la coincidenza delle elezioni regionali con quelle comunali e provinciali: si tratta di norme estremamente opportune, in mancanza delle quali potrebbero sorgere difficoltà nella attuazione pratica di questo provvedimento.

In linea generale, non credo possano esservi dubbi circa l'effettiva urgenza che ha suggerito al Governo di adottare lo strumento del decreto-legge. E non intendo qui ripetere le argomentazioni già largamente esposte in occasione del dibattito

sulla legge n. 3 di quest'anno. Posso solo dire e ricordare che la lunga crisi di Governo e la lunga sospensione dell'attività ordinaria del Parlamento, nonché le conseguenze derivanti dalla stessa legge del 3 gennaio scorso, hanno, a mio avviso, imposto la scelta del decreto-legge.

Infine, signor Presidente, a nome del Comitato dei nove desidero presentare due emendamenti.

Il primo non pone certamente problemi, in quanto propone una modifica più che altro formale, all'articolo 2, primo comma, lettera a), dove si fa riferimento al primo comma dell'articolo 33 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223: evidentemente, i compilatori del decreto-legge non hanno tenuto conto del fatto che questo articolo 33 è stato sostituito dall'articolo 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39, che a nostro avviso sarebbe bene richiamare esplicitamente. Proponiamo pertanto di inserire, dopo le parole « articolo 33 del testo unico anzidetto », le parole « come sostituito dall'articolo 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39 ».

Oltre a questo emendamento di natura formale, ve ne è un altro, che desidero qui preannunciare ma che vorrei poter illustrare in un secondo momento, anche perché esso comporta conseguenze finanziarie sulle quali, fino a questo momento, il Governo non è stato in grado di esprimere il suo parere.

Si tratterebbe, comunque, di aggiungere un articolo 2-bis che recita: « I comuni e le province che effettueranno nell'anno 1978 elezioni dei rispettivi consigli hanno diritto per le relative spese al trasferimento a carico dello Stato, previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 3. A tali fini, dette spese possono essere inserite nel certificato approvato con decreto ministeriale del 24 marzo 1978, aggiungendo alla lettera f) un'apposita voce contraddistinta con il punto f-10) ».

In sostanza, se non fosse inserito questo articolo aggiuntivo, da considerarsi articolo 2-bis, i comuni, per gli effetti della legge di conversione del decreto-legge

Stammati n. 2, rischierebbero di trovarsi nella impossibilità di far fronte agli oneri finanziari conseguenti alle elezioni da espletarsi nel corso del 1978. Poiché, però, siamo privi del parere del Governo, proponiamo l'inserimento di questo articolo aggiuntivo solo ove ciò sia possibile. Se ciò non fosse possibile, studieremo nel Comitato dei nove soluzioni alternative. Potremmo pensare, ad esempio, ad un ordine del giorno che impegni il Governo alla soluzione del problema che abbiamo segnalato.

PRESIDENTE. Onorevole Vernola, ritengo che la Commissione debba senza dubbio ricercare le possibili intese con il Governo in ordine a questo articolo aggiuntivo. Ma, nel caso in cui quest'ultimo comporti nuove o maggiori spese, sarà necessario che la Commissione bilancio si pronunzi per valutarne le conseguenze finanziarie in modo che se l'articolo aggiuntivo sarà presentato dalla Commissione o dal Governo, non vi siano problemi per poterlo votare immediatamente. Lascio dunque la soluzione del problema alla loro responsabilità.

Ha facoltà di parlare il relatore per il disegno di legge n. 1787, onorevole Bassetti.

BASSETTI, *Relatore per il disegno di legge n. 1787*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, mi rimetto alla relazione scritta. Desidero soltanto richiamare una questione all'attenzione della Camera. L'articolo 61 del disegno di legge n. 1787 è identico all'articolo 5-bis del disegno di legge n. 2087.

La Commissione proporrà pertanto con apposito emendamento la soppressione dell'articolo 61, perché meramente ripetitivo di una norma recata da altro provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

DARIDA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Fioret. Ne ha facoltà.

FIORET. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, mi si permetta di esprimere, come deputato eletto nella circoscrizione interessata al disegno di legge n. 2078, il consenso pieno alla decisione adottata dal Governo di rinviare le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali del Friuli-Venezia Giulia, oltre che della Valle d'Aosta, al fine di consentire l'abbinamento con le elezioni di rinnovo dei consigli regionali, il cui quinquennio di carica scadrà nel luglio di quest'anno.

Alle motivazioni contenute nella relazione che accompagna il provvedimento, ribadite dal relatore e che concernono l'opportunità di risparmiare al corpo elettorale due chiamate alle urne a distanza di poco tempo e la convenienza di evitare un aggravio di spesa per lo svolgimento di elezioni separate, vorrei aggiungere la circostanza che il Friuli, dopo un inverno particolarmente inclemente, è impegnato ora nell'opera di ricostruzione e di ripresa delle attività economiche, ragione per cui sarebbe stato improvido sottoporre la popolazione ad una stasi di circa tre mesi, come conseguenza di una campagna elettorale concentrata in due tornate.

È atto di saggezza delle forze politiche fare in modo che le competizioni elettorali non si riducano a dei riti ripetitivi, ma rispondano piuttosto all'intima esigenza degli elettori di confrontarsi, con impegno e consapevolezza, su temi politici o amministrativi, senza creare quelle artificiose contrapposizioni che sono l'inevitabile effetto delle tensioni indotte dalla reiterazione di consultazioni elettorali a scadenze troppo ravvicinate.

Temi essenziali per l'avvenire del Friuli-Venezia Giulia sono stati di recente oggetto di dibattiti e di contrasti anche in sede parlamentare e la regione sta ora ricercando, con grande responsabilità, soluzioni che permettano di superare i dolorosi strascichi che le tormentate scelte

effettuate hanno prodotto nel tessuto sociale dell'intera zona.

L'aver concentrato perciò le prove elettorali in un'unica tornata, non solo agevola giudizi complessivi e meditati, ma rispecchia anche la volontà di gran parte dell'elettorato che è impegnato ad individuare, nella prossima consultazione, non un pretestuoso terreno di scontri emotivi, come ho detto, ma un'occasione concreta per dibattere gli aspetti fondamentali di un assetto di convivenza civile che non potrà non avere incidenza negli anni a venire.

Ho voluto, signor Presidente, onorevoli colleghi, svolgere queste brevi considerazioni in appoggio alla iniziativa del Governo di rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali del Friuli-Venezia Giulia, per sottolineare che, al di là di ragioni pratiche e di opportunità, esistono anche ragioni di sostanza che inducono a considerare la determinazione governativa come un contributo positivo per dare alle popolazioni del Friuli-Venezia Giulia la possibilità di esprimere il loro giudizio politico con quella serenità che i problemi che stanno innanzi esigono. Grazie signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare lo onorevole Scovacicchi. Ne ha facoltà.

**SCOVACRICCHI.** Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, l'opportunità dell'emanazione del decreto-legge 15 marzo 1978, n. 54, di cui si chiede la conversione, non ha bisogno di sottolineature e di argomentazioni in quanto essa emerge lucidamente da ragioni di economia temporale e finanziaria, data anche la ravvicinata distanza delle consultazioni comunali, provinciali e regionali che con questo provvedimento si intendono accorpare. Il discorso vale per ambedue le regioni, ma per il Friuli-Venezia Giulia è rigorosamente imposto da particolari circostanze, ben note a questa Assemblea e così bene illustrate poc'anzi dal collega Fioret.

Questa nostra sfortunata regione è ora impegnata in un gigantesco lavoro di riparazione e di ricostruzione, avviato con le leggi nazionali, soprattutto con la legge n. 546 dello scorso anno, e con le diverse leggi regionali varate in questo travagliato biennio.

Il Friuli sta dando una dimostrazione di capacità legislativa, che indubbiamente costituisce un precedente esemplare, anche se speriamo che non debba mai essere ricalcato. La regione, in altre parole, dopo aver utilizzato il meglio delle esperienze legislative precedenti, soprattutto quelle relative al Belice, ha dato corpo, attraverso lunghe e meditate consultazioni nell'ambito di tutte le sue componenti politiche e socio-economiche, nonché attraverso numerosi dibattiti aperti, nei quali sono state soppesate e spesso recepite le voci più umili e pur mature dei suoi abitanti, ad una originale vicenda normativa, articolata e forse laboriosa, perché ispirata dalla necessità di un rigoroso controllo della spesa pubblica che non creasse inceppi burocratici nella molteplice varietà delle situazioni e degli interessi particolari, ma solida nella struttura, ampia nelle valenze e tale da consentire soluzioni stabili - se non immediate - ad un dramma che ha sfigurato la stessa identità materiale e spirituale delle sue popolazioni.

Per non frenare la necessaria attività di cittadini, enti locali e partiti, coinvolti nei numerosi adempimenti previsti dalle leggi sulla ricostruzione, per il Friuli - come ho detto all'inizio - si impone e si giustifica in modo del tutto particolare il provvedimento al nostro esame, al quale i socialdemocratici danno il loro pieno consenso.

Mi consenta, poi, signor Presidente, che, in questa discussione che vede congiunti più disegni di legge, io tratti brevemente anche del parco nazionale del Gran Paradiso (riferendomi al disegno di legge n. 1787) per dire che appropriate appaiono la soppressione dell'articolo 6 e le motivazioni che l'accompagnano, ricordate dal relatore Bassetti nella sua rela-

zione scritta. E ciò a prescindere dal tipo di soluzione che potrà essere adottata in futuro, anche se spero che sia approvato il testo predisposto dalla Commissione. Questo è un problema che va rinviato alla sede opportuna, con un richiamo al secondo comma dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, che recita testualmente: « Per quanto riguarda i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato esistenti, la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti tra Stato, regioni e comunità montane, ferma restando l'unitarietà dei parchi e riserve, saranno definite con legge della Repubblica entro il 31 dicembre 1979 ».

Si impone, pertanto, pur nell'esigenza di procedere ad una sollecita approvazione della legge (che riscontrerà con questo emendamento soppressivo un'immane, ma giusta, battuta d'arresto), un momento di riflessione, in attesa della disciplina-quadro che ci consentirà di esaminare il problema in un contesto più ampio, per non arrivare precipitosamente a codificare errori o illogiche differenze che sarebbe poi difficile correggere, tenendo altresì conto della giusta dimensione in cui inscrivere una legge-quadro, visto che anche il parco dello Stelvio è stato già regolamentato da un decreto del Presidente della Repubblica. Ma a monte di queste considerazioni ve n'è una pregiudiziale, che nasce dall'esigenza di non sottrarre al Parlamento la legittima facoltà di decidere su di un bene che interessa tutta la comunità nazionale. In questo ci sentiamo di sottoscrivere appieno le proposizioni che l'onorevole Labriola ha illustrato in Commissione affari costituzionali, nella quale non abbiamo espresso se non con il voto questo nostro atteggiamento.

Debbo anche dire che le assicurazioni forniteci dal ministro Morlino, secondo cui una qualsiasi nostra decisione in proposito non influirà sul comportamento di altre regioni a statuto speciale, per le diverse garanzie procedurali in ordine alla definizione delle norme di attuazione de-

gli statuti (assicurazioni che, d'altra parte, discendono dalla ovvia, incontrovertibile logica della scienza giuridica), ci danno la tranquillità di sostenere il provvedimento nella sua globalità e in particolare la tesi della soppressione dell'articolo 6, senza per altro - almeno per quanto ci riguarda - anticipare una soluzione rigida e, in ogni caso, senza stolte velleità di contrapposizione tra regione e Stato, anche se in altra sede possono essere state adombrate responsabilità a carico della giunta valdostana per quanto attiene al degrado del territorio compreso nel parco del Gran Paradiso. Tali responsabilità vanno onestamente estese ad altri centri decisionali, Stato compreso.

Per questi motivi, signor Presidente, i socialdemocratici daranno il loro voto favorevole al provvedimento in esame.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare lo onorevole Millet. Ne ha facoltà.

**MILLET.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'approvazione del disegno di legge sulle « Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta », che oggi siamo chiamati a dare, non sarà ancora quella definitiva, nonostante che il provvedimento sia già stato approvato dal Senato. Ciò è dovuto ad una decisione presa a maggioranza, della Commissione affari costituzionali per lo stralcio dell'articolo 6, relativo al Parco nazionale del Gran Paradiso. Questo rende necessario un ritorno del provvedimento nell'altro ramo del Parlamento; e l'ulteriore ritardo sottolinea, per l'ennesima volta, le difficoltà esistenti, perché la regione Valle d'Aosta possa vedere attuato, almeno nella sua gran parte, il proprio statuto speciale.

L'attesa di questa acquisizione dei poteri costituzionali da parte della regione Valle d'Aosta inizia dal 26 febbraio 1948, cioè da oltre trent'anni, per cui si rende necessaria una decisione urgente. Non si può non sottolineare la posizione contraddittoria della DC, del PSI, del PRI e del PLI, che al Senato non hanno sollevato nessuna obiezione sull'articolo relativo al parco nazionale del Gran Paradiso, ed an-

che al consiglio regionale valdostano, insieme con il PCI, espressero più volte la richiesta che la Camera votasse lo stesso testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Questa urgenza non può impedire di sottolineare i limiti del testo governativo, anche se migliorato al Senato, nell'attuare i diritti costituzionali previsti dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4 per la regione Valle d'Aosta. Lo stralcio dell'articolo 6 lo rende ancora incompleto perché lascia aperto un problema delicato come quello della tutela in materia di fauna e flora e di tutela del paesaggio su tutto il territorio della Valle d'Aosta.

Al di là di queste osservazioni, il disegno di legge permette alla regione Valle d'Aosta di acquisire immediatamente i poteri che le regioni a statuto ordinario hanno ottenuto con i decreti del 1972 (e in parte con il decreto n. 616 del 1977, in attuazione della legge n. 382). È altrettanto necessario precisare, che l'attuale provvedimento e i futuri o il futuro decreto del Governo non daranno alla Valle d'Aosta molto di più di quello che già hanno avuto le regioni a statuto ordinario.

Con l'approvazione di questo disegno di legge si pone parzialmente fine, dopo trent'anni, ad un danno verso una regione a statuto speciale, e ciò poteva e doveva essere evitato, e, quindi, si sta solo riparando ad una situazione di ingiustizia che si era determinata per precise ragioni politiche.

La regione Valle d'Aosta, fino al 1963, aveva seguito una strada diversa, cioè quella che l'esercizio delle funzioni costituzionali venissero acquisite attraverso una immediata e diretta assunzione di responsabilità amministrative sulla base della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4. Infatti con leggi regionali la regione Valle d'Aosta acquisì direttamente, certi poteri come quelli in materia di miniere.

Nel 1963 una sentenza della Corte costituzionale sulla legge regionale relativa alla tutela del paesaggio, bloccò questo diverso modo di attuare lo statuto speciale. Da osservare che detta sentenza coincise

sia con uno dei periodi più difficili della battaglia per la realizzazione del decentramento amministrativo previsto dalla Costituzione sia con il cambiamento della maggioranza regionale, in quanto, per la prima volta, il PCI entrava in un esecutivo regionale.

Questo ritardo trentennale avrebbe dovuto impegnare tutte le forze politiche ad una maggiore sensibilità nell'affrontare il provvedimento in discussione. Invece, in sede di Commissione affari costituzionali, di fronte alla proposta di sopprimere un ente di gestione, che sarebbe stato sostituito da un consorzio paritetico tra Stato e regione, si è ricorso a tutti i mezzi di propaganda possibili: facendo processi alle intenzioni della regione Valle d'Aosta o dando false interpretazioni del testo dell'articolo 6, secondo certi interessi di parte e non nell'interesse del parco stesso. Siamo tutti d'accordo che la gestione unitaria del parco nazionale del Gran Paradiso va difesa, come veniva appunto garantito dall'articolo 6.

È necessario ribadire che, se oggi si approverà questo disegno di legge, ciò costituirà uno dei risultati di trent'anni di lotta per uno Stato decentrato, così come è previsto dalla Costituzione. A questa lotta hanno partecipato e partecipano diverse forze politiche, e tra esse hanno dato un notevole contributo il partito comunista italiano, il movimento sindacale e tutta la popolazione sensibile a tali problemi. Questo movimento articolato di lotta per il decentramento ha obbligato le forze delle maggioranze governative a prendere atto di queste volontà e quindi istituire le regioni a statuto ordinario nel 1970, ad emanare i decreti del 1972, ad approvare la legge n. 382 nel 1975 e il suo relativo decreto attuativo nel 1977. Perciò si deve sottolineare, con forza, lo stretto legame che esiste in questa lotta tra le regioni a statuto speciale e quelle a statuto ordinario, in quanto la lotta per il decentramento è un processo unico che deve avanzare nel suo insieme, anche se si deve tener conto delle peculiarità che esistono nel suo interno, quale condizione determinante se si vuole sconfiggere le re-

sistenze che ancora esistono sulla strada dell'attuazione dei principi scritti nella Costituzione e che hanno come obiettivo uno Stato decentrato e non il mantenimento del vecchio Stato centralizzato.

Non a caso nella Commissione affari costituzionali, in occasione della discussione di questo provvedimento, prendendo a pretesto la questione del parco nazionale del Gran Paradiso, si è anche sentita la campana antiregionalista; vedendo nelle regioni l'elemento distruttore, incapace di gestire patrimoni di interesse nazionale. Quindi lo stralcio dell'articolo 6 va oltre al semplice rinvio della questione del parco, dimostrando così, ancora una volta, quante resistenze esistono sulla via di un reale e concreto decentramento amministrativo.

Nessuno tra quelli che erano contrari allo stralcio dell'articolo 6 voleva un così grande patrimonio naturale e culturale, qual è il parco nazionale del Gran Paradiso sia a livello nazionale sia a quello internazionale; anzi, la regione Valle d'Aosta è impegnata in iniziative concrete: come, ad esempio, l'impegno a mantenere in efficienza il giardino alpino di « Paradisia » a Cogne, senza il quale detto giardino alpino non potrebbe funzionare l'impegno espresso dai diversi ordini del giorno approvati al consiglio regionale in difesa del parco stesso. Ma di questo non si è voluto tenerne conto, per cercare una giusta soluzione che tenesse presente: da una parte i diritti costituzionali della regione Valle d'Aosta, in materia di tutela della fauna e flora e di tutela del paesaggio e dall'altra parte le giuste e necessarie salvaguardie in difesa del parco. Ciò era possibile, in quanto esse non sono in contraddizione tra di loro. Di fatto si è voluto tenere aperto un ulteriore capitolo, ma soprattutto si è creata una gravissima ingiustizia da parte del Parlamento verso la Valle d'Aosta rispetto all'atteggiamento tenuto ad esempio nei confronti del Trentino-Alto Adige. Tutte e due regioni a statuto speciale, ad una si è riconosciuto un diritto all'altra lo si è negato. Queste decisioni non aiutano, anzi aggravano le già

esistenti difficoltà nella ricerca di un giusto rapporto tra Parlamento e regioni. Inoltre, danno un'arma in mano a coloro che hanno nel loro interesse politico lo obiettivo di indebolire le istituzioni e creare qualunquismo e sfiducia nella popolazione.

La democrazia cristiana, il partito socialista, il partito repubblicano e il partito liberale con la approvazione dello stralcio dell'articolo 6 in Commissione non hanno di certo contribuito a dare una soluzione stabile e duratura per la difesa del parco; anzi hanno contribuito ad aggravare la situazione, in quanto esistono problemi aperti, che non si possono continuare ad ignorare o far finta che non esistano, e ai quali si dovrà trovare una giusta soluzione e in tempi molto rapidi; invece lo stralcio rinvia ancora nel tempo una loro giusta e necessaria soluzione.

In ogni modo, il Governo si deve impegnare in modo serio e concreto, (e non seguendo l'esempio dato nella discussione dell'articolo 6, particolarmente con l'atteggiamento contraddittorio del Ministro Marcora), per la soluzione del problema dei parchi nazionali, nella quale non si dovrà e si potrà ignorare i diritti costituzionali che spettano alla regione Valle di Aosta in materia di tutela della fauna e flora e di tutela del paesaggio e la decisione già presa a suo tempo nel caso della regione Trentino-Alto Adige.

Nonostante queste osservazioni e critiche all'attuale testo del disegno di legge, è necessario che la Camera dia un voto favorevole ad esso, in modo che anche la regione Valle d'Aosta possa almeno acquisire quello che le regioni a statuto ordinario hanno già avuto.

Nel concludere, vorrei sottolineare la necessità che le forze politiche, che esprimeranno un voto favorevole sul provvedimento in esame, si impegnino ad approvare, in modo definitivo e nel tempo più breve, questo disegno di legge anche al Senato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cerquetti. Ne ha facoltà.

CERQUETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, desidero precisare la posizione del gruppo di Costituente di destra-democrazia nazionale in ordine ai disegni di legge in discussione. Il decreto-legge costituisce uno di quegli strumenti giuridici di cui il Governo ha facoltà di avvalersi in casi di necessità e di urgenza. Noi siamo contrari all'eccessivo ricorso a tale strumento giuridico, ma riteniamo che l'emanazione del decreto-legge oggi in esame sia giustificata da motivi tali che ci inducono ad esprimere un parere favorevole.

Ci troviamo, infatti, di fronte a due stati di necessità: il primo deriva dal fatto che è ovvio che debbano essere accorpate tutti i momenti elettorali del nostro paese, specialmente in un periodo come quello attuale; il secondo è costituito dalla situazione particolare in cui il decreto-legge viene emanato, una situazione di profondo disagio e pericolo, quasi di stato di assedio in cui il nostro paese vive, e dal quale deriva la necessità di un intervento immediato. Siamo pertanto favorevoli al disegno di legge n. 2078, di conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1978, n. 54.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 1787, e in particolare per la parte relativa all'articolo 6 che si riferisce al parco del Gran Paradiso, siamo favorevoli all'orientamento assunto dalla Commissione ed agli emendamenti da essa accolti. A nostro avviso, era necessario stabilire una normativa definitiva concernente il parco in questione.

Voteremo pertanto a favore del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione; desideriamo tuttavia che la Camera tenga presenti le perplessità espresse da altri colleghi.

Siamo altresì favorevoli all'approvazione del disegno di legge n. 2087, che tende ad uniformare un indirizzo di ordine generale che si può applicare a situazioni particolari.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

LABRIOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, il mio intervento ha anche valore di dichiarazione di voto. Noi, infatti, voteremo a favore dei provvedimenti in esame. Tuttavia sarà consentito al gruppo socialista sottolineare alcune valutazioni particolari in ordine ai diversi provvedimenti, tenuto conto anche dell'estrema correttezza delle relazioni dei colleghi Vernola e Bassetti, e di alcuni spunti polemici inopportuni che abbiamo registrato nel corso del dibattito e che, a mio avviso, meritano una risposta amichevole, ma ferma, da parte di un gruppo regionalista com'è quello socialista.

Cercherò anche di dimostrare che — in buona fede, naturalmente — appare più regionalista chi, per la verità, è stato molto poco accorto nel tutelare gli interessi della regione.

Per quanto riguarda il decreto-legge n. 54, non possiamo condividere la sola motivazione ammissibile all'uso della decretazione d'urgenza, che è quella presentata con molta abilità dal collega Vernola, perché il Governo conosceva fin dall'autunno scorso — da quando, cioè, la Camera, in un travagliato dibattito, finì con l'acconsentire ad una concezione sperimentale dell'accorpamento elettorale — la utilità e l'opportunità di procedere allo stesso modo per quanto riguarda la Valle d'Aosta. È quindi fuori di luogo richiamarsi alla crisi di Governo come all'elemento di giustificazione materiale per la adozione del decreto-legge.

In realtà, signor Presidente, dobbiamo sottolineare ancora una volta il nostro fermo dissenso sull'adozione di questo strumento per regolare la materia elettorale. Questa volta il nostro dissenso è ancora più fermo, perché ancora più grave è la immotivata presentazione del provvedimento da parte del Governo, il quale, torno a ripeterlo, conosceva tutte le condizioni di fatto e normative che avrebbero, fin dall'autunno, suggerito l'adozione del provvedimento che questa sera la Camera convertirà in legge.

Devo altresì affermare che approviamo le modifiche suggerite dal relatore, a nome

del Comitato dei nove, ma vogliamo sottolineare una perplessità, che vogliamo soprattutto segnalare ai più gelosi custodi dei valori regionali, che questa sera sono stati ascoltati in quest'aula.

All'articolo 1, al primo comma, del decreto-legge — ciò è sfuggito a qualche collega — si fa riferimento alla coeva scadenza elettorale, non separatamente ma congiuntamente, della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia. È un modo equivoco di dire quale sia il tipo di normalizzazione temporale delle scadenze elettorali che deve essere fatto. Una regione a statuto speciale, se noi vogliamo essere coerenti con le nostre proclamazioni regionalistiche, deve rivendicare la propria autonomia anche per questo problema. L'unico riferimento ammissibile, quindi, per la scadenza elettorale delle assemblee democratiche di una regione a statuto speciale, è costituito dalla stessa regione a statuto speciale. Una valutazione normativa complessiva e contestuale della situazione delle regioni a statuto speciale infrange in modo non irrilevante il principio della autonomia, soprattutto di quella speciale.

Noi sappiamo, infatti, che l'autonomia speciale anche se ha una natura istituzionale uniforme, ha però motivazioni profondamente diverse, perché legate a condizioni storiche, ambientali, sociali e politiche. Questa preoccupazione — e lo diciamo perché ciò resti acquisito nel dibattito — avrebbe dovuto utilmente emergere prima ancora che la Camera avesse di fronte il disegno di legge di conversione del decreto-legge.

Circa il disegno di legge concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta, devo dire che noi socialisti, proprio perché siamo un partito regionalista, salutiamo con soddisfazione l'attuazione di un impegno costituzionale anche se, per la verità, trent'anni dopo l'inizio dell'obbligo politico-costituzionale del suo adempimento. Non lo ignoriamo, anche se nel nostro breve intervento non vogliamo fare alcuna concessione alla demagogia, soprattutto perché questa, parlando della Valle d'Aosta — e quindi alla soglia delle elezioni — ha la

« corda troppo scoperta » e mostra scarsa consistenza intellettuale. Ciò nonostante dobbiamo dire che se vi è stata una responsabilità — e naturalmente c'è stata — nel non avere saputo affrontare nel dovuto modo le difficoltà che si frapponevano all'attuazione dello statuto speciale, questa non dovrà essere certamente addebitata al partito socialista, ingenerosamente accomunato nell'accusa di antiregionalismo durante questo dibattito, ma ad altre forze politiche.

Dicevo che salutiamo con soddisfazione e con compiacimento il completamento di una parte ancora non applicata del disegno regionale; devo anzi dire che non siamo d'accordo con il giudizio un po' sufficiente che è stato dato di questa attuazione. A noi sembra, invece, che si tratti di una attuazione abbastanza completa ed idonea, tanto che ha riscosso, almeno fino a questo momento, larghe intese fra le forze democratiche all'interno della Valle d'Aosta.

Un'ultima considerazione, signor Presidente, mi sia consentita circa la soppressione dell'articolo 6. Ripeteremo, con estrema sintesi, le considerazioni svolte in sede di Commissione affari costituzionali.

Abbiamo convenuto sulla giustizia, sulla opportunità di sopprimere l'articolo 6, senza prendere posizione, senza anticipare le soluzioni di merito che saranno date per la disciplina dei parchi nazionali, ma per affermare un principio di merito che appare a noi giusto, ovvio, naturale: che la questione in argomento, cioè, riguardante beni naturali e di carattere sociale, il cui godimento è complessivo, siano regolate in modo uniforme. Poiché non abbiamo anticipato e non anticipiamo il tipo di soluzione di merito che pensiamo di dover proporre per tale questione, ci lasciano indifferenti le accuse di scarso regionalismo. Probabilmente, se le tesi del partito socialista — antico partito regionalista — avranno largo spazio, tutta la disciplina relativa ai parchi nazionali prevederà una larga presenza dell'autorità politica regionale, insieme con altre autorità legate a motivi storici e culturali, che hanno un peso nell'opinione pubblica nazionale, che

hanno meriti che in un'aula parlamentare non possono essere ignorati, che dovranno essere chiamate a concorrere alla elaborazione e alla definizione della disciplina complessiva.

Naturalmente, anche noi condividiamo ciò che ha detto il collega Millet, in ordine alle perplessità — anzi, al netto dissenso — sul comportamento del Governo su tale questione. Non solo e non tanto per le due opinioni espresse — una direttamente, l'altra riportata in lettura — del Governo, in sede di Commissione affari costituzionali, ma perché vi è un ritardo che, probabilmente, cospira a rendere meno agevole la comprensione dello stralcio dell'articolo 6, soprattutto in un'atmosfera poco serena come rischia sempre di essere un'atmosfera pre-elettorale.

Comunque, per quanto riguarda i socialisti — ma presumo che ciò lo sia anche per i partiti che hanno condiviso lo stralcio dell'articolo 6 — è certo che tutto ciò non significa volontà restrittiva rispetto alle esigenze di gestione e di autogoverno locali, ma la volontà di applicare un metodo complessivo, generale, uniforme, comune per tutte le situazioni che si vengono a trovare nelle stesse condizioni del Parco in argomento.

Prima di concludere, vorrei aggiungere una piccola chiosa sull'articolo 6. Siamo sicuri che l'articolo in questione, nell'attuale stesura, avrebbe obbedito alle esigenze dell'autogoverno regionale? Siamo certi noi che quella tale legge tanto richiamata — e per noi essenziale — cioè la legge costituzionale che garantisce dignità politica ed istituzionale allo statuto valdostano, sia realizzata in pieno dall'articolo 6? Ho molti dubbi. Basterebbe scorre rapidamente tale articolo, basterebbe considerare il comma primo dello stesso, nel quale si parla di un consorzio tra Stato e Valle d'Aosta, per la gestione del parco nazionale del Gran Paradiso, senza definire le parti dell'una e dell'altra entità, che concorrono a formare il consorzio (quindi, già partendo da una scarsa sottolineatura dell'autonomia e dei diritti della regione), basterebbe considerare il comma quarto dell'articolo in argomento,

che introduce una consultazione obbligatoria dello Stato da parte della regione (non definita, non precisata, non chiarita; in questa formulazione, l'autonomia regionale della Val d'Aosta quale effettiva garanzia ottiene?), basterebbe considerare i vincoli impliciti contenuti nel penultimo comma dell'articolo 6, vincoli che rappresentano altrettante limitazioni sostanziali alla possibilità di autogestione regionali del parco nazionale. Detti vincoli, nella disciplina uniforme verso la quale ci orientiamo, non saranno ammessi in questo modo pericolosamente generico, colleghi regionalisti, così come invece previsto nell'ultimo comma dell'articolo 6. Perciò, lungi da noi l'idea di fare una specie di parte di *Freishück* nel dibattito sull'attuazione dello statuto speciale della Val d'Aosta, riteniamo che quello conseguito sia un risultato positivo, meritevole dell'approvazione dell'Assemblea; pensiamo che lo stralcio dell'articolo 6 corrisponda ad importanti ragioni culturali che certo questa regione, dalle antichissime tradizioni culturali, non ignora; sarà questa l'occasione in cui si conferma una più seria garanzia per i poteri e le responsabilità di una regione a statuto speciale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, la proposta di rinvio riceve anche da parte nostra un sostanziale consenso, del resto già dimostrato nel corso della discussione presso la Commissione affari costituzionali. Il considerato rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e comunali in Valle d'Aosta è motivato sufficientemente, a differenza di precedenti rinvii che tendevano a differire di non pochi mesi analoghe elezioni.

Ribadisco dunque in Assemblea le considerazioni che mi sono permesso di formulare, con una brevissima dichiarazione, in seno alla Commissione succitata. Anche qui non mi dilungherò, perché le giustificazioni al rinvio richiesto trovano consenziente, lo ripeto, anche la nostra parte.

Il nostro gruppo darà voto favorevole all'auspicato rinvio delle elezioni valdostane.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione congiunta sulle linee generali dei disegni di legge nn. 2078, 1787, 2087.

Ha facoltà di replicare il relatore per i disegni di legge nn. 2078 e 2087, onorevole Vernola.

VERNOLA, *Relatore per i disegni di legge nn. 2078 e 2087*. Signor Presidente, non credo di dover aggiungere nulla a quanto affermato in precedenza: il consenso è praticamente generale ed unanime sul disegno di legge di conversione. Circa la proposta, lasciata in sospeso, relativa ad un articolo aggiuntivo *2-bis*, il Comitato dei nove ritiene di trasferirne il contenuto in un ordine del giorno inteso ad impegnare il Governo a valutare attentamente le difficoltà per porvi rimedio; i mezzi tecnici saranno scelti dal Governo. Ove si ritenesse inevitabile emanare un separato provvedimento legislativo, il Governo dovrebbe presentarne uno, da approvare con la massima rapidità. Questo è il contenuto dell'ordine del giorno. Concludendo, raccomando alla Camera l'approvazione dei disegni di legge nn. 2078 e 2087.

PRESIDENTE. Il relatore per il disegno di legge n. 1787, onorevole Bassetti, ha facoltà di replicare.

BASSETTI, *Relatore per il disegno di legge n. 1787*. Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che da parte del gruppo radicale è pervenuta richiesta di scrutinio segreto per tutte le votazioni relative ai disegni di legge nn. 1787 e 2087. Poiché le votazioni avverranno mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti, previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

FRANCHI. Ma allora bisognerebbe sconvocare le Commissioni!

PRESIDENTE. Faremo tutto: lo abbiamo annunciato all'inizio. Adesso stiamo ancora parlandone.

Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

DARIDA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto riguarda il disegno di legge numero 2078, il Governo è favorevole all'emendamento che reca una precisazione alla lettera *a*), primo comma, dell'articolo 2; accetta, altresì, l'ordine del giorno in cui è stato trasfuso il contenuto dell'emendamento precedentemente annunciato dal relatore.

Concordo con le conclusioni del relatore, onorevole Bassetti, per quanto riguarda il disegno di legge n. 1787: circa la soppressione dell'articolo 6, il Governo si rimette all'Assemblea, mentre è favorevole alla soppressione dell'articolo 61.

Anche per quanto riguarda il disegno di legge n. 2087, il Governo concorda con quanto affermato dal relatore, onorevole Vernola, e non ha obiezioni da fare.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge n. 2078, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

MORINI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 15 marzo 1978, n. 54, concernente il rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia ».

PRESIDENTE. A questo articolo unico non sono stati presentati emendamenti.

Ricordo che il relatore ha proposto di aggiungere all'articolo 2, lettera *a*), le parole « come sostituito dall'articolo 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39 ».

Poiché ciò comporta una modifica di carattere puramente formale, ritengo che a questa possa farsi luogo in sede di

coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

È stato presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

MORINI, *Segretario*, legge:

La Camera,

al termine della discussione del disegno di legge n. 2078, rilevato che i comuni e le province che effettueranno nell'anno 1978 le elezioni dei rispettivi consigli possono trovarsi nella impossibilità di finanziare con mezzi ordinari le relative spese per gli effetti della legge 27 febbraio 1978, n. 3 di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946,

impegna il Governo

a predisporre ogni provvedimento per ovviare all'inconveniente sopra indicato prevedendo il trasferimento a carico dello Stato della spesa stessa.

9/2078/1 DE POI, LABRIOLA, COLONNA.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo ordine del giorno?

DARIDA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accetta l'ordine del giorno, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dopo la dichiarazione del Governo, i proponenti insistono per la votazione dell'ordine del giorno?

DE POI. Non insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il disegno di legge n. 2078, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1787, nel testo della Commissione.

Ricordo che a questi articoli non sono stati presentati emendamenti, ad eccezione della soppressione dell'articolo 61 proposta dalla Commissione e accettata dal Governo.

Si dia lettura dell'articolo 1.

MORINI, *Segretario*, legge:

« Ferme restando le funzioni amministrative finora esercitate dalla regione Valle d'Aosta, sono estese alla regione medesima con le integrazioni e le deroghe di cui agli articoli seguenti, relativamente al suo territorio, le disposizioni di trasferimento delle funzioni amministrative statali contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 15 gennaio 1972, nn. 7, 8, 9, 10 e 11, ivi comprese, in particolare, quelle in materia di cave e torbiere, di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere e), f), g) del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2 ».

ARMELLA. Chiedo di parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è stato or ora ricordato che la Corte costituzionale ha dichiarato che la norma contenuta nella disposizione transitoria VIII della Costituzione vale anche per la Valle d'Aosta. Ritengo che questo sia sufficiente per chiarire la ragione di questo articolo, che tende a rendere valide anche per la Valle d'Aosta le norme che furono emanate per consentire di legiferare alle regioni a statuto ordinario.

Il ritardo che indubbiamente si è verificato non è stato dovuto tanto ad un atteggiamento o ad un comportamento del Governo, quanto ad una valutazione di tutte le forze politiche, di tutti i gruppi, in relazione alla possibilità della Valle d'Aosta di iniziare la sua attività legiferante.

Il richiamo al decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1972 impone una attenzione particolare a quelle che sono le competenze proprie delle regioni a statuto ordinario e a quelle che

sono le competenze della regione Valle d'Aosta. A nostro avviso, infatti, si deve rilevare che, quando nello statuto della regione Valle d'Aosta si dà la potestà alla stessa di legiferare in materia di flora e di fauna, non si deve perciò pervenire ad interpretare questa norma come una possibilità di legiferare sui parchi nazionali.

Questa tesi è apparsa all'ultimo momento, mentre in precedenza non era presa in considerazione, tanto che anche in Piemonte e in Valle d'Aosta si è data attuazione all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, emesso in adempimento della legge n. 382 del 1975. Si tratta dell'articolo che, in attuazione del trasferimento dei poteri alle regioni, fa riferimento ai parchi nazionali. È necessario, quindi, sottolineare e ribadire che, con una interpretazione rigorosa, esatta e soprattutto corretta nell'interesse generale, occorre operare una chiara distinzione tra i parchi nazionali e i parchi e le riserve naturali di interesse regionale.

Un consiglio regionale, come quello del Piemonte, certamente sollecito alla tutela degli interessi della regione, ha ripetutamente chiarito e ribadito — richiamando su ciò l'attenzione della Commissione affari costituzionali e del Parlamento — l'esigenza che questa distinzione vi fosse. Soprattutto, per quanto concerne il parco del Gran Paradiso, ha ribadito la necessità che si operasse perché non fosse pregiudicata l'unità ambientale e territoriale del parco stesso, cosa che invece (sono le esatte parole votate alla unanimità da parte di tutti i gruppi consiliari del consiglio regionale del Piemonte) « risulta dal disegno di legge governativo che prevede la regionalizzazione della parte aostana del parco, spezzando l'unità istituzionale e gestionale con pericolo per l'intero parco ».

A questo proposito deve essere detto che, se noi oggi facessimo un errore di questo genere, ponendoci in una posizione che risulterebbe incomprensibile per tutti (sono state numerose e significative le richieste per una attenzione particolare in questo senso che sono pervenute da

parte di personalità della cultura, del giornalismo, delle università, di organismi nazionali e internazionali, affinché appunto sia conservata l'unitarietà della gestione e della legislazione in merito al parco nazionale del Gran Paradiso), dimostreremo di andare al di là della disciplina che anche gli Stati federali adottano in merito ai parchi nazionali. Per esempio, nella Repubblica federale di Germania, in Svizzera, negli Stati Uniti, i parchi nazionali rientrano nella disponibilità dell'amministrazione centrale. Nel nostro caso abbiamo un ente autonomo di gestione del parco che cesserebbe di fatto di esistere se si commettesse l'errore di smembrare il parco, lasciando soltanto una affermazione puramente platonica di continuità e di unitarietà, quando, invece, di fatto si addiène ad una diversa legislazione per quanto concerne la parte valdostana e quella piemontese. Questo è infatti il vero punto di discussione: il parco comprende attualmente una parte sita in Valle d'Aosta e una parte sita in Piemonte, la quale ultima è contigua al territorio del parco francese della Vanoise, per il quale sono intervenuti accordi che consentono una maggiore tutela delle bellezze incomparabili del parco: tutela che non può limitarsi a quella, pur importante, della fauna e della flora, ma che deve estendersi a tutto l'ambiente, visto nella sua unità.

È ben noto che vi sono, contro i parchi, pressioni di forze economiche e di organizzazioni corporative locali, contro le quali è invece essenziale privilegiare l'interesse generale, che in questo caso è un interesse nazionale ed anzi sovranazionale, in quanto supera i confini del nostro paese. Del resto, non sarebbe neppure possibile pensare ad una efficace tutela dei parchi nazionali se non si ponesse attenzione anche alle potestà della pubblica amministrazione in campo edilizio, dal momento che le due discipline ed i relativi problemi sono strettamente collegati.

Ritengo pertanto, signor Presidente, che la formulazione di questo articolo, così come quella dell'intero disegno di legge, sia necessariamente collegata con quanto

è stato deciso dalla Commissione a proposito dell'articolo 6 e non possa non incontrare l'approvazione di questa Camera.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, in attesa di dare inizio alle votazioni a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico, sospendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 18,5, è ripresa alle 18,25.**

**PRESIDENTE.** Ricordo alla Camera che il gruppo radicale ha chiesto la votazione a scrutinio segreto per tutti gli articoli dei disegni di legge oggi esaminati (*Commenti all'estrema sinistra*). Quanto più saremo tranquilli, tanto più faremo presto, onorevoli colleghi; poi, al termine della votazione, ognuno potrà fare commenti con minor danno.

#### **Votazioni segrete.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1 del disegno di legge numero 1787.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	351
Maggioranza . . . . .	176
Voti favorevoli . . .	329
Voti contrari . . . .	22

*(La Camera approva).*

Si dia lettura dell'articolo 2.

**MORINI, Segretario, legge:**

« Ferme restando le funzioni amministrative finora delegate alla regione Valle d'Aosta, sono delegate alla regione mede-

sima, con le integrazioni e le deroghe di cui agli articoli seguenti, le stesse funzioni amministrative statali delegate con i decreti del Presidente della Repubblica indicati all'articolo 1 e col decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1972, n. 315, salvo che tali funzioni spettino alla regione a titolo proprio ».

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	343
Maggioranza . . . . .	172
Voti favorevoli . . .	318
Voti contrari . . . .	25

*(La Camera approva).*

Si dia lettura dell'articolo 3.

**MORINI, Segretario, legge:**

« Ferme restando le funzioni attualmente esercitate dai comuni e dalle comunità montane, sono attribuite ai comuni e alle comunità montane compresi nel territorio della regione Valle d'Aosta tutte le funzioni amministrative che il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha attribuito ai comuni e alle comunità montane compresi nel territorio delle regioni a statuto ordinario, secondo le modalità e i tempi stabiliti nel suddetto decreto.

Le funzioni attribuite alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta, secondo le modalità ed i tempi stabiliti nel suddetto decreto ».

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari e verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	356
Maggioranza . . . . .	179
Voti favorevoli . . .	333
Voti contrari . . . .	23

(La Camera approva).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MORINI, Segretario legge:

« Sono trasferite alla regione Valle d'Aosta, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione agli articoli 2, lettera v), e 38, primo comma, della legge costituzionale medesima, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine alla toponomastica ».

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	354
Maggioranza . . . . .	178
Voti favorevoli . . .	326
Voti contrari . . . .	28

(La Camera approva).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MORINI, Segretario, legge:

« Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

a) ai rapporti internazionali e con le Comunità europee;

b) agli interventi di interesse nazionale per la regolazione del mercato agricolo;

c) alla ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale in agricoltura e foreste, caccia e pesca;

d) all'importazione, esportazione ed al transito di piante o parti di piante e semi di provenienza estera; all'importazione ed esportazione di bestiame da allevamento e da riproduzione, nonché di materiale seminale; al rilascio dei certificati fitopatologici per l'esportazione, l'importazione ed il transito dei prodotti agricoli;

e) al commercio internazionale dei prodotti agricoli e zootecnici;

f) alla concessione di marchi di qualità di prodotti agricoli, salvi i poteri della regione in materia di incremento dei prodotti tipici della Valle, a norma dell'articolo 2, lettera n), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

g) alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

h) all'ordinamento istituzionale del credito agrario ed alla determinazione dei tassi massimi;

i) all'alimentazione;

l) al fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche;

m) alla istituzione ed alla tenuta dei registri di varietà e dei libri genealogici;

n) al rilascio delle licenze di porto di armi.

L'esercizio delle funzioni di cui alle precedenti lettere b), d) e m) è delegato alla regione per il proprio territorio.

Sono altresì delegate alla regione le funzioni relative agli adempimenti previsti dal fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche in ordine alle proposte di delimitazio-

ne territoriale ed alla concessione, liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e creditizie, nonché ai pareri in merito al riconoscimento dei consorzi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364 ».

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	355
Votanti . . . . .	354
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	178
Voti favorevoli . . . . .	326
Voti contrari . . . . .	28

*(La Camera approva).*

Poiché l'articolo 6 del testo approvato dal Senato risulta soppresso nel testo della Commissione, si dia lettura dell'articolo 7.

**MORINI, Segretario, legge:**

« In attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 2, lettere *f, g, m, q*, ultima parte, ed all'articolo 3, lettera *c*, e fermi restando l'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, e l'articolo 12, n. 8, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, si aggiunge:

” Ai fini dell'attuazione del piano urbanistico regionale e dei piani territoriali di coordinamento, nel rispetto delle relative competenze, gli interventi di spettan-

za dello Stato in materia di viabilità, linee ferroviarie ed aerodromi, anche se realizzati a mezzo di aziende autonome, sono effettuati previa intesa con la regione Valle d'Aosta.

Il piano urbanistico regionale ed i piani territoriali di coordinamento sono approvati con legge regionale.

Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

*a)* alla rete autostradale ed alle strade statali, salvo le strade costituenti la viabilità locale e regionale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, e della legge regionale 18 ottobre 1950, n. 1;

*b)* alla classificazione e declassificazione delle strade statali, d'intesa con la regione; l'efficacia del provvedimento di declassificazione decorre dalla data dalla quale ha effetto l'atto regionale - che dovrà essere emanato entro sei mesi - con cui si provvede alla nuova classificazione o alla diversa destinazione del suolo stradale; i provvedimenti di classificazione e quelli di declassificazione, congiunti all'atto regionale testé previsto, comportano il trasferimento delle strade;

*c)* alle costruzioni ferroviarie, ad eccezione delle linee metropolitane;

*d)* agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere esclusivamente turistico;

*e)* alle opere idrauliche di prima classe;

*f)* ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;

*g)* all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato, all'edilizia universitaria, alla costruzione di alloggi per i dipendenti statali la cui concessione sia essenzialmente subordinata alla prestazione *in loco* di un determinato servizio, alle opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali, relative alle materie di cui alle lettere precedenti, nonché agli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamità di estensione e di entità particolarmente gravi;

h) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici.

Resta, altresì, ferma la competenza degli organi statali, da esercitare, sentita la regione, in ordine agli aggiornamenti e modifiche del piano generale degli acquedotti ».

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 7.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	362
Maggioranza . . . . .	182
Voti favorevoli . . .	335
Voti contrari . . . .	27

*(La Camera approva).*

Si dia lettura dell'articolo 8.

MORINI, Segretario, legge:

« È trasferito alla regione Valle d'Aosta l'ufficio del Genio civile di Aosta, salvi i servizi e le sezioni cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale.

Sono altresì trasferite alla regione Valle d'Aosta le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ad ogni altro organismo avente sede presso gli uffici del Genio civile di Aosta e la cui attività sia inerente alle funzioni amministrative della regione.

Fino a quando la regione non avrà disposto diversamente con legge, l'ingegnere capo preposto all'ufficio del Genio civile di Aosta viene posto a disposizione della Regione in posizione di comando ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le funzioni già esercitate dal Provveditorato regionale per le opere pubbliche per il Piemonte nei confronti della Valle d'Aosta, inerenti alle funzioni amministrative della regione, sono trasferite alla regione ».

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 8.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	360
Maggioranza . . . . .	181
Voti favorevoli . . .	334
Voti contrari . . . .	26

*(La Camera approva).*

Si dia lettura dell'articolo 9.

MORINI, Segretario, legge:

« Sono delegate alla regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, le attribuzioni esercitate dagli uffici statali in ordine alla vigilanza sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica ».

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 9.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	357
Maggioranza . . . . .	179
Voti favorevoli . . .	332
Voti contrari . . . .	25

(La Camera approva).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MORINI, *Segretario*, legge:

« È istituito in Aosta il compartimento regionale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) per la Valle d'Aosta.

Il ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, provvederà, con proprio decreto, all'attuazione della norma di cui al primo comma del presente articolo, in particolare per quanto attiene ai rapporti con il compartimento regionale dell'ANAS di Torino.

È autorizzata la variazione in aumento di una unità, con funzioni di capo compartimento di 2<sup>a</sup> classe, della tabella decima, quadro *F*, livello *E*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ».

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 10.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	368
Maggioranza . . . . .	185
Voti favorevoli . . .	341
Voti contrari . . . .	27

(La Camera approva).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MORINI, *Segretario*, legge:

« Ferme restando le attribuzioni che il competente organo della regione Valle d'Aosta, in forza dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, esercita in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e d'urgenza, comprese la determinazione amministrativa delle indennità e la retrocessione, ed in genere in ordine alla procedura di espropriazione per pubblica utilità per opere statali o comunque a carico dello Stato, sono trasferite alla regione anzidetta — in attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 3, lettera *c*), della legge costituzionale medesima — le funzioni amministrative, concernenti le dichiarazioni di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori ed in genere la procedura di espropriazione per pubblica utilità per le opere di competenza della regione stessa, per quelle ad essa delegate con la presente legge ed in genere per tutte le opere a carico dello Stato.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, le funzioni trasferite ai sensi del comma precedente sono esercitate dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta ».

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 11.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	359
Maggioranza . . . . .	180
Voti favorevoli . . .	334
Voti contrari . . . .	25

(La Camera approva).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MORINI, *Segretario*, legge:

« Sono trasferite alla regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative esercitate dallo Stato, attraverso l'ufficio della motorizzazione di Aosta, in materia di trasporti su funivie di ogni tipo, funicolari, tramvie, filovie e linee automobilistiche sia di persone che di merci, anche se sostitutive di linee tramviarie e ferroviarie in concessione e di linee dello Stato, definitivamente soppresse, a norma del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386, che siano di interesse regionale. Sono di interesse regionale quei servizi di trasporto che servono esclusivamente l'ambito territoriale della regione.

Il Ministero dei trasporti, su richiesta della regione Valle d'Aosta, riconosce ugualmente di interesse regionale una linea di trasporto pubblico che si svolga prevalentemente nel territorio e nell'interesse della regione, con brevi tratti nel territorio di altra regione.

Viene delegato alla regione Valle d'Aosta l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative, inerenti al territorio regionale;

1) nel settore del personale delle aziende concessionarie: vigilare sulla esatta applicazione delle norme di leggi e di regolamenti per il trattamento del personale dipendente dalle aziende concessionarie dei servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, decidendo sui ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di qualifica e determinando la misura delle trattenute sugli stipendi o paghe per il risarcimento dei danni arrecati all'azienda, nonché nominare il presidente del consiglio di disciplina;

2) in materia di noleggio di autoveicoli con conducente e di servizi da piazza approvare i regolamenti in genere e le delibere dei comuni.

Sono comunque riservate alla competenza degli organi dello Stato le attribuzioni inerenti alla motorizzazione ed alla

circolazione su strada, l'autotrasporto di cose, escluse le attribuzioni relative ai trasporti merci di linea di cui al primo comma, nonché le attribuzioni in materia di sicurezza degli impianti e dei veicoli e il trasporto degli effetti postali ».

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 12.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	366
Votanti . . . . .	365
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	183
Voti favorevoli . . . . .	337
Voti contrari . . . . .	28

*(La Camera approva).*

Si dia lettura dell'articolo 13.

MORINI, *Segretario*, legge:

« In attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed all'articolo 3, lettera l), della legge costituzionale medesima, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, viene aggiunta la seguente lettera i):

« disciplina igienica e controlli sanitari sulle acque minerali e termali ».

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 13.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1978

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	362
Votanti . . . . .	360
Astenuti . . . . .	2
Maggioranza . . . . .	181
Voti favorevoli . . . . .	330
Voti contrari . . . . .	30

(La Camera approva).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MORINI, Segretario, legge:

« In attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 2, lettera o), della legge costituzionale medesima, all'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, viene aggiunto:

« ; ogni altra funzione amministrativa esercitata da organi amministrativi centrali o periferici in materia di usi civili, consorterie e promiscuità per condomini agrari e forestali ».

Fino a quando la regione Valle d'Aosta non disponga diversamente con legge, il commissariato per la liquidazione degli usi civili di Torino continua ad esercitare le funzioni amministrative ad esso attribuite ».

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 14.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	354
Maggioranza . . . . .	178
Voti favorevoli . . . . .	327
Voti contrari . . . . .	27

(La Camera approva).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MORINI, Segretario, legge:

« Al personale appartenente alla carriera direttiva e ai sottufficiali e guardie del ruolo organico del Corpo forestale valdostano può essere riconosciuta, con apposito decreto del presidente della giunta regionale, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

L'anzidetto personale che abbia conseguito la suindicata qualifica è autorizzato a portare le armi comuni del tipo che verrà stabilito, d'intesa con l'autorità provinciale di pubblica sicurezza ».

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 15.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	348
Maggioranza . . . . .	175
Voti favorevoli . . . . .	323
Voti contrari . . . . .	25

(La Camera approva).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MORINI, Segretario, legge:

« La regione Valle d'Aosta esercita le funzioni amministrative in materia di ordinamento delle minime proprietà colturali anche agli effetti dell'articolo 847 del codice civile ».

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 16.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	356
Votanti . . . . .	354
Astenuti . . . . .	2
Maggioranza . . . . .	178
Voti favorevoli . . . . .	321
Voti contrari . . . . .	33

*(La Camera approva).*

Si dia lettura dell'articolo 17.

MORINI, *Segretario*, legge:

« In attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 2, lettera q), ultima parte, della legge costituzionale medesima, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative che il Ministero per i beni culturali ed ambientali ed altri organi centrali e periferici dello Stato esercitano, per il territorio della Valle d'Aosta, in materia di tutela del paesaggio ».

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 17.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	355
Votanti . . . . .	354
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	178
Voti favorevoli . . . . .	314
Voti contrari . . . . .	40

*(La Camera approva).*

Si dia lettura dell'articolo 18.

MORINI, *Segretario*, legge:

« Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, è fissato alla scadenza di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Sono trasferiti alla regione, oltre ai compiti dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), anche i beni mobili ed immobili, costituenti la struttura periferica dell'Ente nella Regione, destinati a dette attività.

Il personale in servizio presso le sedi periferiche dell'ENALC in Valle d'Aosta sarà trasferito alla regione, conservando integralmente la posizione giuridica ed economica acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ente di provenienza.

I provvedimenti relativi al trasferimento del patrimonio e del personale dell'ENALC saranno adottati con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro del tesoro, sentita la regione, entro il termine di cui al primo comma.

Nei casi di rilevante riconversione, riorganizzazione o cessazione di aziende, nonché di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, si applicano nel territorio della regione le disposizioni di cui all'articolo 7, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 ».

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 18.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1978

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	357
Maggioranza . . . . .	179
Voti favorevoli . . .	323
Voti contrari . . . .	34

(La Camera approva).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MORINI, Segretario, legge:

« A modifica del terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, le competenze della soprintendenza ai beni librari di Torino inerenti al territorio della Valle d'Aosta — già attribuite alla biblioteca nazionale universitaria di Torino, con decreto ministeriale 30 marzo 1972 — sono trasferite alla regione Valle d'Aosta, che vi provvede con i propri uffici ».

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 19.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	355
Votanti . . . . .	354
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	178
Voti favorevoli . . .	323
Voti contrari . . . .	31

(La Camera approva).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MORINI, Segretario, legge:

« Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di servizi antincendi relativi al territorio della Valle d'Aosta si intende-

ranno trasferite alla regione Valle d'Aosta all'atto dell'emanazione delle relative norme legislative da parte della regione medesima ».

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 20.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	362
Maggioranza . . . . .	182
Voti favorevoli . . .	327
Voti contrari . . . .	35

(La Camera approva).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MORINI, Segretario, legge:

« Resteranno, comunque, ferme le competenze degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine a:

a) servizi tecnici per la tutela dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare, nonché i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unità preposte alla protezione civile sia in caso di eventi bellici, sia in caso di calamità. La regione può, tuttavia, intervenire, con i propri mezzi, per porre in essere strumenti per l'incolumità delle persone e la preservazione dei beni;

b) preparazione di unità antincendi per le forze armate ».

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 21.

(Segue la votazione).

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1978

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	355
Votanti . . . . .	353
Astenuti . . . . .	2
Maggioranza . . . . .	177
Voti favorevoli . . . . .	318
Voti contrari . . . . .	35

(*La Camera approva*).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MORINI, *Segretario*, legge:

« Il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta è delegato ad esercitare per il territorio della Valle d'Aosta anche le funzioni che la legge 8 dicembre 1970, n. 996, affida al commissario del Governo.

Il comitato regionale per la protezione civile di cui all'articolo 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, è, in Valle d'Aosta, organo della regione. Ai lavori del comitato regionale per la protezione civile della Valle d'Aosta sono chiamati a partecipare, senza voto deliberativo, anche i sindaci dei maggiori comuni della regione e, in ogni caso, i sindaci dei comuni colpiti da calamità naturali o catastrofe.

L'ufficio regionale della protezione civile, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7 della suddetta legge 8 dicembre 1970, n. 996, è in Valle d'Aosta ufficio della regione ».

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 22.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	359
Maggioranza . . . . .	180
Voti favorevoli . . . . .	326
Voti contrari . . . . .	33

(*La Camera approva*).

Si dia lettura dell'articolo 23.

MORINI, *Segretario*, legge:

« Allorché sarà avvenuto il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di servizi antincendi nei modi previsti dall'articolo 20 della presente legge, il contributo di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 13 maggio 1961, n. 469, relativamente alle assicurazioni contro i danni per incendio concernenti i beni situati nella Valle d'Aosta, dovrà essere versato alla regione Valle d'Aosta o direttamente alla Cassa antincendi che detta regione istituisce ».

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 23.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	349
Votanti . . . . .	347
Astenuti . . . . .	2
Maggioranza . . . . .	174
Voti favorevoli . . . . .	313
Voti contrari . . . . .	34

(*La Camera approva*).

Si dia lettura dell'articolo 24.

MORINI, *Segretario*, legge:

« Le funzioni amministrative attribuite dalle leggi vigenti ad organi centrali e pe-

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1978

riferici dello Stato in ordine all'istituzione di enti di credito di carattere esclusivamente locale in Valle d'Aosta sono esercitate dalla regione.

La legge regionale istitutiva degli enti di cui al primo comma costituisce autorizzazione ai medesimi ad iniziare le operazioni di istituto.

Gli adempimenti degli organi statali in materia di istituzione di enti di credito per i quali le leggi dello Stato richiedono apposita domanda sono eseguiti d'ufficio dagli organi medesimi quando si tratta di enti di credito di carattere locale istituiti con legge della regione Valle d'Aosta, entro quindici giorni dalla pubblicazione della legge regionale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La regione ha comunque facoltà di richiedere l'attuazione degli adempimenti di cui sopra, dopo l'entrata in vigore della legge regionale istitutiva dell'ente o degli enti di credito, ma ancor prima della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e gli organi statali competenti devono, in tal caso, provvedere in merito entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, che deve essere corredata di esemplare del numero del *Bollettino Ufficiale* della regione nel quale la legge relativa è pubblicata ».

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 24.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	351
Votanti . . . . .	347
Astenuti . . . . .	4
Maggioranza . . . . .	174
Voti favorevoli . . . . .	308
Voti contrari . . . . .	39

*(La Camera approva).*

Si dia lettura dell'articolo 25.

**MORINI, Segretario, legge:**

« I provvedimenti concernenti l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coattiva degli enti di cui all'articolo precedente sono adottati dai competenti organi dello Stato, d'intesa con la regione ».

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 25.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	364
Votanti . . . . .	361
Astenuti . . . . .	3
Maggioranza . . . . .	181
Voti favorevoli . . . . .	321
Voti contrari . . . . .	40

*(La Camera approva).*

Si dia lettura dell'articolo 26.

**MORINI, Segretario, legge:**

« Di ciascun organo collegiale degli enti di cui all'articolo 24 farà parte almeno un rappresentante designato dalla regione Valle d'Aosta ».

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 26.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1978

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	369
Votanti . . . . .	367
Astenuti . . . . .	2
Maggioranza . . . . .	184
Voti favorevoli . . . . .	328
Voti contrari . . . . .	39

(La Camera approva).

Si dia lettura dell'articolo 27.

MORINI, Segretario, legge:

« Gli enti di cui all'articolo 24, ove intendano operare fuori del territorio della Valle d'Aosta, sono soggetti ad apposita autorizzazione dello Stato. Deve, però, essere sentito il parere della regione Valle d'Aosta ».

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 27.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	324
Votanti . . . . .	323
Astenuto . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	162
Voti favorevoli . . . . .	295
Voti contrari . . . . .	28

(La Camera approva).

Si dia lettura dell'articolo 28.

MORINI, Segretario, legge:

« La Cassa depositi e prestiti e la direzione generale degli istituti di previdenza concedono mutui alla regione Valle d'Ao-

sta per spese di investimento nell'esercizio delle sue funzioni corrispondenti a quelle delle province ».

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta mediante procedimento elettronico, sull'articolo 28.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	337
Maggioranza . . . . .	169
Voti favorevoli . . . . .	306
Voti contrari . . . . .	31

(La Camera approva).

Si dia lettura dell'articolo 29.

MORINI, Segretario, legge:

« Gli adattamenti dei programmi di insegnamento alle necessità locali, di cui all'articolo 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, vengono approvati e resi esecutivi dalla regione, previa intesa con il ministro della pubblica istruzione, sulla base delle proposte del consiglio scolastico regionale, sentite le commissioni miste di cui all'articolo 40 medesimo, nominate dal presidente della giunta regionale.

Con la stessa procedura si provvede alla determinazione delle materie da insegnare in lingua francese, con gli adempimenti necessari per consentire l'inserimento per gli alunni provenienti da altre parti del territorio.

I presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di maturità sono di norma nominati tra il personale avente adeguata conoscenza della lingua francese. In ogni caso almeno tre membri della commissione devono avere tale conoscenza.

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1978

I titoli di studio conseguiti nelle scuole della regione della Valle d'Aosta sono validi a tutti gli effetti ».

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 29.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	341
Maggioranza . . . . .	171
Voti favorevoli . . .	313
Voti contrari . . . .	28

*(La Camera approva).*

Si dia lettura dell'articolo 30.

**MORINI, Segretario, legge:**

« Le competenze di cui all'articolo 3, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, includono anche quelle concernenti gli istituti d'arte, i licei artistici e le scuole popolari ».

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 30.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	342
Maggioranza . . . . .	172
Voti favorevoli . . .	310
Voti contrari . . . .	32

*(La Camera approva).*

Si dia lettura dell'articolo 31.

**MORINI, Segretario, legge:**

« La regione provvede all'istituzione in Valle d'Aosta di scuole e istituti d'istruzione di cui all'articolo 2, lettera r), e all'articolo 3, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

La regione provvede, altresì, al legale riconoscimento, pareggiamento e parifica di scuole e istituzioni scolastiche gestite in Valle d'Aosta da altri enti o da privati ».

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 31.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	337
Maggioranza . . . . .	169
Voti favorevoli . . .	303
Voti contrari . . . .	34

*(La Camera approva).*

Si dia lettura dell'articolo 32.

**MORINI, Segretario, legge:**

« Il convitto nazionale "Federico Chabod" di Aosta, persona giuridica di diritto pubblico, assume la figura - prevista dall'articolo 2, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 - di ente dipendente dalla regione Valle d'Aosta, con la denominazione di convitto regionale "Federico Chabod" ».

Ove non contrastino con le norme della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernenti la lingua e l'ordinamento scolastico nella Valle d'Aosta, si appli-

cano al convitto regionale "Federico Chabod" le norme statali sui convitti nazionali, con i dovuti adattamenti allo speciale ordinamento della Valle d'Aosta; in ogni caso si intenderanno sostituiti lo Stato e gli organi statali con la regione ed i competenti organi regionali.

Al personale direttivo ed educativo del convitto regionale "Federico Chabod" si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861 ».

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 32.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	341
Maggioranza . . . . .	171
Voti favorevoli . . .	313
Voti contrari . . . .	28

*(La Camera approva).*

Si dia lettura dell'articolo 33.

**MORINI, Segretario, legge:**

« La regione provvede in ordine al personale ispettivo, direttivo, insegnante ed assistente delle scuole materne della Valle d'Aosta.

Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861 ».

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 33.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	343
Maggioranza . . . . .	172
Voti favorevoli . . .	312
Voti contrari . . . .	31

*(La Camera approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Adamo Nicola  
 Agnelli Susanna  
 Aiardi Alberto  
 Alborghetti Guido  
 Alici Francesco Onorato  
 Alinovi Abdon  
 Aliverti Gianfranco  
 Allegra Paolo  
 Amabile Giovanni  
 Amalfitano Domenico Maria  
 Amarante Giuseppe  
 Amici Cesare  
 Andreoni Giovanni  
 Andreotti Giulio  
 Aniasi Aldo  
 Arfè Gaetano  
 Armella Angelo  
 Arnaud Gian Aldo  
 Arnone Mario  
 Balbo di Vinadio Aimone  
 Baldassari Roberto  
 Baldassi Vincenzo  
 Bambi Moreno  
 Baracetti Arnaldo  
 Barbarossa Voza Maria Immacolata  
 Barbera Augusto  
 Barca Luciano  
 Bardelli Mario  
 Bardotti Martino  
 Bartocci Enzo  
 Bartolini Mario Andrea  
 Bassetti Piero  
 Bassi Aldo  
 Battino Vittorelli Paolo  
 Belardi Merlo Eriase

Belci Corrado  
Bellocchio Antonio  
Belussi Ernesta  
Berlinguer Giovanni  
Bernardini Vinicio  
Bernini Lavezzo Ivana  
Bertani Eletta  
Bertoli Marco  
Biamonte Tommaso  
Bianchi Beretta Romana  
Bini Giorgio  
Bisignani Alfredo  
Bocchi Fausto  
Bodrato Guido  
Bollati Benito  
Bolognari Mario  
Bonfiglio Casimiro  
Bonifazi Emo  
Borri Andrea  
Bortolani Franco  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottarelli Pier Giorgio  
Bottari Angela Maria  
Branciforti Rosanna  
Brini Federico  
Brocca Beniamino  
Broccoli Paolo Pietro  
Buro Maria Luigia  
Buzzoni Giovanni  
Cacciari Massimo  
Calaminici Armando  
Calice Giovanni  
Cantelmi Giancarlo  
Canullo Leo  
Cappelli Lorenzo  
Cappelloni Guido  
Capria Nicola  
Carandini Guido  
Carelli Rodolfo  
Carenini Egidio  
Carlassara Giovanni Battista  
Carmeno Pietro  
Caruso Antonio  
Casalino Giorgio  
Casati Francesco  
Cassanmagnago Cerretti M. Luisa  
Castellucci Albertino  
Cattanei Francesco  
Cavaliere Stefano  
Cavigliasso Paola  
Cecchi Alberto

Ceravolo Sergio  
Cerquetti Adriano  
Cerra Benito  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chiarante Giuseppe Antonio  
Chiovini Cecilia  
Ciannamea Leonardo  
Ciccardini Bartolomeo  
Citterio Ezio  
Ciuffini Fabio Maria  
Coccia Franco  
Codrignani Giancarla  
Colomba Giulio  
Colonna Flavio  
Colurcio Giovanni Battista  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Corgi Vincenzo  
Corradi Nadia  
Costamagna Giuseppe  
Cravedi Mario  
Cresco Angelo Gaetano  
Cuffaro Antonino  
Cuminetti Sergio  
D'Alema Giuseppe  
Dal Maso Giuseppe Antonio  
Da Prato Francesco  
D'Arezzo Bernardo  
Darida Clelio  
De Carneri Sergio  
De Caro Paolo  
De Carolis Massimo  
De Cinque Germano  
De Cosmo Vincenzo  
De Gregorio Michele  
Del Castillo Benedetto  
Del Duca Antonio  
Dell'Andro Renato  
Del Rio Giovanni  
De Poi Alfredo  
Di Giannantonio Natalino  
Drago Antonino  
Dulbecco Francesco  
Esposito Attilio  
Evangelisti Franco  
Faenzi Ivo  
Fantaci Giovanni  
Fanti Guido  
Felicetti Nevio  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1978

Fioret Mario  
Flamigni Sergio  
Formica Costantino  
Fornasari Giuseppe  
Forni Luciano  
Forte Salvatore  
Fortuna Loris  
Fortunato Giuseppe  
Fracchia Bruno  
Franchi Franco  
Furia Giovanni  
Fusaro Leandro  
Galasso Andrea  
Gambolato Pietro  
Gargani Giuseppe  
Gargano Mario  
Gasco Piero Luigi  
Gaspari Remo  
Gatto Vincenzo  
Gava Antonio  
Giannantoni Gabriele  
Giglia Luigi  
Giordano Alessandro  
Giovagnoli Angela  
Giovanardi Alfredo  
Giuliari Francesco  
Giura Longo Raffaele  
Goria Giovanni Giuseppe  
Gottardo Natale  
Gramegna Giuseppe  
Granati Caruso Maria Teresa  
Granelli Luigi  
Grassucci Lelio  
Guarra Antonio  
Guasso Nazareno  
Guerrini Paolo  
Guglielmino Giuseppe  
Ianni Guido  
Ianniello Mauro  
Iotti Leonilde  
Iozzelli Giovan Carlo  
Kessler Bruno  
Labriola Silvano  
La Loggia Giuseppe  
Lamanna Giovanni  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Lattanzio Vito  
Lenoci Vito Vittorio  
Licheri Pier Giorgio  
Lima Salvatore  
Lo Bello Concetto

Lobianco Arcangelo  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lodolini Francesca  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco  
Macciotta Giorgio  
Malvestio Pier Giovanni  
Mancuso Giuseppe  
Manfredi Giuseppe  
Mannuzzo Salvatore  
Marabini Virginiangelo  
Marchi Dascola Enza  
Margheri Andrea  
Marocco Mario  
Maroli Fiorenzo  
Marraffini Alfredo  
Martini Maria Eletta  
Martino Leopoldo Attilio  
Martorelli Francesco  
Marzano Arturo  
Marzotto Caotorta Antonio  
Masiello Vitilio  
Matarrese Antonio  
Matrone Luigi  
Matta Giovanni  
Merloni Francesco  
Meucci Enzo  
Miana Silvio  
Miceli Vincenzo  
Millet Ruggero  
Mirate Aldo  
Misasi Riccardo  
Monteleone Saverio  
Mora Giampaolo  
Morazzoni Gaetano  
Morini Danilo  
Mosca Giovanni  
Moschini Renzo  
Natta Alessandro  
Nespolo Carla Federica  
Novellini Enrico  
Nucci Guglielmo  
Occhetto Achille  
Orlando Giuseppe  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco  
Ottaviano Francesco  
Padula Pietro  
Pagliai Morena Amabile  
Palopoli Fulvio  
Pani Mario

Pazzaglia Alfredo  
Pecchia Tornati M. Augusta  
Peggio Eugenio  
Pellegatta M. Agostina  
Pellicani Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Pennacchini Erminio  
Perantuono Tommaso  
Perrone Antonino  
Pertini Alessandro  
Petrella Domenico  
Pezzati Sergio  
Picchioni Rolando  
Piccoli Flaminio  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Natale  
Pochetti Mario  
Pontello Claudio  
Prandini Giovanni  
Pratesi Piero  
Preti Luigi  
Pucci Ernesto  
Pucciarini Giampiero  
Pugno Emilio  
Quarenghi Vittoria  
Quercioli Elio  
Quietì Giuseppe  
Raffaelli Edmondo  
Raicich Marino  
Ramella Carlo  
Rauti Giuseppe  
Revelli Emidio  
Ricci Raimondo  
Riga Grazia  
Riz Roland  
Rognoni Virginio  
Rosati Elio  
Rosini Giacomo  
Rosolen Angela Maria  
Rossi Di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rubbi Antonio  
Russo Carlo  
Russo Ferdinando  
Sabbatini Gianfranco  
Saladino Gaspare  
Salomone Giosuè  
Salvato Ersilia  
Salvatore Elvio Alfonso  
Salvi Franco  
Sandri Renato  
Sangalli Carlo

Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sarri Trabujo Milena  
Sarti Armando  
Savino Mauro  
Sbriziolo De Felice Eirene  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlatò Vincenzo  
Scovacricchi Martino  
Sedati Giacomo  
Segni Mario  
Segre Sergio  
Servadei Stefano  
Servello Francesco  
Sicolo Tommaso  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino  
Spaventa Luigi  
Speranza Edoardo  
Spigaroli Alberto  
Sposetti Giuseppe  
Squeri Carlo  
Stefanelli Livio  
Stegagnini Bruno  
Stella Carlo  
Tamburini Rolando  
Tamini Mario  
Tani Danilo  
Tantalo Michele  
Tassone Mario  
Tedeschi Nadir  
Terraroli Adelio  
Tesi Sergio  
Tesini Aristide  
Tesini Giancarlo  
Tessari Alessandro  
Tessari Giangiacomo  
Tiraboschi Angelo  
Todros Alberto  
Tombesi Giorgio  
Toni Francesco  
Torri Giovanni  
Tortorella Aldo  
Tozzetti Aldo  
Trabucchi Emilio  
Trantino Vincenzo  
Tremaglia Pierantonio Mirko  
Trezzi Giuseppe Siro  
Triva Rubes  
Urso Giacinto  
Usellini Mario  
Vaccaro Melucco Alessandra

Vagli Maura  
Valensise Raffaele  
Vecchietti Tullio  
Venegoni Guido  
Vernola Nicola  
Vetere Ugo  
Villa Ruggero  
Villari Rosario  
Vincenzi Bruno  
Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zaniboni Antonino  
Zarro Giovanni  
Zavagnin Antonio  
Zolla Michele  
Zoppetti Francesco  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zucconi Guglielmo  
Zuech Giuseppe

*Si è astenuto sull'articolo 5:*

Tiraboschi Angelo

*Si è astenuto sull'articolo 12:*

Cavaliere Stefano

*Si sono astenuti sull'articolo 13:*

Usellini Mario  
Zucconi Guglielmo

*Si sono astenuti sull'articolo 16:*

Cerra Benito  
Gambolato Pietro

*Si è astenuto sull'articolo 17:*

Santuz Giorgio

*Si è astenuto sull'articolo 19:*

Rubbi Antonio

*Si sono astenuti sull'articolo 21:*

Fortuna Loris  
Ianniello Mauro

*Si sono astenuti sull'articolo 23:*

Bolognari Mario  
Zolla Michele

*Si sono astenuti sull'articolo 24:*

Bottarelli Pier Giorgio  
Fusaro Leandro  
Moro Paolo Enrico  
Napoli Vito

*Si sono astenuti sull'articolo 25:*

Franchi Franco  
Guarra Antonio  
Trantino Vincenzo

*Si sono astenuti sull'articolo 26:*

Moro Paolo Enrico  
Napoli Vito

*Si è astenuto sull'articolo 27:*

Orsini Gianfranco

*Sono in missione:*

Abbiati Dolores  
Accame Falco  
Anselmi Tina  
Antoni Varese  
Armato Baldassare  
Baghino Francesco Giulio  
Bandiera Pasquale  
Bernini Bruno  
Bisaglia Antonio  
Bocchi Fausto  
Bonalumi Gilberto  
Corà Renato  
Corallo Salvatore  
Cravedi Mario  
Cristofori Adolfo  
D'Alessio Aldo  
Degan Costante  
De Mita Luigi Ciriaco  
Donat Cattin Carlo  
Fontana Giovanni Angelo  
Forlani Arnaldo  
Foschi Franco  
Fracanzani Carlo  
Froio Francesco  
Guadagno Gennaro  
Lettieri Nicola  
Libertini Lucio  
Lo Bello Concetto  
Maggioni Desiderio  
Martinelli Mario

Marzotto Caotorta Antonio  
 Milani Eliseo  
 Morazzoni Gaetano  
 Ottaviano Francesco  
 Pani Mario  
 Petrucci Amerigo  
 Pisoni Ferruccio  
 Ruffini Attilio  
 Scotti Vincenzo  
 Stegagnini Bruno  
 Tassone Mario  
 Terranova Cesare  
 Vecchiarelli Bruno  
 Villa Ruggero  
 Zurlo Giuseppe

**Si riprende la discussione.**

PANNELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

PANNELLA. Volevo solo annunciare, se mi consente, con una proposizione brevissima, il ritiro della nostra richiesta di votazione a scrutinio segreto sui restanti articoli del disegno di legge n. 1787 e sugli articoli del disegno di legge n. 2087.

*Una voce all'estrema sinistra.* Ritirati tu, ritirati davvero! Buffone!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Ha facoltà di parlare, onorevole Pannella.

PANNELLA. Ci rendiamo perfettamente conto di quanto comporti per ciascuno di noi e per tutti i colleghi questo tipo di presenza, che può non essere necessaria, ma io sento, appunto, che forse ciascuno, poi, deve farsi carico anche di comprendere in quali condizioni si chiede a volte a dei deputati — di notte, di giorno, di seguito — di fare il loro lavoro. Io capisco questo e mi auguro che anche altri capiranno.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli da 34 a 60, che, non essendo stati

presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

MORINI, *Segretario*, legge:

ART. 34.

« Con legge regionale, emanata ai sensi e nei limiti dell'articolo 3, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, può essere istituito, sentito il consiglio scolastico regionale, un istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta, secondo le norme dell'articolo 4, n. 8, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e degli articoli 9 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

L'istituto di cui al primo comma svolgerà le funzioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con particolare riguardo alle esigenze connesse all'attuazione degli articoli 39 e 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Il consiglio direttivo dell'istituto sarà nominato dalla regione.

I cinque rappresentanti del personale direttivo e docente, di cui al primo alinea dell'articolo 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, saranno eletti, al di fuori del consiglio scolastico regionale, da tutti gli appartenenti alle corrispondenti categorie in servizio nella regione.

I tre membri, di cui al terzo alinea dell'articolo 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, saranno scelti dalla regione su sei nominativi proposti dal consiglio scolastico regionale al di fuori dei propri membri.

I quattro membri, di cui al quarto alinea dell'articolo 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, saranno scelti d'intesa fra il ministro della pubblica istruzione e la regione, su otto nominativi proposti dalla prima sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il presidente sarà eletto dal consiglio direttivo tra i membri scelti dal consiglio regionale.

La regione nominerà il segretario dell'istituto, scegliendolo tra le categorie di cui all'articolo 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

La regione provvederà all'espletamento dei concorsi per l'assegnazione di personale comandato presso l'istituto, a norma dell'articolo 16, commi secondo e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. L'assegnazione di tale personale sarà comunque subordinata all'accertamento della piena conoscenza della lingua francese.

Qualora il personale da assegnare non presti servizio nelle scuole del territorio regionale, la regione inoltrerà la richiesta di assegnazione al ministro della pubblica istruzione il quale adotterà il provvedimento di comando.

I contributi di cui all'articolo 17, primo comma, lettera a), e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, nonché gli oneri per il personale comandato, saranno a carico, per quanto attiene all'istituto di cui al primo comma, del bilancio della regione.

Le competenze amministrative in materia di sperimentazione ed innovazione di ordinamento e strutture, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e di aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola sono esercitate, previa reciproca intesa, dallo Stato o dalla regione, a seconda che si tratti di iniziative d'interesse nazionale ovvero di interesse regionale ».

(È approvato).

ART. 35.

« Sono trasferite alla regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative di cui agli articoli 2 e 3, secondo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

L'autorizzazione agli enti assistenziali pubblici e privati ad accertare lasciti e donazioni ed acquistare beni immobili è delegata in Valle d'Aosta al presidente della giunta regionale ».

(È approvato).

ART. 36.

« Fermo restando quanto disposto dal decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, tutte le funzioni amministrative già di competenza degli organi centrali o periferici dello Stato in materia di igiene, sanità, assistenza ospedaliera ed assistenza profilattica, concernenti il territorio della Valle d'Aosta, sono esercitate — in attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 3, lettera D), della legge costituzionale medesima — dalla regione Valle d'Aosta. A tal fine, le funzioni anzidette, ancora esercitate da organi statali, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta, con le sole eccezioni di cui all'articolo seguente ».

(È approvato).

ART. 37.

« Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:

1) ai rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, ivi compresa la profilassi internazionale;

2) alla sanità aerea e di frontiera, ivi comprese le misure quarantenarie;

3) alla ricerca e sperimentazione scientifica di rilevanza nazionale svolte da appositi istituti in ordine all'origine, evoluzione, prevenzione e cura delle malattie;

4) agli aspetti sanitari della prevenzione degli infortuni sul lavoro;

5) alle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura o agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto del ministro della sanità

di concerto con il ministro della pubblica istruzione, sentita la regione;

6) alla produzione, commercio, vendita e pubblicità dei prodotti chimici usati in medicina, dei preparati farmaceutici, preparati galenici, specialità medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati, emoderivati, presidi medicochirurgici e prodotti assimilati;

7) alla coltivazione, produzione, impiego, commercio all'ingrosso, importazione, esportazione e transito, acquisto, detenzione o somministrazione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicoattive e loro derivati;

8) alla produzione e commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia; agli aspetti igienico-sanitari della produzione, commercio di sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati o succedanei; dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate; dei mangimi, integratori ed additivi nella alimentazione degli animali;

9) al riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali ed al rilascio delle autorizzazioni per la loro utilizzazione a scopo sanitario e relativa pubblicità sanitaria;

10) alla produzione ed impiego pacifico dell'energia nucleare;

11) alle professioni sanitarie ed agli esami di idoneità per l'esercizio della professione medica negli ospedali; alle professioni sanitarie ausiliarie ed arti ausiliarie delle professioni sanitarie; agli ordini ed ai collegi professionali;

12) alla determinazione dei requisiti di ammissione alle scuole per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; alla determinazione delle materie fondamentali di insegnamento.

Restano ferme le leggi dello Stato sul riscontro diagnostico, sull'ammissibilità del prelievo di parti di cadavere a scopo terapeutico e sull'ammissibilità del trapianto di organi e tessuti da persone viventi ».

(È approvato).

#### ART. 38.

« Gli ufficiali sanitari dei comuni e dei consorzi comunali della Valle d'Aosta cessano di essere organi periferici del Ministero della sanità e divengono organi periferici della regione ».

(È approvato).

#### ART. 39.

« Sono trasferite alla regione Valle d'Aosta - in attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 3, lettera *m*), della legge costituzionale medesima - le funzioni amministrative degli organi centrali dello Stato in materia di antichità e belle arti, per quanto concerne il territorio della Valle d'Aosta.

Tutti gli atti previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e da ogni altra disposizione comunque concernente le materie sopra indicate sono adottati dall'amministrazione regionale, che ne dà bimestrale comunicazione, per conoscenza, al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Restano, tuttavia, subordinate al nulla osta del Ministero per i beni culturali e ambientali le licenze di esportazione previste dall'articolo 36 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Il Ministero per i beni culturali ed ambientali ha facoltà di sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio del diritto di prelazione o della facoltà di acquisto, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla richiesta di cui ai precedenti secondo e terzo comma, qualora la detta amministrazione vi rinunci ».

(È approvato).

#### ART. 40.

« In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative

alle materie delegate comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale ».

(È approvato).

#### ART. 41.

« La regione Valle d'Aosta, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad essa trasferite o delegate, può avvalersi dei servizi dello Stato a carattere tecnico scientifico operanti per funzioni non trasferite o delegate.

Lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per conto della regione.

La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del ministro del tesoro, di concerto con i ministri competenti, previa intesa con l'amministrazione regionale ».

(È approvato).

#### ART. 42.

« Fino a quando non avrà istituito propri organi consultivi e comunque modificato la legislazione in materia, la regione Valle d'Aosta, nell'esercizio delle attribuzioni che le spettano a titolo di trasferimento o di delega, deve sentire gli organi tecnici statali il cui parere sia richiesto dalle leggi dello Stato.

A detti organi la regione può rivolgersi ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando sia prevista dalle leggi della regione.

Nei casi considerati dal primo e dal secondo comma, ciascuno degli organi consultivi è integrato, ove già non lo sia, da un esperto, designato dalla regione ».

(È approvato).

#### ART. 43.

« È delegato alla regione Valle d'Aosta, per le materie di sua competenza, il potere di riconoscere le persone giuridiche private operanti nell'ambito regionale.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, il potere di cui al comma precedente è esercitato dal presidente della giunta regionale ».

(È approvato).

#### ART. 44.

« Ove non sia diversamente previsto nei precedenti articoli della presente legge, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, cooperative, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nelle materie di cui alla presente legge ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei componenti dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del ministro del tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza, nei singoli enti, istituzioni ed organizzazioni, di interessi finanziari dello Stato.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 ».

(È approvato).

#### ART. 45.

« Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della regione Valle d'Aosta in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui alla presente legge e, in generale, in quelle indicate negli articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a fun-

zioni amministrative di organi ed uffici centrali o periferici dello Stato ».

(È approvato).

ART. 46.

« Nell'ipotesi in cui le norme precedenti comportino il trasferimento alla regione di uffici periferici statali, si opera una successione della regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo arredamento.

La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi a essi inerenti sarà fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dai Ministeri competenti e dall'amministrazione regionale ».

(È approvato).

ART. 47.

« Entro il termine di trenta giorni dalla data in cui si effettua il trasferimento o la delega alla regione Valle d'Aosta delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, le amministrazioni dello Stato ed i loro organi ed uffici centrali e periferici provvederanno a consegnare alla regione medesima, con elenchi descrittivi, gli atti concernenti le funzioni amministrative anzidette.

Gli archivi ed i documenti degli uffici statali trasferiti alla regione Valle d'Aosta o le cui competenze passino o siano delegate a detta regione vengono consegnati alla medesima mediante elenchi descrittivi.

Ove il trasferimento sia soltanto parziale, vengono consegnati alla regione Valle d'Aosta le parti degli archivi ed i documenti che si riferiscono alla parte trasferita.

Restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni ».

(È approvato).

ART. 48.

« La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'articolo 49 della legge di contabilità dello Stato, prima della data di entrata in vigore della presente legge, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in corso, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori ».

(È approvato).

ART. 49.

« Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente, di concerto con il ministro del tesoro e sentita la regione, viene determinato il contingente dei dipendenti statali, ivi compresi gli operai, indispensabili per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate, ripartito per qualifica, da trasferire, con il loro consenso, alla regione Valle d'Aosta.

In corrispondenza al contingente di personale di ruolo determinato ai sensi del comma precedente, sono ridotti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi ruoli organici di provenienza.

Il personale esuberante è collocato nei ruoli nazionali unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

Il personale trasferito è inquadrato con legge regionale e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge nei ruoli regionali, garantendo in ogni caso la posizione giuridica ed economica acquisita da ciascun dipendente ».

(È approvato).

## ART. 50.

« Il finanziamento delle funzioni trasferite e delegate ai sensi degli articoli precedenti della presente legge e non finanziate da fondi settoriali avverrà mediante attribuzione alla regione Valle d'Aosta di un importo annuo non inferiore alla minore spesa direttamente o indirettamente gravante sul bilancio dello Stato nell'anno finanziario 1977.

Per l'anno 1978 e per quelli successivi l'ammontare di cui al precedente comma è maggiorato di una quota corrispondente all'incremento della componente prezzi sulla variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi, rispettivamente, nell'anno 1976 e successivi, quale risulta dalla relazione generale sulla situazione economica del paese.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

(È approvato).

## ART. 51.

«Ai fini dell'attuazione dell'articolo 38, terzo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, osservano, nei concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere degli impiegati civili dello Stato, le norme del presente titolo».

(È approvato).

## ART. 52.

« Per far luogo all'assegnazione di posti nei ruoli periferici delle varie carriere, che prevedano l'impiego in sedi della Valle d'Aosta, le amministrazioni dello Stato bandiscono apposito concorso per la copertura dei posti in detta regione, che deve aver luogo in Aosta e prevedere una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese ».

(È approvato).

## ART. 53.

« Per il trasferimento di impiegati statali in Valle d'Aosta sono preferiti coloro che siano originari della regione o che conoscano la lingua francese ».

(È approvato).

## ART. 54.

« Per le assunzioni presso uffici statali aventi sede in Valle d'Aosta di impiegati delle carriere esecutiva e del personale ausiliario, in ottemperanza alle disposizioni sulle assunzioni obbligatorie, l'essere originari della regione o la conoscenza della lingua francese costituiscono titolo di preferenza ».

(È approvato).

## ART. 55.

« Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche ai concorsi banditi da enti pubblici non economici, quando ricorrano le condizioni previste dalle norme medesime ».

(È approvato).

## ART. 56.

« Per la nomina a segretario comunale in Valle d'Aosta è prescritta la piena conoscenza della lingua francese.

Al di fuori dell'ipotesi prevista dal successivo articolo 57, l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese da parte degli aspiranti viene effettuato da una commissione nominata dal presidente della giunta regionale e composta da un rappresentante della regione, da un segretario comunale in servizio nella Valle d'Aosta e da un esperto di lingua francese ».

(È approvato).

## ART. 57.

« Per la durata di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

viene indetto in Aosta, annualmente, con le forme e le modalità previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, un concorso per titoli ed esami per i posti di segretario comunale vacanti nei comuni e nei consorzi dei comuni della classe quarta della Valle d'Aosta.

Al concorso possono partecipare anche candidati sprovvisti del diploma di laurea, purché in possesso del diploma di scuola media superiore e degli altri requisiti previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Si applicano gli articoli 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e 10 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Oltre alle prove scritte ed orali sulle materie indicate dalla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, i candidati devono, per essere dichiarati idonei, superare una prova scritta ed una orale di lingua francese con la votazione non inferiore a sei decimi.

Alla commissione giudicatrice è aggregato un componente docente di lingua francese, designato dalla regione.

Gli incaricati della reggenza o supplenza dei servizi di segreteria comunale, anche sprovvisti di diploma di laurea, purché in possesso del diploma di scuola media superiore, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato un periodo di servizio di almeno sei mesi in comuni della Valle d'Aosta, vengono immessi in ruolo prescindendo dai limiti di età ».

(È approvato).

#### ART. 58.

« I segretari comunali nominati a seguito del concorso di cui all'articolo precedente possono accedere a sedi della Valle d'Aosta di classe superiore a quella iniziale ed a qualunque altra sede della restante parte del territorio nazionale solo

se provvisti di uno dei diplomi di laurea previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 ».

(È approvato).

#### ART. 59.

« Restano ferme le norme di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 21 della legge 9 agosto 1954, n. 748.

Resta ferma, altresì, la competenza del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta per quanto concerne le attribuzioni che nel rimanente territorio nazionale spettano, in materia di segretari comunali, ai prefetti delle rispettive province ».

(È approvato).

#### ART. 60.

« Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese all'amministrazione regionale della Valle d'Aosta, anche nei casi di amministrazione delegata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Nei confronti dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del testo unico e del regolamento approvati, rispettivamente, con i regi decreti 30 ottobre 1933, n. 1611 e n. 1612, e successive modificazioni, nonché gli articoli 25 e 144 del codice di procedura civile.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'amministrazione dello Stato e l'amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.

Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi fra lo Stato e la regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

La regione ha facoltà di avvalersi del patrocinio di liberi professionisti ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 61.

MORINI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 5 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, è sostituito dal seguente:

” Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Valle d'Aosta, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione ” ».

PRESIDENTE. Ricordo che la Commissione ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo, accettato dal Governo.

Pongo dunque in votazione il mantenimento dell'articolo 61.

(È respinto).

Si dia lettura degli articoli da 62 a 74, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

MORINI, *Segretario*, legge:

#### ART. 62.

« La commissione di coordinamento della Valle d'Aosta, di cui all'articolo 45 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, esercita il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione.

Gli atti indicati nel comma precedente divengono esecutivi se la commissione di coordinamento non ne pronuncia l'annullamento nel termine di 20 giorni dal loro ricevimento, con provvedimento motivato, in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato, o se entro tale termine dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità salvo quanto disposto dall'articolo 65 della presente legge.

L'esecutività è sospesa se nel termine di 20 giorni la commissione di coordinamento chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tale caso l'atto diviene esecutivo se la commissione non ne

pronuncia l'annullamento entro 20 giorni dal ricevimento di quanto richiesto dall'amministrazione regionale.

Agli effetti del decorso dei termini previsti dai commi precedenti, il segretario della commissione di coordinamento rilascia immediatamente ricevuta degli atti sottoposti a controllo e delle note di risposta.

Il provvedimento di annullamento ha carattere definitivo.

Non sono soggetti al controllo di legittimità di cui al presente articolo gli atti relativi alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge ».

(È approvato).

#### ART. 63.

« Possono essere sottoposte al controllo di cui al secondo comma dell'articolo 46 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4; le deliberazioni concernenti:

1) le alienazioni, gli acquisti, le somministrazioni e gli appalti quando sia superato il valore di cinquecento milioni di lire;

2) l'alienazione di titoli del debito pubblico, di titoli di credito o di azioni o di obbligazioni e l'acquisto degli stessi ».

(È approvato).

#### ART. 64.

« Nei casi previsti dall'articolo 63, le deliberazioni divengono esecutive se la commissione di coordinamento non ne pronuncia l'annullamento, ai sensi del secondo comma dell'articolo 62, nel termine ivi indicato o se nel termine stesso non invita, con richiesta motivata, l'organo regionale competente a riprenderle in esame. Divengono parimenti esecutive, se, entro il termine suddetto, la commissione di coordinamento dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità né motivi per chiedere il riesame.

Si applicano anche a questi casi le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 62.

Ove l'organo competente confermi, senza modifiche, la deliberazione al cui riesame sia stato invitato dalla commissione di coordinamento ai sensi del primo comma del presente articolo, la deliberazione diviene esecutiva, se non viene annullata, nel termine di venti giorni, per vizi di legittimità inerenti alla regolarità formale della nuova deliberazione ».

(È approvato).

ART. 65.

« Gli atti deliberativi degli organi regionali, esclusi quelli di cui all'articolo 63, possono essere dichiarati immediatamente eseguibili, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile la esecuzione.

Gli atti dichiarati immediatamente eseguibili ai sensi del comma precedente devono essere inviati alla commissione di coordinamento entro tre giorni dalla data in cui sono adottati. In difetto di tale invio, si ritengono decaduti.

Entro dieci giorni dal ricevimento, la commissione, ove li ritenga illegittimi, ne pronunzia l'annullamento con provvedimento motivato, ai sensi dell'articolo 62 ».

(È approvato).

ART. 66.

« La regione ha diritto di essere udita dalla commissione di coordinamento, in ogni fase del procedimento di controllo ».

(È approvato).

ART. 67.

« Il controllo sulle deliberazioni adottate dai comuni e dagli enti locali nelle materie ad essi delegate o subdelegate dalla regione Valle d'Aosta è attribuito agli organi di controllo di cui all'articolo 43

della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 ».

(È approvato).

ART. 68.

« Al rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della commissione di coordinamento, spetta il trattamento economico del dirigente statale di livello funzionale B ed è assegnato un alloggio di servizio.

Non possono essere nominati alla carica predetta funzionari statali con qualifica inferiore a dirigente generale.

La spesa per gli assegni spettanti al rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della commissione di coordinamento, è a carico del bilancio dello Stato. Essa è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri ».

(È approvato).

ART. 69.

« Il rappresentante della regione in seno alla commissione di coordinamento dura in carica fino alla rinnovazione del consiglio regionale della Valle d'Aosta ».

(È approvato).

ART. 70.

« Con lo stesso procedimento di cui all'articolo 45 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono nominati i supplenti dei componenti della commissione di coordinamento. I supplenti possono prendere parte alle riunioni della commissione solo in caso di impedimento dei componenti ».

(È approvato).

ART. 71.

« Gli organi statali e quelli regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1978

a richiesta ogni notizia utile per lo svolgimento delle proprie funzioni, ivi compresi i dati statistici».

(È approvato).

## ART. 72.

« Il primo comma dell'articolo 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065, è sostituito dal seguente:

“I contratti dei comuni e degli altri enti locali, che eccedano i limiti di importo entro i quali è consentito, ai sensi di legge, procedere a licitazione privata senza autorizzazione, debbono essere presentati per la registrazione fiscale entro venti giorni dalla data in cui l'ufficiale rogante ha avuto notizia dell'apposizione sul contratto del visto di esecutorietà da parte del presidente della giunta regionale; i verbali e gli atti di aggiudicazione preparatori per i suddetti contratti non sono soggetti a registrazione fiscale. I contratti dell'amministrazione regionale della specie di cui innanzi non sono soggetti in nessun caso a visto di esecutorietà e per essi i termini per la registrazione decorrono dalla data di stipulazione”».

(È approvato).

## ART. 73.

« Per i contratti dell'amministrazione regionale sui quali prima dell'entrata in vigore della presente legge sia stato apposto il visto di esecutorietà da parte del presidente della giunta regionale, il termine per la registrazione fiscale decorre dalla data in cui l'ufficiale rogante ha avuto notizia dell'apposizione di detto visto ».

(È approvato).

## ART. 74.

« Il Governo è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1978 uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria per estendere alla regione Valle d'Aosta le dispo-

sizioni del decreto legislativo 24 luglio 1977, n. 616.

Il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alla regione Valle d'Aosta dovranno essere identici a quelli previsti per le regioni a statuto ordinario;

2) le disposizioni in materia finanziaria dovranno rispettare il disposto dell'articolo 51 della presente legge, integrato col disposto degli articoli 127, 131, 132, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

3) nel trasferimento di personale alla regione Valle d'Aosta sarà data la preferenza a chi dimostri la conoscenza della lingua francese;

4) dovranno essere comunque integralmente rispettate le funzioni amministrative già esercitate dalla regione Valle d'Aosta.

Le norme delegate previste dal presente articolo saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei ministri, su proposta di una commissione paritetica formata da tre rappresentanti del Governo designati dal Consiglio dei ministri e da tre rappresentanti della regione eletti dal consiglio regionale, e sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni.

(È approvato).

PRESIDENTE. È stato presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

MORINI, Segretario, legge:

La Camera,

impegna il Governo

ad emanare provvedimenti per trasferire alla regione Valle d'Aosta le competenze amministrative in materia di industria, commercio, previdenza e assicurazioni sociali, nonché in ogni altra materia o parte di materia che non rientri, comunque,

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1978

nelle previsioni degli articoli del disegno di legge, ma che ad essa spetti in forza della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

9/1787/1 VERNOLA, COLONNA, LABRIOLA.

Qual è il parere del Governo su questo ordine del giorno ?

DARIDA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Vernola, dopo le dichiarazioni del Governo insiste per la votazione del suo ordine del giorno ?

VERNOLA. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il disegno di legge n. 1787 sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2087 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione. Se ne dia lettura.

MORINI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« Al primo comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, dopo le parole « Camera dei deputati » sono aggiunte le seguenti: « e successive modificazioni ».

(È approvato).

ART. 2.

« Il primo e secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono sostituiti dai seguenti:

« Il quinquennio di carica del consiglio regionale decorre dalla data della elezione.

I comizi elettorali sono convocati dal presidente della giunta regionale con decreto da pubblicarsi nel bollettino ufficiale

della regione non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del consiglio regionale, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza.

Lo stesso decreto fissa la data della prima riunione del consiglio regionale, da tenersi non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti ».

(È approvato).

ART. 3.

« Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono inseriti i seguenti:

« Per i partiti o gruppi politici costituiti nel consiglio regionale in gruppi consiliari nella legislatura precedente o che nell'ultima elezione del consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio, le liste dei candidati possono essere sottoscritte dal presidente o dal segretario nazionale o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultino per attestazioni dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da questi ultimi incaricati con mandato autenticato da notaio.

La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da cancelliere di pretura ».

(È approvato).

ART. 4.

« Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, dopo le parole " 30 marzo 1957, n. 361 ", sono inserite le parole " e dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 ".

Al predetto articolo 12 è aggiunto il seguente comma:

" I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, purché siano iscritti nelle li-

ste elettorali di un comune della regione" ».

(È approvato).

ART. 5.

« Le tabelle A e B allegate alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono sostituite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge ».

(È approvato).

ART. 5-bis.

« L'articolo 5 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, è sostituito dal seguente:

" Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Valle d'Aosta, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione" ».

(È approvato).

ART. 5-ter.

« La lettera a) dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, è sostituita dalla seguente:

" I dipendenti dell'amministrazione regionale, che occupano posti inclusi nelle tabelle dell'allegato c) della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1 e i funzionari della carriera direttiva o assimilata degli enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti alla vigilanza della regione, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende (esclusi comuni e comunità montane)" ».

(È approvato).

ART. 5-quater.

« All'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, è aggiunto il seguente comma:

" Coloro che ricevono uno stipendio o salario dall'amministrazione regionale, da enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposte alla sua vigilanza, non compresi nelle categorie di ineleggibili, in caso di elezione sono collocati in aspettativa per mandato consiliare per tutta la durata

della carica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modificazioni" ».

(È approvato).

ART. 5-quinquies.

« Il primo periodo dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, è sostituito con il seguente:

" La funzione di consigliere regionale è incompatibile con quella di sindaco, assessore, consigliere comunale e amministratore di comunità montana della regione" ».

(È approvato).

ART. 5-sexies.

« Il primo comma dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, è sostituito dal seguente:

" Le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di Aosta dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione" ».

(È approvato).

ART. 6.

« Le norme relative alla decorrenza del quinquennio di carica del consiglio regionale stabilite dall'articolo 2 della presente legge si applicano anche al consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

ART. 7.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'approvazione delle tabelle. La prima è quella riprodotta a pagina 8 dello stampato numero 2087-A:

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1978

(parte n. 4)

(parte n. 3)

(parte n. 2)

(parte n. 1)


N.B. - La scheda è piegata verticalmente in quattro parti; la parte n. 1 viene ripiegata sulla n. 2; la parte n. 4 viene ripiegata su quella n. 3; quindi la scheda viene chiusa a libro.

I contrassegni delle liste vanno incollati verticalmente iniziando dall'alto e senza interruzione, per gruppi non superiori a cinque. Se le liste sono più di dieci i contrassegni sono incolonnati ad iniziare dalla prima parte a sinistra della scheda. Ogni spazio fuori dei rettangoli occupati dai contrassegni deve essere grafato.

La pongo in votazione.

(È approvata).

La seconda è riprodotta a pagina 9 del medesimo stampato.



<p>ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA</p> <p>(data dell'elezione)</p>	<p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</p>	<p>FIRMA DELLO SCRUTATORE</p> <p>TIMBRO</p>
---	--------------------------------	---

La pongo in votazione.  
(E approvata).

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1978

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Il disegno di legge n. 2087 sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso dei disegni di legge nn. 2078, 1787 e 2087.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Moschini. Ne ha facoltà.

MOSCHINI. L'esame congiunto dei tre provvedimenti mi consente e consiglia una brevissima dichiarazione di voto. Vorrei in particolare richiamare l'attenzione soltanto su uno dei tre provvedimenti e, per quanto riguarda gli altri due, vorrei essere autorizzato a consegnare agli stenografi il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Moschini.

MOSCHINI. Dico subito che il gruppo comunista voterà a favore di tutti e tre i provvedimenti.

Riguardo al primo, cioè al disegno di legge n. 2078, posso limitarmi a sottolineare che la decisione di far coincidere la data delle elezioni dei consigli comunali e provinciali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia con quella del rinnovo dei consigli regionali è del tutto logica e funzionale. Sarebbe stato evidentemente assurdo far votare a distanza di poche settimane gli stessi elettori, una volta per i consigli comunali e provinciali e un'altra per il consiglio regionale.

Aggiungo soltanto che, allo scopo di ovviare a quella che può essere considerata una « dimenticanza » (diciamo così) del secondo « decreto Stammati », poi convertito nella legge n. 946, avremmo preferito che si fosse approvato in questa sede anche l'emendamento che prevede che lo Stato si faccia carico delle spese elettorali nel caso che comuni e province non

possano provvedere con i mezzi ordinari. Poiché ciò non pare possibile in questa sede per motivi procedurali, abbiamo presentato un ordine del giorno che impegna il Governo a provvedere in questo senso.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 2087, recante modifiche alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, contenente norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta, già in Commissione affari costituzionali il nostro gruppo ha presentato alcuni emendamenti per modificare alcune norme sull'elettorato passivo nelle elezioni del consiglio regionale della Valle d'Aosta. Con questi emendamenti, sostanzialmente accolti dalla Commissione, si è innanzitutto voluto mettere in condizione gli insegnanti della Valle d'Aosta (che sono di ruolo regionale) di essere candidati alla carica di consigliere regionale, come avviene per tutti i loro colleghi delle altre regioni d'Italia.

Con le modifiche proposte alla lettera e) dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, potranno inoltre essere candidati alla carica di consigliere regionale anche i dipendenti (esclusi i funzionari della carriera direttiva) di enti, istituti o aziende dipendenti o vigilati dalla regione.

Naturalmente, si è provveduto, mentre si restringe l'area dei casi di ineleggibilità, ad introdurre una norma in base alla quale gli eletti che percepiscano uno stipendio o un salario dalla regione o da enti o istituti da essa dipendenti o vigilati devono essere collocati in aspettativa, che in questi casi è disciplinata dalla legge nazionale vigente per i parlamentari.

Il disegno di legge n. 1787, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta è sicuramente il provvedimento più importante dei tre al nostro esame.

L'intervento che, in sede di discussione sulle linee generali, ha svolto il collega Millet e l'ampio dibattito che a più riprese si è svolto in Commissione affari costituzionali mi esimono dal riprendere le motivazioni politico-costituzionali che ci portano a valutare positivamente, nel suo complesso, il disegno di legge approvato dal Senato che — come ha ricordato anche

il relatore, onorevole Bassetti — ripara finalmente ad un ritardo trentennale, storico dello Stato nei confronti della regione Valle d'Aosta.

Il gruppo comunista avrebbe preferito che il disegno di legge venisse approvato nello stesso testo licenziato dal Senato, senza apportarvi, come invece è stato fatto, uno stralcio molto importante e significativo, quale è quello dell'articolo 6, relativo al parco nazionale del Gran Paradiso. Il relatore, al riguardo, ha sottolineato che si è preferito sopprimere l'articolo 6 per consentire una disciplina più organica della materia, alla luce delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, che, come è noto, stabilisce che per i parchi nazionali e per le riserve naturali dello Stato esistenti si dovrà, entro il 31 dicembre 1979, predisporre una legge dello Stato.

Noi non abbiamo ignorato nella discussione svoltasi in Commissione affari costituzionali che l'articolo 6 del testo approvato dal Senato, prevedendo la costituzione di un consorzio tra lo Stato e la regione per la gestione del parco, dopo la emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 (che — intendo ricordarlo — era già stato pubblicato al momento del voto del Senato), poteva porre, e anzi poneva senz'altro, dei problemi non semplici; saremmo stati, tuttavia, senza alcuna pregiudiziale, disposti a verificare le necessarie e, a nostro giudizio, possibili modifiche, al fine di raccordare meglio le norme di attuazione dello statuto della regione Valle d'Aosta con le esigenze più generali poste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Ma su questo terreno non vi è stato da parte di altri — in particolare da parte del gruppo della democrazia cristiana — quella disponibilità che ci auguravamo e che avrebbe consentito di trovare una soluzione positiva unitaria, che non sacrificasse i diritti della regione Valle d'Aosta. Non solo, ma nel proporre la soppressione pura e semplice dell'articolo 6 si è anche da più parti insistito molto sui pericoli e sui rischi che avrebbe corso il parco se alla regione Valle d'Aosta fossero

stati riconosciuti quei poteri — legittimi, si badi bene — che la Costituzione le garantisce. E lo si è fatto anche in aula con toni e con argomenti che a noi sono sembrati del tutto sproportionati e ingiustificati e, come tali, inaccettabili.

Per questi motivi ed anche per coerenza politica e non soltanto formale, in Commissione ci siamo opposti allo stralcio dell'articolo 6. Nell'esprimere, quindi, voto favorevole sull'insieme del provvedimento, ho voluto esplicitare le nostre riserve e il nostro rilievo critico sulla decisione di sopprimere l'articolo 6.

Concludendo, desidero infine ricordare la nostra posizione favorevole anche nei confronti dell'ordine del giorno che impegna il Governo ad emanare provvedimenti per trasferire alla regione Valle d'Aosta le competenze amministrative in materia di commercio, previdenza e assicurazione, nonché in ogni altra materia o parte di materia che non rientri nelle previsioni degli articoli del disegno di legge, ma che alla regione spetti in forza della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Pur con tutte queste considerazioni, voteremo a favore dei tre provvedimenti al nostro esame (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

**KESSLER.** Farò una breve dichiarazione di voto a titolo personale, per dire che voterò a favore dei tre disegni di legge, complessivamente considerati. In modo particolare, desidero riferirmi, come ha fatto l'onorevole Moschini, al disegno di legge che contiene le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta, per esprimere, innanzi tutto, la mia soddisfazione nel vedere finalmente, dopo trent'anni, attuato o in corso di attuazione un provvedimento che consentirà a quella regione di esercitare interamente le sue competenze legislative, rammaricandomi naturalmente per il tempo che abbiamo dovuto attendere per vedere il varo di questo provvedimento e augurandomi che anche le altre regioni a statuto spe-

ciale, che ancora attendono norme di attuazione dello statuto, possano averle al più presto.

Se si tiene conto del fatto che anche la regione Valle d'Aosta, in virtù della nota sentenza della Corte costituzionale del 1973, ha visto in questo scorcio di tempo le sue facoltà legislative limitate e subordinate all'emanazione di queste norme di attuazione, si può comprendere quale sia l'importanza di questo provvedimento. Ma, per lo stesso ragionamento fatto dall'onorevole Moschini; anch'io ritengo di dover sottolineare la soppressione dell'articolo 6, che era presente nel testo originario del Governo e che era stato approvato dal Senato. Soprattutto, non può essere lasciata passare senza osservazioni la motivazione che la relazione della Commissione affari costituzionali della Camera ha avanzato a questo proposito, invocando e richiamando l'articolo 83 del decreto delegato n. 616, applicativo della legge n. 382, quando è noto che la legge n. 382 non si riferisce alle regioni a statuto speciale ma esclusivamente alle regioni a statuto ordinario. Questo mi pare un fatto abbastanza grave che doveva formare oggetto di un più approfondito esame, e questa Camera non poteva accettare tale motivazione.

D'altra parte, anche nel merito, non poteva essere accettata la proposta della Commissione proprio perché con questo noi andiamo a contraddire quello che è lo spirito generale del disegno di legge, così come era stato inizialmente presentato dal Governo, in quanto attendendo come sempre la legge quadro prevista dall'articolo 83 del decreto delegato n. 616, si va ulteriormente a subordinare l'esercizio di una facoltà legislativa primaria della regione a quella che sarà una legge quadro che riguarderà, per quanto attiene alle competenze primarie, soltanto le regioni a statuto speciale e non le regioni a statuto ordinario. Per cui, anche da questo punto di vista, vedo in questo una stortura che non potevamo passare sotto silenzio. Mi rendo conto che considerazioni relative al parco nazionale dello Stelvio hanno avuto ragione di prevalere su quella che è una considerazione di carattere

costituzionale che non poteva sfuggire. Proprio per questo, mentre dichiaro di votare a favore del provvedimento, devo contemporaneamente augurarmi che questa stortura venga al più presto eliminata e che la regione Valle d'Aosta possa ampiamente legiferare secondo il proprio statuto e secondo la nostra Costituzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Riz. Ne ha facoltà.

RIZ. Desidero svolgere una breve dichiarazione di voto sul disegno di legge n. 1787. Ho già dichiarato in Commissione che a nostro parere su alcuni problemi di grande rilevanza la Valle d'Aosta non ha tutelato bene la propria autonomia. Come tutti sanno, per la regione Trentino Alto Adige e per la provincia di Bolzano sono in discussione larga parte delle norme di attuazione, fra cui quelle sull'industria, il commercio, l'uso della lingua, il tribunale di giustizia amministrativa ed altre. Per evitare che le disposizioni che stiamo votando possano costituire un precedente per le nostre norme di attuazione, i rappresentanti della *Südtiroler Volkspartei* hanno votato contro quelle norme del disegno di legge in esame che essi non ritenevano conformi ai principi costituzionali.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Scovacicchi. Ne ha facoltà.

SCOVACRICCHI. Nel dichiarare il voto favorevole del gruppo socialdemocratico ai tre provvedimenti, ribadisco quanto ho detto in sede di discussione sulle linee generali. A proposito del disegno di legge n. 1787 mi richiamo ancora alle dichiarazioni del ministro Morlino rese in Commissione affari costituzionali sulla non influenza di questa decisione — mi riferisco al contenuto globale del disegno di legge e in particolare alla soppressione dell'articolo 6 — sulle altre regioni a statuto speciale per le diverse garanzie procedurali in ordine alla definizione delle norme di attuazione degli statuti.

PRESIDENTE. I disegni di legge nn. 2078, 1787 e 2087 saranno votati a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) riguardante l'Istituto europeo di ricerche spaziali, con allegati I e II, scambio di note e una nota italiana, firmato a Roma il 23 giugno 1970 (1620).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) riguardante l'Istituto europeo di ricerche spaziali, con allegati I e II, scambio di note e una nota italiana, firmato a Roma il 23 giugno 1970.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, onorevole Di Giannantonio, il presidente della Commissione affari esteri, onorevole Carlo Russo.

RUSSO CARLO, *Presidente della Commissione*. Anche a nome dell'onorevole Di Giannantonio, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

SANZA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo non ha nulla da aggiungere alle conclusioni della relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in

votazione nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

MORINI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra la Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) riguardante l'Istituto europeo di ricerche spaziali, con allegati I e II, scambio di note e una nota italiana, firmato a Roma il 23 giugno 1970 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 27 dell'accordo stesso ».

(È approvato).

ART. 3.

« Le spese derivanti dall'attuazione dell'accordo di cui al precedente articolo 1 ed elencate nell'allegato II dell'accordo stesso, faranno carico al Consiglio nazionale delle ricerche nell'ambito delle proprie disponibilità per l'esercizio finanziario 1977 ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede fra il Governo della Repubblica italiana ed il Centro internazionale di calcolo, firmato a Roma il 3 giugno 1977 (1621).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede fra il Governo della Repubblica italiana ed il

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1978

Centro internazionale di calcolo, firmato a Roma il 3 giugno 1977.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, onorevole Di Giannantonio, il presidente della Commissione, onorevole Carlo Russo.

**RUSSO CARLO**, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

**PRESIDENTE**. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

**SANZA**, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo non ha nulla da aggiungere alle conclusioni della relazione scritta.

**PRESIDENTE**. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione nel testo della Commissione.

**MORINI**, *Segretario, legge*:

## ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di sede fra il Governo della Repubblica italiana ed il Centro internazionale di calcolo, firmato a Roma il 3 giugno 1977 ».

(*È approvato*).

## ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 11 dell'accordo stesso ».

(*È approvato*).

## ART. 3.

« È autorizzata la spesa per il pagamento dal 1° gennaio 1972 fino al giorno

di entrata in vigore dell'accordo di cui al precedente articolo 1, dei canoni di locazione relativi ai locali in cui il Centro ha sede provvisoria ».

(*È approvato*).

## ART. 4.

« All'onere di lire 39.950.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede, quanto a lire 6.750.000, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1976 e quanto a lire 33.200.000 mediante riduzione del medesimo capitolo n. 6856 per l'esercizio 1977.

All'onere di lire 6.658.300 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

(*È approvato*).

**PRESIDENTE**. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 77, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani (2090).**

**PRESIDENTE**. Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stato esaminato il disegno di legge n. 2090.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto sul complesso del disegno di legge l'onorevole Guarra. Ne ha facoltà.

**GUARRA**. Il gruppo del MSI-destra nazionale, così come annunciato ieri, si aster-

rà dalla votazione di questo ennesimo provvedimento di proroga. Vorrei in questo momento richiamare l'attenzione del Parlamento e della pubblica opinione su ciò che è stato ieri affermato dal sottosegretario Speranza, e cioè che questo sarà l'ultimo provvedimento di proroga prima dell'entrata in vigore dell'attesa legge sull'equo canone. Orbene, questa dichiarazione del sottosegretario per la grazia e la giustizia non risponde a verità, perché proprio il disegno di legge sull'equo canone prevede una proroga di quattro anni dei contratti in corso: la più lunga proroga mai concessa dalle leggi approvate da questo Parlamento.

Questo è uno dei motivi fondamentali per i quali noi, rendendoci conto della drammatica situazione degli alloggi nel nostro paese, imputabile soprattutto ai Governi di centro-sinistra che si sono succeduti dal 1963 in poi, ci asterremo dalla votazione finale di tale provvedimento.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà tra poco votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di disegni di legge.

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Mi onoro presentare, a nome del ministro degli affari esteri, i disegni di legge:

« Ratifica ed esecuzione delle convenzioni nn. 92, 133 e 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro »;

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania sulla reciproca promozione e garanzia degli investimenti di capitale, firmato a Bucarest il 14 gennaio 1977 »;

« Ratifica ed esecuzione delle convenzioni n. 141 e n. 142, adottate a Ginevra il 23 giugno 1975 dalla 60ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge che saranno stampati e distribuiti.

#### Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

*dalla III Commissione (Esteri):*

« Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Consiglio italiano del movimento europeo » (*approvato dal Senato (1999), con modificazioni*);

*dalla XII Commissione (Industria):*

CITARISTI ed altri: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente la disciplina del credito agevolato al settore industriale » (1723), *con modificazioni*.

#### Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FUSARO e ORSINI GIANFRANCO: « Modifiche alle disposizioni transitorie previste dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, in materia di contenzioso tributario » (2144);

GOTTARDO e STEGAGNINI: « Modificazione dell'articolo 25 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali di complemento con norme speciali per l'arma dei carabinieri » (2145);

DE CARNERI ed altri: « Modifiche e integrazioni alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, in relazione alle competenze spettanti alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 » (2146);

PICCHIONI ed altri: « Contributo alla Maison d'Italie della città universitaria di Parigi » (2147);

MAROCO: « Modifica della legge 1° dicembre 1948, n. 1438 e della legge 27 dicembre 1975, n. 700, concernente il regime agevolativo per la zona di Gorizia » (2148).

Saranno stampate e distribuite.

#### Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 2090.

Saranno altresì votati per scrutinio segreto anche i disegni di legge n. 2078, 1787, 2087, 1620 e 1621, oggi esaminati.

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2078.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1978, n. 54, concernente il rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia » (2078):

Presenti e votanti . . .	370
Maggioranza . . . . .	186
Voti favorevoli . . . . .	343
Voti contrari . . . . .	27

*(La Camera approva).*

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1787.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

« Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta » *(approvato dal Senato)* (1787):

Presenti e votanti . . .	367
Maggioranza . . . . .	184
Voti favorevoli . . . . .	343
Voti contrari . . . . .	24

*(La Camera approva).*

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2087.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

« Modifiche alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, contenente norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta » (2087):

Presenti . . . . .	371
Votanti . . . . .	370
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	186
Voti favorevoli . . . . .	346
Voti contrari . . . . .	24

*(La Camera approva).*

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1620.

*(Segue la votazione).*

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1978

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) riguardante l'Istituto europeo di ricerche spaziali, con allegati I e II, scambio di note e una nota italiana, firmato a Roma il 23 giugno 1970 » (1620):

Presenti e votanti . . .	368
Maggioranza . . . . .	185
Voti favorevoli . . .	340
Voti contrari . . . .	28

*(La Camera approva).*

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1621.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede fra il Governo della Repubblica italiana ed il Centro internazionale di calcolo, firmato a Roma il 3 giugno 1977 » (1621):

Presenti . . . . .	367
Votanti . . . . .	366
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	184
Voti favorevoli . . .	337
Voti contrari . . . .	29

*(La Camera approva).*

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2090.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 77, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani » (2090):

Presenti . . . . .	369
Votanti . . . . .	361
Astenuti . . . . .	8
Maggioranza . . . . .	181
Voti favorevoli . . .	328
Voti contrari . . . .	33

*(La Camera approva).*

Dichiaro pertanto assorbita la proposta di legge Tombesi ed altri n. 2079.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Adamo Nicola  
 Agnelli Susanna  
 Aiardi Alberto  
 Alborghetti Guido  
 Alici Francesco Onorato  
 Alinovi Abdon  
 Aliverti Gianfranco  
 Allegra Paolo  
 Allegri Cesare  
 Amabile Giovanni  
 Amalfitano Domenico Maria  
 Amarante Giuseppe  
 Amici Cesare  
 Andreoni Giovanni  
 Andreotti Giulio  
 Aniasi Aldo  
 Arfé Gaetano  
 Armella Angelo

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1978

Arnaud Gian Aldo  
Arnone Mario  
Balbo di Vinadio Aimone  
Baldassari Roberto  
Bambi Moreno  
Baracetti Arnaldo  
Barbarossa Voza Maria Immacolata  
Barbera Augusto  
Bardelli Mario  
Bardotti Martino  
Bartocci Enzo  
Bartolini Mario Andrea  
Bassetti Piero  
Bassi Aldo  
Battino Vittorelli Paolo  
Belardi Merlo Eriase  
Belci Corrado  
Bellocchio Antonio  
Bernardini Vinicio  
Bernini Lavezzo Ivana  
Bertani Eletta  
Bertoli Marco  
Biamonte Tommaso  
Bianchi Beretta Romana  
Bini Giorgio  
Bisignani Alfredo  
Bocchi Fausto  
Bodrato Guido  
Boffardi Ines  
Bollati Benito  
Bolognari Mario  
Bonifazi Emo  
Borri Andrea  
Bortolani Franco  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottarelli Pier Giorgio  
Bottari Angela Maria  
Branciforti Rosanna  
Bressani Pier Giorgio  
Brini Federico  
Brocca Beniamino  
Broccoli Paolo Pietro  
Buro Maria Luigia  
Buzzoni Giovanni  
Cacciari Massimo  
Caiati Italo Giulio  
Calaminici Armando  
Calice Giovanni  
Cantelmi Giancarlo  
Canullo Leo  
Cappelli Lorenzo

Cappelloni Guido  
Carandini Guido  
Carelli Rodolfo  
Carenini Egidio  
Carlassara Giovanni Battista  
Carmeno Pietro  
Caruso Antonio  
Casalino Giorgio  
Casati Francesco  
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa  
Cattanei Francesco  
Cavaliere Stefano  
Cavigliasso Paola  
Cecchi Alberto  
Ceravolo Sergio  
Cerquetti Adriano  
Cerra Benito  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chiarante Giuseppe Antonio  
Chiovini Cecilia  
Ciai Trivelli Anna Maria  
Ciannamea Leonardo  
Cirino Pomicino Paolo  
Citterio Ezio  
Ciuffini Fabio Maria  
Coccia Franco  
Codrignani Giancarla  
Colomba Giulio  
Colonna Flavio  
Colurcio Giovanni Battista  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Corgi Vincenzo  
Corradi Nadia  
Costamagna Giuseppe  
Cravedi Mario  
Cresco Angelo Gaetano  
Cuffaro Antonino  
Cuminetti Sergio  
D'Alema Giuseppe  
D'Alessio Aldo  
Dal Maso Giuseppe Antonio  
Danesi Emo  
Da Prato Francesco  
D'Arezzo Bernardo  
Darida Clelio  
de Carneri Sergio  
De Caro Paolo  
De Carolis Massimo  
De Cinque Germano  
de Cosmo Vincenzo  
De Gregorio Michele

Del Castillo Benedetto  
Del Duca Antonio  
Dell'Andro Renato  
Del Rio Giovanni  
De Poi Alfredo  
Di Giannantonio Natalino  
Di Giulio Fernando  
Drago Antonino  
Dulbecco Francesco  
Esposito Attilio  
Faenzi Ivo  
Fantaci Giovanni  
Fanti Guido  
Felicetti Nevio  
Felici Carlo  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Fioret Mario  
Flamigni Sergio  
Formica Costantino  
Fornasari Giuseppe  
Forni Luciano  
Forte Salvatore  
Fortuna Loris  
Fortunato Giuseppe  
Fracchia Bruno  
Franchi Franco  
Furia Giovanni  
Fusaro Leandro  
Galasso Andrea  
Galloni Giovanni  
Gambolato Pietro  
Gargani Giuseppe  
Gargano Mario  
Gasco Piero Luigi  
Gaspari Remo  
Gatto Vincenzo  
Gava Antonio  
Giannantoni Gabriele  
Giglia Luigi  
Giordano Alessandro  
Giovagnoli Angela  
Giovanardi Alfredo  
Giuliani Francesco  
Giura Longo Raffaele  
Goria Giovanni Giuseppe  
Gottardo Natale  
Gramegna Giuseppe  
Granati Caruso Maria Teresa  
Granelli Luigi  
Grassucci Lelio  
Guarra Antonio

Guasso Nazareno  
Guerrini Paolo  
Guglielmino Giuseppe  
Ianni Guido  
Ianniello Mauro  
Iotti Leonilde  
Iozzelli Giovan Carlo  
Kessler Bruno  
Labriola Silvano  
La Loggia Giuseppe  
Lamanna Giovanni  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
La Rocca Salvatore  
Lattanzio Vito  
Lenoci Vito Vittorio  
Licheri Pier Giorgio  
Lima Salvatore  
Lo Bello Concetto  
Lobianco Arcangelo  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lodolini Francesca  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco  
Macciotta Giorgio  
Malvestio Pier Giovanni  
Mancuso Giuseppe  
Manfredi Giuseppe  
Manfredi Manfredo  
Mannuzzu Salvatore  
Marabini Virginiangelo  
Marchi Dascola Enza  
Margheri Andrea  
Marocco Mario  
Maroli Fiorenzo  
Marraffini Alfredo  
Martini Maria Eletta  
Martino Leopoldo Attilio  
Martorelli Francesco  
Marzano Arturo  
Marzotto Caotorta Antonio  
Masiello Vitilio  
Matarrese Antonio  
Matta Giovanni  
Mazzola Francesco Vittorio  
Mazzotta Roberto  
Merloni Francesco  
Meucci Enzo  
Miana Silvio  
Miceli Vincenzo  
Migliorini Giovanni

Millet Ruggero  
Mirate Aldo  
Misasi Riccardo  
Monteleone Saverio  
Mora Giampaolo  
Morazzoni Gaetano  
Morini Danilo  
Moro Paolo Enrico  
Mosca Giovanni  
Moschini Renzo  
Napoli Vito  
Natta Alessandro  
Nespolo Carla Federica  
Novellini Enrico  
Occhetto Achille  
Orlando Giuseppe  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco  
Ottaviano Francesco  
Padula Pietro  
Pagliai Morena Amabile  
Palopoli Fulvio  
Pani Mario  
Pazzaglia Alfredo  
Pecchia Tornati M. Augusta  
Peggio Eugenio  
Pellicani Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Pennacchini Erminio  
Perantuono Tommaso  
Perrone Antonino  
Pertini Alessandro  
Petrella Domenico  
Pezzati Sergio  
Picchioni Rolando  
Piccinelli Enea  
Piccoli Flaminio  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Natale  
Pochetti Mario  
Postal Giorgio  
Prandini Giovanni  
Pratesi Piero  
Preti Luigi  
Pucciarini Gianpiero  
Pugno Emilio  
Quarenghi Vittoria  
Quercioli Elio  
Quietì Giuseppe  
Raffaelli Edmondo  
Raicich Marino

Ramella Carlo  
Rauti Giuseppe  
Rende Pietro  
Revelli Emidio  
Ricci Raimondo  
Riga Grazia  
Riz Roland  
Rognoni Virginio  
Rosati Elio  
Rosini Giacomo  
Rosolen Angela Maria  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rubbi Antonio  
Rubbi Emilio  
Russo Carlo  
Russo Ferdinando  
Sabbatini Gianfranco  
Saladino Gaspare  
Salomone Giosuè  
Salvato Ersilia  
Salvatore Elvio Alfonso  
Salvi Franco  
Sanese Nicola  
Sangalli Carlo  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sarri Trabujo Milena  
Sarti Armando  
Savino Mauro  
Sbriziolo De Felice Eirene  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlato Vincenzo  
Scovacricchi Martino  
Sedati Giacomo  
Segni Mario  
Segre Sergio  
Servello Francesco  
Sicolo Tommaso  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino  
Spaventa Luigi  
Speranza Edoardo  
Spigaroli Alberto  
Sposetti Giuseppe  
Squeri Carlo  
Stefanelli Livio  
Stegagnini Bruno  
Stella Carlo  
Tamburini Rolando  
Tamini Mario  
Tani Danilo

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1978

Tantalo Michele  
 Tassone Mario  
 Tedeschi Nadir  
 Terraroli Adelio  
 Tesi Sergio  
 Tesini Aristide  
 Tesini Giancarlo  
 Tessari Alessandro  
 Tessari Giangiaco  
 Tiraboschi Angelo  
 Todros Alberto  
 Tombesi Giorgio  
 Toni Francesco  
 Torri Giovanni  
 Tortorella Aldo  
 Tozzetti Aldo  
 Tremaglia Pierantonio Mirko  
 Triva Rubes  
 Urso Giacinto  
 Urso Salvatore  
 Usellini Mario  
 Vaccaro Melucco Alessandra  
 Vagli Maura  
 Vecchietti Tullio  
 Venegoni Guido  
 Vernola Nicola  
 Vetere Ugo  
 Villa Ruggero  
 Villari Rosario  
 Vincenzi Bruno  
 Zamberletti Giuseppe  
 Zambon Bruno  
 Zaniboni Antonino  
 Zarro Giovanni  
 Zavagnin Antonio  
 Zolla Michele  
 Zoppetti Francesco  
 Zoppi Pietro  
 Zoso Giuliano  
 Zucconi Guglielmo  
 Zuech Giuseppe

*Si è astenuto sul disegno di legge*  
 n. 2087:

Pellegatta Maria Agostina

*Si è astenuto sul disegno di legge*  
 n. 1621:

Guarra Antonio

*Si sono astenuti sul disegno di legge*  
 n. 2090:

Bollati Benito  
 De Carolis Massimo  
 Franchi Franco  
 Guarra Antonio  
 Pazzaglia Alfredo  
 Rauti Giuseppe  
 Servello Francesco  
 Tremaglia Pierantonio Mirko

*Sono in missione:*

Abbiati Dolores  
 Accame Falco  
 Anselmi Tina  
 Antoni Varese  
 Armato Baldassare  
 Baghino Francesco Giulio  
 Bandiera Pasquale  
 Bernardi Guido  
 Bernini Bruno  
 Bisaglia Antonio  
 Bonalumi Gilberto  
 Corà Renato  
 Corallo Salvatore  
 Cristofori Adolfo  
 D'Alessio Aldo  
 Degan Costante  
 De Mita Luigi Ciriaco  
 Donat-Cattin Carlo  
 Fontana Giovanni Angelo  
 Forlani Arnaldo  
 Foschi Franco  
 Fracanzani Carlo  
 Froio Francesco  
 Guadagno Gennaro  
 Lettieri Nicola  
 Libertini Lucio  
 Maggioni Desiderio  
 Martinelli Mario  
 Matrone Luigi  
 Milani Eliseo  
 Petrucci Amerigo  
 Pisoni Ferruccio  
 Ruffini Attilio  
 Scotti Vincenzo  
 Terranova Cesare  
 Vecchiarelli Bruno  
 Zurlo Giuseppe

**Proroga dei termini  
per la presentazione di relazioni.**

PRESIDENTE. Comunico che da parte del presidente del gruppo radicale è stato richiesto che sia iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea, a' termini dell'articolo 81, quarto comma, del regolamento, il disegno di legge: « Disciplina delle locazioni di immobili urbani » (1931).

La Commissione speciale fitti, cui il disegno di legge è assegnato in sede referente, richiede che l'Assemblea fissi, sempre ai sensi del quarto comma dell'articolo 81 del regolamento, un ulteriore termine di quattro mesi per la presentazione della relazione.

PANNELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, comprendo che la Commissione voglia ancora su questo tema, più che annoso, avere ancora del tempo. Ma mi rimetto semplicemente ai gruppi di maggioranza e al loro senso di responsabilità. Quando hanno chiesto quattro mesi sulla pubblica sicurezza, e noi abbiamo detto che era imprudente perché questo avrebbe significato probabilmente molto più dei quattro mesi...

NATTA ALESSANDRO. Con te ci vogliono quattro anni!

PRESIDENTE. Onorevole Alessandro Natta, la prego di lasciar parlare l'onorevole Pannella.

PANNELLA. Collega Natta, se il voto della riforma della pubblica sicurezza o il voto di queste altre cose dipendesse da me, le avremmo votate da molto tempo. Vi farebbe comodo dire al paese che per i quattro voti radicali non siete riusciti più a varare una sola riforma e che avete abbandonato la politica...

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, per quanto autorevole sia l'onorevole Alessandro Natta, la prego di parlare a tutta l'Assemblea.

PANNELLA. Posso comprendere che da parte della Commissione si voglia ancora mantenere il proprio diritto, il proprio dovere di legiferare in questa materia, ed è uno scandalo che non si sia ancora fatto; e l'ho letto su *l'Unità* per moltissimi anni e non solo per moltissimi mesi. Però, a questo punto, propongo come misura prudenziale — e mi rivolgo a tutti i colleghi in quanto parlamentari, perché in una direzione o nell'altra io credo che tutti siamo interessati ad evitare la putrefazione dei problemi che abbiamo — una proroga di due mesi, signor Presidente, non di quattro. Credo che questo non sia un intervento settario, ma sia un intervento di prudenza legislativa. Altrimenti mandiamo in putrefazione tutto quello che abbiamo nelle mani, se non ci fissiamo autonomamente dei termini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Pannella di concedere alla Commissione speciale fitti due soli mesi per riferire sul disegno di legge n. 1931, avvertendo che, nel caso essa venga respinta, s'intenderà approvata la proroga di quattro mesi per la presentazione della relazione, richiesta dalla Commissione stessa.

(*E respinta*).

Comunico che da parte del presidente del gruppo radicale è stato richiesto che la seguente proposta di legge sia iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea ai termini dell'articolo 81, quarto comma del regolamento:

FRACANZANI ed altri: « Modifiche alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza » (883).

La VII Commissione (Difesa), cui la proposta di legge è assegnata in sede referente, richiede che l'Assemblea fissi, sempre ai sensi del quarto comma dell'articolo 81 del regolamento, un ulteriore

termine di quattro mesi per la presentazione della relazione.

PANNELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, noi avevamo chiesto che questa proposta di legge venisse assegnata alla Commissione difesa in sede legislativa, insieme con moltissimi altri gruppi; i soli gruppi comunista e del MSI-destra nazionale si sono opposti. Riteniamo che la situazione degli obiettori di coscienza italiani, in questo momento, come tutti sanno, sia assolutamente insostenibile: la violazione di legge è praticamente la condizione normale nella quale si trova il Ministero della difesa a dover operare, visto che la legge gli fa carico di funzionare in un impossibile tentativo di giudizio di coscienza, scavando nella coscienza dell'obiettore.

A questo punto, in considerazione del fatto che su questo tema la stragrande maggioranza dei gruppi aveva addirittura chiesto l'assegnazione in sede legislativa (e solo i gruppi comunista e del MSI-destra nazionale si erano opposti), credo che anche su questo argomento dobbiamo essere prudenti. Non possiamo lasciare gruppi di cittadini intransigenti e non violenti dinanzi a questa testimonianza di indifferenza e di inconcludenza da parte dello Stato. Chiedo pertanto che anche in questo caso sia concessa una proroga di soli due mesi, affinché tutto non venga sostanzialmente lasciato alla corruzione di un tempo politico che poi ci propone i tempi delle Brigate rosse, se non vogliamo accettare i tempi degli obiettori di coscienza e dei parlamentari.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Pannella di concedere alla VII Commissione una proroga di due mesi per riferire sulla proposta di legge n. 883, avvertendo che, in caso di sua reiezione, si intenderà approvata la proroga di quattro mesi per la presentazione della relazione, richiesta dalla Commissione stessa.

(È respinta).

### Per la formazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno della seduta di domani, venerdì 28 aprile 1978, con inizio alle ore 10,30, reca al primo punto: dichiarazione di urgenza di progetti di legge; al secondo: interrogazioni.

FUSARO. Chiedo di parlare per oppormi a questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUSARO. Signor Presidente, ai sensi del primo comma dell'articolo 26 del regolamento, chiedo alla cortesia della Presidenza di non tenere seduta domani, e di voler porre al terzo punto dell'ordine del giorno della seduta del prossimo primo giorno non festivo, e cioè martedì 2 maggio, dopo la dichiarazione d'urgenza di progetti di legge e lo svolgimento delle interrogazioni, il disegno di legge concernente la riforma della Commissione inquirente.

Avanzo questa richiesta a nome del gruppo della democrazia cristiana per una considerazione molto semplice: tutti i colleghi, ed in maniera particolare quelli del nostro gruppo, nelle settimane scorse sono stati impegnati a Roma per la discussione della legge sull'aborto e per quella del bilancio. Vi è inoltre un altro motivo ben noto a tutti: ragioni particolari hanno trattenuto a Roma moltissimi altri nostri colleghi. Per queste considerazioni prego la Presidenza di accogliere la nostra richiesta.

PRESIDENTE. Sull'opposizione testé avanzata dall'onorevole Fusaro all'ordine del giorno annunciato dalla Presidenza, ricordo che, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del regolamento, potranno prendere la parola soltanto due oratori, uno a favore e uno contro, per non più di dieci minuti ciascuno.

PANNELLA. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1978

PANNELLA. Signor Presidente, penso che i motivi, anzi il motivo per il quale abbiamo intensificato le nostre sedute non sia superato.

Penso che sappiamo tutti il perché e lo ricordiamo. Penso che quattro giorni di chiusura della attività d'aula non siano forse consigliabili, anche perché continuiamo a ritenere che la migliore risposta che la democrazia poteva dare ad una tragedia incombente e ad un'altra realizzata, sarebbe stata quella di discutere, nell'alveo costituzionale del potere di indirizzo e di controllo, quello che invece discuterete ogni giorno, molto spesso rissosamente, altrove.

In linea di principio, quindi, il gruppo radicale è semmai favorevole a che la Camera sieda in permanenza fino a quando non avremo la garanzia che il collega Aldo Moro sia liberato — ci auguriamo che questo sia l'esito possibile —; comunque, chiediamo che il prossimo punto all'ordine del giorno sia la riforma sanitaria e successivamente la riforma della pubblica sicurezza e non, come è stato proposto, la riforma della Commissione inquirente.

Anche per non dare ai colleghi il fastidio di richiedere nuovamente la parola, desidero preannunciare al Governo che, in ogni caso, alla fine della prossima seduta chiederemo la fissazione, a termini di regolamento, del dibattito sulla nostra mozione riguardante il rapimento del collega Aldo Moro. Ho voluto fare un preavviso di cortesia.

GUARRA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Premetto innanzitutto che sono contrario alla proposta dell'onorevole Fusaro tendente a non tenere la seduta di domani, che, come d'abitudine il venerdì, dovrebbe essere riservata all'esercizio di uno dei poteri fondamentali del Parlamento, quello del sindacato ispettivo e di controllo; secondo noi la Camera do-

mani deve riunirsi affinché si possano svolgere le interrogazioni all'ordine del giorno.

Comunque, nel caso che la maggioranza dovesse consentire alla proposta formulata dall'onorevole Fusaro di non tenere seduta domani, ritengo che, come naturale conseguenza di tale decisione e conformemente ad un principio di logica unitarietà che dovrebbe presiedere all'organizzazione dei nostri lavori, non si debba tenere neppure la seduta della Commissione giustizia; altrimenti potrebbe sembrare che la maggioranza voglia fare e disfare tutto ciò che ad essa fa comodo. Sono dell'avviso, ripeto, che la Camera domani debba riunirsi e che debbano sedere sia l'Assemblea sia la Commissione giustizia; ma se la maggioranza deciderà che si debba sospendere l'attività di controllo dell'Assemblea sul Governo, ritengo che, conseguentemente, debba essere sospesa anche la seduta della Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare a favore e prima di rispondere al richiamo testè sollevato dall'onorevole Guarra, premetto che sull'opposizione avanzata dall'onorevole Fusaro all'ordine del giorno annunciato dalla Presidenza dovranno aver luogo due votazioni, una sulla proposta di non tenere seduta domani, l'altra sulla proposta di inserire al terzo punto dell'ordine del giorno della prossima seduta (di domani o di martedì, a seconda dell'esito della votazione sulla prima proposta) il progetto di legge riguardante la riforma della Commissione inquirente. Nella ipotesi che questa proposta sia accolta, evidentemente, gli ulteriori argomenti che si prevedeva di inserire all'ordine del giorno passeranno ai punti successivi.

PANNELLA. C'è un impegno della Presidenza di tenere lunedì la seduta per lo svolgimento delle interpellanze! (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, lunedì è il 1° maggio e, salvo che la mag-

gioranza non decida diversamente, mi sembra un motivo sufficiente per non tenere seduta!

ROSOLEN ANGELA MARIA. Ma lui non è un lavoratore!

PANNELLA. Per la Commissione questo problema non sussiste ma per l'aula sì!

PAZZAGLIA. Vorrei un chiarimento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Che chiarimento desidera onorevole Pazzaglia? Lo chiedo perché non vorrei esorbitare dall'articolo 26 del regolamento che, le ricordo, in tema di opposizione all'ordine del giorno, prevede espressamente una discussione limitata.

PAZZAGLIA. La proposta avanzata dall'onorevole Fusaro è giustificata dal fatto che, a suo avviso, i parlamentari fino ad oggi hanno avuto il grave impegno, che alcuni di essi hanno ancora, di dover restare a Roma. Egli chiede, quindi, che il periodo di sospensione dei lavori parlamentari venga allungato per consentire un maggiore contatto dei parlamentari stessi con la pubblica opinione.

PANNELLA. Per far fuori meglio due *referendum*!

PAZZAGLIA. A questo punto, signor Presidente, chiedo che la Presidenza tragga dall'eventuale approvazione della proposta Fusaro le naturali conseguenze e si assuma le responsabilità che ne derivano. Se questa ragione, cioè, è valida per i lavori dell'Assemblea, deve esserlo anche per quelli delle Commissioni.

PRESIDENTE. Ella ha chiesto, onorevole Pazzaglia, una cosa che aveva già domandato l'onorevole Guarra. Forse non era molto attento...

PAZZAGLIA. Attentissimo!

PRESIDENTE. ... quando parlava il suo collega. Colgo così l'occasione per ri-

spondere anche a lui. Mi accingevo infatti a precisare, anche in seguito all'accento formulato dall'onorevole Pannella, che l'Assemblea ha poteri di decisione relativi unicamente ai propri lavori, senza poter interferire con quelli delle Commissioni. Onorevoli Guarra e Pazzaglia, loro hanno rivolto — e li ringrazio — un puro e semplice invito alla Presidenza, che si riserva di formulare in merito le proprie valutazioni. Comunque, i due discorsi rimangono nettamente separati.

Pongo in votazione la prima proposta dell'onorevole Fusaro intesa a non tenere seduta domani mattina.

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda proposta dell'onorevole Fusaro, intesa ad ottenere che all'ordine del giorno della prossima seduta, che per effetto della precedente votazione sarà quella di martedì 2 maggio, venga posta al terzo punto la riforma della Commissione inquirente.

(È approvata).

#### Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

MORINI, *Segretario*, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

#### Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta:

Martedì 2 maggio 1978, alle 16,30:

1. — Dichiarazione di urgenza di progetti di legge (art. 69 del Regolamento).
2. — Interrogazioni.
3. — *Discussione dei progetti di legge:*

Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20 (*approvato dal Senato*) (2105);

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1978

BALZAMO ed altri: Modifiche alla legge 25 gennaio 1962, n. 20, recante norme sui procedimenti e giudizi di accusa (14);

DE MARZIO e PAZZAGLIA: « Modifiche alla legge 25 gennaio 1962, n. 20, recante norme sul procedimento di accusa (315);

SCALIA ed altri: Pubblicità dei lavori della Commissione inquirente per i giudizi di accusa e soppressione dell'articolo 7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20 (683);

MELLINI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 17 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, concernente norme sui procedimenti e giudizi di accusa (1211);

BOZZI ed altri: Modificazioni alla normativa vigente in materia di procedimenti e giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri (1231);

— *Relatore*: Pennacchini.

4. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Istituzione del Servizio sanitario nazionale (1252);

TRIVA ed altri: Istituzione del servizio sanitario nazionale (971);

GORLA MASSIMO ed altri: Istituzione del servizio nazionale sanitario e sociale (1105);

TIRABOSCHI ed altri: Istituzione del Servizio sanitario nazionale (1145);

ZANONE ed altri: Istituzione del servizio sanitario pubblico (1271);

— *Relatori*: Morini, *per la maggioranza*; Rauti, *di minoranza*.

5. — *Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:*

Senatori BRANCA ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, recante norme sui giudizi di legittimità costituzionale (*approvata dal Senato in prima deliberazione*) (1441);

— *Relatore*: Labriola.

6. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del Regolamento):*

MELLINI ed altri: Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende che hanno determinato la fine della detenzione del criminale di guerra Herbert Kappler (*Urgenza*) (1742);

— *Relatore*: Accame;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — PANNELLA ed altri: Modificazione all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (29);

— *Relatore*: Caruso;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — BOZZI ed altri: Modificazioni all'istituto della immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (41);

— *Relatore*: Caruso;

MELLINI ed altri: Norme per la tutela delle prestazioni di attività lavorativa nella produzione di beni e di servizi da parte di membri di comunità religiose e per la somministrazione degli alimenti in favore di religiosi e ministri di culto (1833);

— *Relatore*: Ciannamea;

BALZAMO ed altri: Libertà di espressione e comunicazione (13);

— *Relatori*: Mastella e Pennacchini;

MATTEOTTI ed altri: Disciplina giuridica della rappresentazione in pubblico delle opere teatrali e cinematografiche (648);

— *Relatori*: Mastella e Pennacchini;

PICCINELLI ed altri: Abolizione delle commissioni di censura cinematografica (700);

— *Relatori*: Pucciarini e Pennacchini;

BALZAMO ed altri: Riordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato « Corpo di polizia della Repubblica italiana » (12);

— *Relatore*: Mammi;

FLAMIGNI ed altri: Riordinamento democratico dell'amministrazione della pubblica sicurezza e del corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato Corpo di polizia della Repubblica italiana (900);

— *Relatore*: Mammi;

PANNELLA ed altri: Istituzione del corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza (CUOPS) per la tutela della legalità repubblicana (1167);

— *Relatore*: Mammi;

MAZZOLA ed altri: Istituzione del corpo civile della polizia di Stato: provvedimenti urgenti e norme di delega per il riordinamento della amministrazione della pubblica sicurezza (1338);

— *Relatore*: Mammi;

DELFINO ed altri: Istituzione, stato giuridico, diritti sindacali e disciplina del Corpo nazionale di polizia (1376);

— *Relatore*: Mammi;

FRANCHI ed altri: Istituzione del Corpo di polizia. Riordinamento del servizio di pubblica sicurezza. Organi rappresentativi del personale. Istituzione del ruolo civile del personale del Corpo di polizia (1381);

— *Relatore*: Mammi;

COSTA ed altri: Istituzione del Corpo di polizia della Repubblica italiana. Provvedimenti relativi alla riorganizzazione della polizia. *Status* e diritti dei suoi appartenenti e norme di comportamento degli stessi (1468);

— *Relatore*: Mammi;

FRANCHI ed altri: Valutazione del titolo di studio negli esami di idoneità al grado di vice brigadiere nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (272);

— *Relatore*: Mammi;

FRANCHI ed altri: Estensione delle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza già militarizzato nelle forze armate (368);

— *Relatore*: Mammi;

FRANCHI e SERVELLO: « Modifica dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, recante disposizioni a favore di categorie del personale della pubblica sicurezza (372);

— *Relatore*: Mammi;

BELCI ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, riguardante il riordinamento degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (379);

— *Relatore*: Mammi;

CALABRÒ: Corresponsione « a vita » dell'indennità speciale di cui alle leggi 3 aprile 1958, n. 460, e 26 luglio 1961, n. 709, ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (485);

NICOSIA ed altri: Conglobamento delle indennità complementari, nonché della indennità di alloggio, nello stipendio base e loro pensionabilità a favore delle forze dell'ordine (pubblica sicurezza, carabinieri, agenti di custodia, guardie di finanza, Corpo forestale dello Stato) e rivalutazione dello stipendio conglobato (576);

— *Relatore*: Mammi;

BERNARDI ed altri: Disposizioni a favore di categorie del personale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1152);

BOFFARDI INES ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile (1278);

— *Relatore*: Mammi;

BOFFARDI INES: Estensione dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, concernente disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1800);

— *Relatore*: Mammi;

FORTUNA: Abrogazione degli articoli 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, recante disposizioni per l'applicazione del

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1978

Concordato tra la Santa Sede e l'Italia nella parte relativa al matrimonio, riguardanti l'esecutività in Italia della sentenza di nullità del matrimonio e dei rescritti di dispensa del matrimonio rato e non consumato (59);

— *Relatore*: Pontello;

MELLINI ed altri: Abrogazione del capo V del titolo II del codice di procedura penale (88);

— *Relatore*: Pontello;

MELLINI ed altri: Tutela dei diritti dei cittadini della Repubblica di lingua diversa da quella italiana e delle minoranze linguistiche (662);

— *Relatore*: Vernola.

7. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Regolamento)*:

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti dei motocicli (*Urgenza*) (61);

— *Relatore*: Piccinelli;

PENNACCHINI: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale (*Urgenza*) (155);

— *Relatore*: Grassi Bertazzi;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — NATTA ALESSANDRO ed altri: Norme in materia di elettorato attivo e passivo (*Urgenza*) (191);

— *Relatore*: Segni;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — FRACANZANI ed altri: Modifiche agli articoli 48, 56 e 58 della Costituzione in materia di limiti di età per l'elettorato attivo e passivo (*Urgenza*) (533);

— *Relatore*: Segni.

**La seduta termina alle 20,5.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Avv. DARIO CASSANELLO

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA  
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

BAMBI. — *Al Ministro della sanità.*  
— Per conoscere quali interventi ritiene di dover esplicitare allo scopo di evitare la decisione incombente del Comitato provinciale della CRI di Pisa di sopprimere la postazione dipendente, di stanza sulla Autostrada Firenze-Mare, nei pressi di Migliarino. La determinazione sembra motivata da ragioni interne e dal mancato aumento del contributo dell'IRI che sovvenziona il servizio a diminuzione dello onere di gestione della Croce Rossa. Purtroppo, qualunque possano essere le giustificazioni del provvedimento da parte dell'Ente, la realtà è che se la postazione dovesse venire soppressa, l'intero tronco della Firenze-Mare rimarrebbe privo di soccorso sanitario e ambulanza. Infatti già in passato un'altra postazione, quella di Serravalle, fu trasferita sull'Autostrada del Sole, in località Roncobilaccio.

Appare evidente il danno che ne deriverebbe agli utenti, che nel tratto sono numerosissimi specie d'estate ad ogni ora della giornata. Nella stagione invernale alcuni tratti sono soggetti a nebbie. Superfluo, quindi, sottolineare le conseguenze di assenza totale di soccorso e le gravi responsabilità, morali in primo luogo,

che deriverebbero dalla soppressione di un servizio pubblico unico e di primario interesse collettivo. (5-01104)

TRIVA, SARTI, GUALANDI E BERNARDINI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere se sono a conoscenza che le Intendenze di finanza rifiutano di rilasciare, ai comuni ed alle province, i decreti di accettazione delle delegazioni di pagamento dei mutui per investimenti, anche quando la Cassa depositi e prestiti esprime la sua disponibilità ad erogarli.

Tale situazione determina il blocco degli investimenti degli enti locali, in un momento che interventi qualificati e coordinati con le Regioni sarebbero funzionali ad una politica di ripresa economica. Inoltre, con il blocco degli investimenti degli enti locali, anche le regioni vedranno aumentare i loro residui passivi su tutte quelle leggi che prevedono finanziamenti in conto interessi o parzialmente in conto capitale nei confronti dei comuni e delle province.

Considerando che il decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 43, permette agli enti locali un recupero di alcuni margini per contrarre « mutui per spese di investimento », gli interroganti chiedono ai Ministri quali provvedimenti intendono adottare, per rimuovere ogni ostacolo ad una rapida istruttoria ed una pronta erogazione dei mutui necessari per una politica di qualificati investimenti degli enti locali e delle regioni. (5-01105)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**ACCAME.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — tenuto conto della prossima introduzione nel nostro ordinamento militare della nuova « legge sui principi della disciplina » e delle ripercussioni che questa legge avrà sulla riforma del codice militare di pace e in genere della giustizia militare, in relazione alle gravi sanzioni recentemente inflitte a ufficiali e sottufficiali per comportamenti collegati alla riforma della giustizia militare, e in particolare agli episodi verificatisi a Cagliari, a Pisa e alle tre Venezie e alla pesante condanna inflitta al sergente maggiore dell'Aeronautica Remo Granocchia — se non ritenga opportuno impartire direttive ai comandi per evitare che nel periodo transitorio precedente all'applicazione della legge e alle modifiche ai codici esistenti, possano verificarsi atti che diano luogo a ulteriori sanzioni e contribuiscano a creare un clima di tensione nelle Forze armate. (4-04985)

**FORMICA, CONTE ANTONIO E SALVATO ERSILIA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di marzo 1978 sarebbe dovuto avvenire il trasferimento di due sezioni del liceo artistico di Napoli dalla attuale sede posta nell'edificio che ospita anche l'accademia di belle arti ad un edificio sito nel comune di San Giorgio a Cremano;

da anni è in fase di ristrutturazione globale un ampio edificio sito nel centro storico di Napoli che è stato destinato a sede definitiva del liceo artistico;

il precedente consiglio di istituto che aveva dato parere favorevole al trasferimento, ha chiesto al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato istruzione artistica, con successiva delibera, la sospensione del contratto di affitto in attesa di alternative, visto il dissenso espresso da

tutte le componenti scolastiche e dai genitori degli allievi mai ufficialmente interpellati;

l'attuale consiglio d'istituto ha chiesto nella sua maggioranza la revoca dell'invito formale del Ministro, tenendo appunto conto della possibilità di far funzionare sotto il profilo didattico il liceo, in maniera tale da non giustificare, quello che diverrebbe nei fatti, un inutile e dannoso smembramento del liceo artistico;

esiste una richiesta di una scuola media di San Giorgio a Cremano, avanzata al Ministero, di utilizzare lo stabile che si intende adibire per il liceo artistico, a nuova sede per la scuola media; tale richiesta è stata già formulata all'amministrazione comunale che si dichiara disponibile ad un incontro col Ministro —:

quali iniziative urgenti il Ministro intende adottare per il ritiro dell'invito formale con il quale s'intende trasferire una parte dei corsi del liceo artistico di Napoli, considerando che è stata ampiamente dimostrata la possibilità di continuare le lezioni nell'attuale sede;

se il Ministro non ritiene di dover sollecitare il completamento delle opere di restauro della futura sede dei Santi Apostoli;

se, infine, il Ministro non ritiene doveroso prendere atto dell'unanime volontà esposta dalle componenti dell'Istituto e dagli organi collegiali di respingere l'invito formale in corso. (4-04986)

**DEL DONNO.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza:

che dopo il *black-out* del 22 marzo 1978 che determinò un generale disservizio degli impianti termoelettrici nella distribuzione di energia elettrica lungo il basso versante Adriatico, l'impianto di Brindisi, di recentissima costruzione, è rimasto fermo per oltre una settimana in quanto la caldaia di avviamento — ausiliario determinante per il riavviamento della centrale — sarebbe risultata completamente bruciata per mancanza d'acqua;

che presso la nuovissima centrale termoelettrica di Rossano Calabro una accidentale avaria alla caldaia n. 4 avrebbe portato alla scoperta che circa 20 tubi, che dovevano essere di acciaio speciale, erano stati sostituiti da tubi di comune materiale, inadeguato alle severe sollecitazioni termiche dovute ad alta temperatura di esercizio;

che, a causa della sospensione dell'erogazione del gas metano da parte della SNAM, gruppo ENI, da oltre un mese la centrale di Rossano viene alimentata con nafta pesante, trasportata con autocisterne dalla centrale di Brindisi e che, pertanto, giornalmente affluiscono alla centrale di Rossano 30 autobotti di circa 300 quintali ciascuna;

che questa alimentazione della centrale di Rossano con nafta pesante trasportata con autocisterne avrebbe un'incidenza di costo pari a 525 lire per quintale;

che nel progetto originale la costruzione della centrale termoelettrica di Rossano era abbinata alla costruzione del porto di Sibari che avrebbe consentito l'attracco delle petroliere per lo scarico del greggio necessario alla centrale.

Per sapere se non ritenga che uno degli aspetti al quale deve addebitarsi il grave passivo dell'ENEL non dipenda anche e per gran parte da queste manifestazioni di disservizio, di poco oculata vigilanza sulle costruzioni da un disinteresse dei diritti del contribuente e degli utenti, e se, quindi, non intenda intervenire con urgenza al fine di ottenere un minimo di coordinamento e di razionalità nella gestione degli impianti termici di Brindisi e di Rossano Calabro che rappresentano una notevole potenzialità con i loro 4 gruppi di produzione da 320 megawatt perché con il lassismo degli addetti alle centrali, il disinteresse dei tecnici della azienda, rischiano di degradarsi con estrema rapidità e se con un danno rilevantissimo per l'azienda, con estrema utilità per tutto un mondo di parassiti che da questi danni ne traggono evidente beneficio.

(4-04987)

MANCINI VINCENZO E ROBALDO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere quali iniziative si ritengono assumere e quali determinazioni adottare in merito alle deliberazioni approvate in questi ultimi mesi da parte degli organi responsabili dell'INPS con le quali si autorizzano spese, rispettivamente di 14 miliardi, per l'anno 1978, per noleggio di altre apparecchiature per il centro elettronico (EAD) della sede centrale, di 15 miliardi per parco macchine elettroniche per le sedi periferiche; di 4 miliardi e 500 milioni per collegamenti, attraverso rete SIP, nonché di 2 miliardi per noleggi di altre apparecchiature elettroniche.

Premesso che si tratta di spese che si aggiungono ad altre — ben più considerevoli — relative a tutte le operazioni in « service », per conoscere se risponda a verità che da parte di componenti del consiglio di amministrazione e dello stesso collegio dei sindaci siano stati espressi rilievi e perplessità — sia per la mancanza di atti e documenti in base ai quali avrebbe dovuto essere possibile compiere valutazioni consapevoli e approfondite scaturite da una più completa conoscenza delle questioni da affrontare, tenuto conto tra l'altro del rilevante impegno di spesa e dell'insistenza con la quale si ricorre, ormai da anni e in via normale, a trattativa privata con una sola ditta, senza che risultino evidenziati motivi particolari ed apprezzabili che giustificano tale procedura per scelte a senso unico e senza la pur necessaria chiarezza circa rapporti per ultimo instaurati con personale tecnico che lasciano largamente perplessi soprattutto circa la loro economicità; sia per il ritardo con il quale vengono investiti gli organi competenti, quasi da far ritenere si tratti di ratifica e non di autorizzazione.

Per sapere se si è informati, che per quanto, ad esempio concerne il collegamento in *teleprocessing* del centro elettronico con le sedi periferiche, sono stati effettuati lavori senza autorizzazione e si è proceduto ad un rinnovo e modifica,

per ampliamento, del contratto scaduto nel 1977 solo il 23 marzo 1978.

A parere degli interroganti ci si trova di fronte ad una deplorabile superficialità di comportamenti ed una leggerezza in altre occasioni stigmatizzata e che meglio si evidenzia non solo nel momento in cui si provvede alla proroga di contratti di noleggio di apparecchiature e di servizi, ma quando per il noleggio dei banchi di memoria si accenna ad inconvenienti verificatisi in passato, con altra società, senza che siano indicati tali inconvenienti attraverso una sia pur minima specificazione, per giustificare altra trattativa privata tanto da far dire che ci si trova di fronte ad una presa d'atto « della circostanza che ha indotto gli uffici a preferire » una società e non altre e ad instaurare un quanto meno strano ed atipico rapporto per l'utilizzazione del personale della stessa società per il servizio di assistenza tecnico-specialistica con spesa aggiuntiva per lire 52 mila l'ora per ogni unità impiegata per complessive 8 ore e quindi 416 mila lire al giorno oltre l'IVA, senza che gli organi responsabili dell'istituto siano stati messi in condizioni di valutare ogni aspetto dell'intera questione, perché, come avrebbe rilevato il presidente del Collegio dei sindaci, si viene messi di fronte al fatto compiuto e mai si riesce a poter decidere autorizzazioni preventivamente, in modo che siano gli organi di amministrazione a decidere e non i... servizi, cioè singole persone, carenti comunque di specifica potestà; si fa al riguardo incidentalmente osservare che tecnici di altra società per lo stesso servizio di assistenza costano lire 35 mila l'ora, IVA compresa!

Si è innanzi accennato ad uno strano ed atipico rapporto perché il servizio di assistenza tecnica consisterà anche e, forse, soprattutto nel collaborare (due persone per otto ore al giorno) con il personale, con i funzionari dell'istituto per risolvere le problematiche che i sistemi elettronici creano sia in ordine alle macchine che per quanto concerne i programmi generalizzati. Ecco sorge il dubbio che i programmi li facciano questi tecnici spe-

cializzati della società pagati a lire 15 milioni al mese, per evitare forse di aggravare la crisi del centro elettronico che, resta per molti « un mistero » come pare abbia rilevato il direttore generale dell'INPS, in una situazione nella quale si è da ogni parte concordi nel riconoscere deplorabili ritardi, insufficienza nello stesso INPS del quale si parla ormai da tempo come dell'« Istituto che non funziona », per cui si rende urgente e non differibile verificarne le cause allo scopo di porvi con immediatezza rimedio rimuovendo ostacoli, correggendo storture, eliminando inconvenienti, come risulta evidenziato in specifica proposta di legge di iniziativa parlamentare. (4-04988)

**BOZZI.** — *Ai Ministri della marina mercantile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritengano indispensabile e urgente por mano a una revisione organica della disciplina pensionistica dei lavoratori addetti alla pesca minore.

L'interrogante fa rilevare che, nel succedersi delle leggi — da quella n. 250 del 1958, alla n. 27 del 1973, alla n. 114 del 1974 e, infine, alla n. 962 del 1977 — i lavoratori della piccola pesca, che presentano caratteristiche affatto proprie, hanno visto deteriorarsi il loro trattamento, essendo stati loro imposti contributi di notevole rilevanza.

L'interrogante fa rilevare ancora che, in conformità anche agli indirizzi della CEE, sarebbe opportuno che il trattamento di tale categoria di modesti lavoratori avesse come parametri di riferimento nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria, il trattamento speciale riservato ai lavoratori del settore agricolo. (4-04989)

**ADAMO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza del clima di particolare tensione che si è venuto a determinare all'interno della fabbrica MARTON-Sud s.r.l. del comune di Mercogliano in provincia di Avellino che occupa oltre 70 dipendenti.

Due giovanissimi operai sono stati percossi e licenziati, mentre continue sono le azioni intimidatorie messe in atto nei confronti delle maestranze.

Alla base degli incidenti, denunciati da tutti gli operai scesi in sciopero, vi è la ostinata chiusura padronale nei confronti della organizzazione sindacale che viene in tutti i modi osteggiata ed ostacolata.

Per sapere quali iniziative si intendono adottare affinché si accertino responsabilità per quanto accaduto; perché, all'interno della fabbrica ci sia rispetto dello statuto nazionale dei lavoratori e dei principi di libertà sindacale nei confronti degli operai. (4-04990)

ADAMO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero.* — Per sapere se sono a conoscenza del provvedimento di licenziamento collettivo per 140 operai, notificato dalla direzione della fabbrica AMUCO International - American Uniform Co Int. alle maestranze.

La fabbrica, che sorge nell'area di sviluppo industriale Pianodardine di Avellino, è di proprietà di una società multinazionale, con sede del Consiglio di amministrazione in USA; assicura lavoro a 320 operai; produce confezioni in serie ed ha in Europa, in prevalenza, i suoi mercati di smercio con un centro di distribuzione in Germania.

Per sapere quali interventi si intendono adottare per scongiurare l'annunciato licenziamento collettivo che ha già determinato una comprensibile forte protesta con agitazioni e manifestazioni delle maestranze con largo appoggio e solidarietà da parte di operai di altre aziende, forze politiche e cittadini.

Per sapere, altresì, se, ed in che misura, una nuova fabbrica aperta all'attività dalla multinazionale AMUCO in Tunisia, ha potuto determinare la crisi dello stabilimento di Avellino che, intanto, va detto, ha goduto di agevolazioni creditizie e benefici pubblici sin dal momento del suo insediamento.

In proposito si chiede di conoscere quali impegni di lavoro e occupazionali sono stati assunti a seguito delle incentivazioni pubbliche godute dall'azienda.

(4-04991)

SCALIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il suo pensiero ed il suo atteggiamento in ordine ad una lettera pubblicata da *Il Giornale Nuovo* in data 26 aprile 1978, a pagina 9, che si riporta integralmente:

« Vorrei renderle noto che nell'Istituto tecnico commerciale per ragionieri serale Schiapparelli, sito in Foro Bonaparte, stanno accadendo fatti incresciosi. Frequento il IV anno di ragioneria ed ho un professore di lettere di sinistra. Già questo per me è un fattore molto grave, sono contrario alla politica nella scuola per cui sempre immancabilmente mi sono più volte scontrato politicamente, perché sono iscritto alla Democrazia Cristiana e sono anticomunista.

« Ciò mi ha guadagnato denominazioni di vario tipo: fascista, reazionario, montanelliano perché leggo *Il Giornale Nuovo* e sono stato messo all'indice.

« In poche parole non posso più esprimere la mia idea. Infatti sto sempre zitto dietro al banco e ascolto il programma politico e non scolastico che da ottobre è stato portato avanti.

« Allo Schiapparelli è già accaduto un fatto di intolleranza politica nei riguardi della mia professoressa di diritto ed economia, e voi le avete dedicato un articolo intitolato "Per quattro saputelli". Ieri sera, entrando in classe nell'ora di italiano, stavano discorrendo sulle opere delle Brigate rosse. Il professore le difendeva con ardore, infine li ha paragonati agli illuministi, citandoli come nuovi filosofi, come hanno dimostrato nei loro comunicati e nel loro modo di agire.

« Non ho potuto ribattere perché siamo alla fine dell'anno scolastico, non vorrei essere respinto per le idee politiche, ma per cortesia renda noto che questi sono i professori democratici e plu-

ralisti che hanno rovinato la scuola facendoci credere che l'hanno voluta riformare ».

(4-04992)

SPATARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi dei ritardi che si registrano nell'esecuzione dei lavori del tratto di strada nazionale Raffadali-Agrigento che si protraggono da qualche anno senza avere compiuto apprezzabili progressi, determinando gravi e pericolosi disagi ai numerosi utenti servendo il tratto in questione per il collegamento tra diversi comuni dell'interno e la città capoluogo di provincia;

per sapere se si intendono svolgere gli opportuni controlli da parte dell'ente vigilante circa lo stato di realizzazione delle opere anche in relazione al fatto che già si sono verificate vistose frane in alcuni punti di strada di recente costruzione;

per sapere, infine, se l'ANAS intende far rispettare i tempi previsti per la durata della deviazione del forte traffico su una adiacente strada provinciale, assolutamente inadeguata e quindi foriera di gravi conseguenze anche per l'incolumità dei viaggiatori.

(4-04993)

CRESCO E FERRARI MARTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza del gravissimo provvedimento antisindacale adottato dalla direzione aziendale della « Recoaro Terme » in provincia di Vicenza nei confronti del lavoratore Isello Edoardo, membro del consiglio di fabbrica, motivando il provvedimento « con accuse imprecise » per fatti che sarebbero accaduti molti mesi fa, supportati da « rapporti » di una agenzia privata di investigazioni.

L'atteggiamento dell'azienda è tanto più stupefacente avendo la direzione rifiutato in maniera scandalosa, l'esplicazione delle procedure previste, sia dagli accordi interconfederali sia dalla legge n. 300 del 1970.

Un'azienda pubblica che rifiuta il più elementare rispetto dei diritti sindacali previsti, ricorre ad agenzie private di in-

vestigazione nei confronti dei lavoratori che colpisce con accuse dubbie e fino ad oggi non provate. Adopera naturalmente due misure e due pesi. Quando dopo la roteazione di dirigenti aziendali di provenienza e matrice politica, fa cadere nel dimenticatoio delle assoluzioni meccaniche perdite di centinaia di milioni, per incapacità ed insipienza dei suoi dirigenti, incapacità ed insipienza più volte denunciati tra l'altro dallo stesso lavoratore oggi colpito.

Gli interroganti chiedono al Ministro cosa intenda fare per il rispetto della legge e il conseguente reintegro al suo posto di lavoro del dirigente sindacale di fabbrica.

(4-04994)

COLUCCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - premesso:

che una assurda procedura viene seguita dall'ufficio di collocamento di Pavia nell'avviare al lavoro i candidati facenti parte della locale lista di giovani disoccupati;

che tale procedura mostra di non tenere in alcun conto la parità di diritti raggiunta in materia di lavoro tra l'uomo e la donna in quanto, in presenza della lista medesima che comprendeva all'11° posto della graduatoria la signora Marisa Severino in Nappo, domiciliata in Pavia, il dirigente dell'ufficio di collocamento ha autorizzato l'assunzione di 37 giovani disoccupati escludendo la Severino ed adducendo a motivo del suo provvedimento l'impedimento determinato dall'attuale stato di gravidanza della medesima;

che per la suddetta oltre a determinarsi un grave danno immediato è venuta anche a mancare qualsiasi garanzia del rispetto del suo legittimo diritto all'avviamento al lavoro -

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare perché siano tutelati, in materia di avviamento al lavoro i diritti della donna in stato di gravidanza e nel caso specifico sia resa piena giustizia alla legittima attesa della signora Marisa Severino.

(4-04995)

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1978

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro di grazia e giustizia per sapere quali provvedimenti ed iniziative intende assumere onde tutelare i diritti spettanti ai periti-grandine appartenenti agli organi professionali dei geometri, dottori agronomi e periti agrari, i quali non hanno ancora visto riconoscere dall'ANIA (Associazione nazionale imprese assicuratrici) il diritto al pagamento delle tariffe professionali stabilite dalle rispettive tabelle di categoria.

« L'ANIA, a mezzo del concordato italiano grandine, incarica questi tecnici, particolarmente competenti, di liquidare i danni prodotti dalle calamità atmosferiche, e convenzionati a sensi della legge n. 564 del 1970; non intende però applicare, per il 1978, il trattamento economico stabilito dai regolamenti e dalle tariffe professionali, pretendendo imporre unilateralmente retribuzioni inferiori agli stessi minimi tabellari.

« L'interrogante chiede che il Ministero di grazia e giustizia, organo tutorio degli ordini professionali, voglia intervenire in merito per garantire agli oltre 3.000 professionisti "periti-grandine", il diritto di essere retribuiti conforme a legge e giustizia.

(3-02704)

« ORIONE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri per sapere se il Governo non ritenga di informare il Parlamento in ordine alla situazione del gruppo Maraldi;

per sapere inoltre se la linea concordata tra le parti e con il Governo, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, il 28 luglio 1977, ribadita dall'ordine del giorno della Camera (9/1985/1, primo firmatario l'onorevole Alici), sia ancora ritenuta valida dal

Governo, al fine di avviare a soluzione la grave crisi del gruppo Maraldi.

(3-02705) « GUERRINI, OLIVI, FLAMIGNI, BOSI MARAMOTTI GIOVANNA, MIGLIORINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per conoscere lo stato di attuazione del piano di ristrutturazione delle cartiere Miliani di Fabriano;

per sapere se il Governo non ritenga doveroso che l'INA dia piena e immediata attuazione al piano di ristrutturazione in base alla apposita legge per le cartiere Miliani, indipendentemente dalla discussione riferentesi al futuro ruolo dell'INA nelle cartiere Miliani, la cui gestione non potrà che mantenere carattere pubblico;

per sapere inoltre se non ritenga di dovere smentire nella maniera più vigorosa le notizie di stampa che danno per certo l'interesse di privati a rilevare tutto o in parte il pacchetto azionario delle cartiere Miliani di Fabriano.

(3-02706) « GUERRINI, FELICETTI NEVIO, CAPPELLONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per sapere se è a conoscenza e se corrisponde al vero che:

a) in occasione delle prossime consultazioni per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno agli organi collegiali centrali e periferici dell'Azienda delle poste e telecomunicazioni saranno concessi congedi straordinari nella misura di 30 giorni ai candidati agli organi collegiali centrali e dieci giorni per tutti i candidati agli altri organi collegiali periferici;

b) parimenti saranno considerati in attività di servizio a tutti gli effetti i rappresentanti di lista per operazioni inerenti le votazioni senza alcuna definita e precisata limitazione.

« Se altresì è a conoscenza che la utilizzazione di tali congedi nella misura

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1978

massima così stabilita, comporterebbe per l'azienda una perdita di lavoro stimabile ad oltre 350 anni di giornate lavorative ed un onere corrispondente a circa 2,5 miliardi di lire.

« Se, in considerazione del grave dis-servizio in molti settori dell'azienda, non ritenga opportuno un tempestivo intervento, in rapporto con le organizzazioni sindacali, affinché sia rigorosamente considerata la opportunità di limitare al minimo indispensabile la utilizzazione del congedo straordinario per assicurare l'adempimento del legittimo ed importante ruolo di rappresentanti del personale negli organi collegiali dell'azienda.

(3-02707) « BOCCHI FAUSTO, VENTURINI, FEDERICO, BALDASSARI, PANI MARIO, GUGLIELMINO, MARCHI DASCOLA ENZA, BRINI FEDERICO, GUASSO, CANULLO ».

#### INTERPELLANZA

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della marina mercantile, per conoscere — considerata la grave crisi che investe il settore della pesca costiera e

che rischia di compromettere l'attività dei pescatori e delle aziende interessate — quali sono gli intendimenti del Governo circa la promozione di una nuova e più organica politica della pesca costiera che, dovrebbe essere, tra l'altro, finalizzata: a consentire alle cooperative e all'armamento, che esercitano tale pesca, la concessione con procedure brevi di mutui a basso interesse e di contributi; a permettere alle imbarcazioni di tonnello pari o inferiore a 10 tonnellate di stazza lorda di effettuare la pesca soltanto fino a sei miglia dalla costa, per evitare che esse, spingendosi anche fino alle quindici-venti miglia, rendano impossibile o difficile la pesca a strascico che si esercita in tali zone di mare; ad effettuare, stante il continuo impoverimento delle nostre platee di pesca, il fermo di qualsiasi tipo di pesca, ad eccezione di quella fatta con la lenza, nel periodo di maggiore riproduzione del pesce, concedendo ai pescatori e all'armamento durante il periodo della sospensione dell'attività ittica valide forme di sussidio; infine, ad estendere la ricerca scientifica anche alla pesca costiera, allo scopo di far conoscere con esattezza, agli operatori del settore lo stato di sfruttamento delle risorse ittiche.

(2-00356)

« BOZZI ».